Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1894 — ROMA — Sabato 17 Novembre — NUMERO 270

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione *del Ministro delle Finanze a* **S. M. il Re,** *sul ruolo unico degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria.*

SIRE,

Non appena il Paese ebbe coscienza delle difficili condizioni della economia e della finanza pubblica, si manifestò vivissima l'aspirazione a rendere più semplici e meno dispendiosi gli organismi amministrativi dello Stato. A soddisfare quella aspirazione, per quanto si riferisce all'Amministrazione finanziaria, vari provvedimenti vennero adottati negli ultimi anni, ma, come era naturale, s'inclinò nell'inizio dell'opera riformatrice a recidere quà e là spese e personale, che più apparivano superflui, senza toccare profondamente l'assetto dell'Amministrazione. E questo indirizzo poteva ritenersi sufficiente finchè era universalmente diffusa la speranza che fosse quasi ottenuta la riconquista del pareggio, e che potessero perciò risparmiarsi sacrifici più duri alla classe dei pubblici funzionari. Ma oggi è pur suprema necessità compiere gli sforzi fatti di recente e con nuove economie e nuovo aggravio di tributi raggiungere e consolidare l'equilibrio finanziario. Dovetti quindi affrontare intera l'impresa della riforma amministrativa, col duplice intendimento di migliorare gli ordinamenti e renderne minore il costo. Intento quest'ultimo, che pel Ministro delle Finanze era quanto mai doveroso, perchè più duro sarebbe il sacrificio ai contribuenti, se già non vedessero esatta l'imposta con la maggiore parsimonia e dovessero lamentare un primo immediato disperdimento del denaro da essi penosamente dato per la restaurazione del pubblico erario.

In ogni parte studiai il problema della organizzazione dei servizi a me sottoposti, e da per tutto misi risolutamente mano, dove non mi si manifestò necessario non riformare per non compromettere l'interesse supremo della esazione del tributo. Parte essenziale del mio programma fu pertanto anche l'ordinamento dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di Finanza. Il personale era eccedente alle effettive necessità del servizio e maggiore dovea essere l'eccedenza, ove si fossero decentrate funzioni e semplificati metodi e procedimenti. Decisi di ridurre il numero dei funzionari compresi nei ruoli del Ministero e delle

Intendenze di Finanza, e di por fine ai gravi inconvenienti derivanti negli Uffici centrali dal gran numero d'impiegati, che dagli Uffici esecutivi erano chiamati a prestarvi stabilmente servizio. Ma ridurre non era opera efficace se in pari tempo non si fosse pensato a rendere migliore il personale e più proficua l'opera sua. Egli è perciò che, come prima misura sostanziale, adottai quella di fondere in un unico ruolo il personale del Ministero e delle Intendenze di Finanza. Questa fusione risponde ad un principio assoluto di giustizia, ponendo fine ad una disparità di trattamento per gl' impiegati provinciali, la quale era amaramente lamentata ed era resa maggiore, o sospettata di esserlo, ogni qual volta l'autorità del Ministro facesse passare impiegati dall'uno all'altro ruolo. Diffondere il sentimento e la garanzia della uguaglianza nel più largo personale dell'Intendenze, quello a cui in tutta la periferia è confidata l' immediata funzione direttrice e vigilatrice della riscossione dei tributi e della amministrazione del patrimonio dello Stato, giudicai intendimento di supremo interesse, mentre dagli impiegati delle Intendenze si richiedevano uguali requisiti che da quei del Ministero, e quelli riguardavano questi come posti in una condizione privilegiata. All'incontro il passaggio, che s'operi a seconda delle esigenze del servizio, d'impiegati dalle Intendenze al Ministero e dal Ministero alle Intendenze corrisponde quasi ad una trasfusione di sangue fra il centro e la periferia, che come quello umano così vivifica l'organismo amministrativo, portando negli uffici provinciali il più largo modo di vedere, il giudizio più sintetico, il tatto speciale, che i funzionari acquistano negli uffici centrali, ed a beneficio di questi educandoli negli uffici provinciali con la trattazione più diretta degli affari, col contatto più vicino alle difficoltà ed alle esigenze della pratica. D'altro lato la riduzione del personale richiede che esso sia distribuito con ben maggiore armonia fra le attitudini individuali e le svariate attribuzioni degli Uffici e che sia accresciuto lo stimolo allo studio ed al lavoro È inutile dire come il ruolo unico dia modo di soddisfare a queste esigenze. Esso rende poi possibile una migliore selezione pei gradi superiori e permette di togliere stabilmente l'abuso dei comandati. Infatti a questi spesso si ricorreva dai Capi degli Uffici centrali, perchè essi non avevano opportuna o consona collaborazione dagli impiegati del ruolo del Ministero ed a ripararvi non volevano provocare la misura eccezionale del loro tramutamento in provincia.

Nella fusione del ruolo del Ministero con quello delle Intendenze, mantenuta al vertice la parificazione degli Intendenti ai Capi Divisione, risolsi di sostituire ai Capi Sezione del Ministero ed ai Primi Segretari d'Intendenza un solo grado, quello dei Segretari Capi. Questo provvedimento è però attuato con più largo effetto che non proverrebbe da un semplice mutamento di nomi, giacchè vi è insita la soppressione della ripartizione delle Divisioni del Ministero in Sezioni. Mantenendo nel Segretario Capo un funzionario, il quale supplisca il Capo Divisione in caso d'impedimento o di assenza e lo aiuti nella direzione dell'Ufficio, giudicai utile togliere di mezzo quell'organismo, che s'interponeva burocraticamente fra il Capo Divisione e i funzionari incaricati della diretta trattazione degli affari e che nella maggior parte dei casi produceva complicazione di attribuzioni e rarefazione di responsabilità. Però nella fusione dei Primi Segretari e dei Capi Sezione nel grado di Segretario Capo non credetti prendere a base il minor stipendio che era assegnato agli impiegati della provincia in confronto di quei del centro; ma tenero della corrispondenza necessaria fra la rimunerazione del pubblico funzionario e l'importanza dell'ufficio che copre, e riguardoso del lungo servizio, che esso deve prestare prima di giungere al posto di Segretario Capo, seguii l'opposto criterio. E lo stesso stimai opportuno di stabilire rispetto ai Segretari. Dei Vice Segretari (come feci anche rispetto ai Segretari Capi) accrebbi le classi sia per rendere colle promozioni più vicine meno frequente il ricorrere del sessennio, il cui instituto è di natura eccezionale e non ha da essere una ordinaria duplicazione di quell'aumento graduale di stipendio, che le classi sono razionalmente destinate ad assicurare all'impiegato durante la permanenza nello stesso grado; sia per dare migliore e più largo assetto ad un ordinamento non meno vantaggioso a tutti i buoni funzionari, che utile all'Amministrazione, cioè all'avanzamento per merito. Questo ordinamento è disciplinato nell'altro decreto che oggi stesso di sottoporre all'Augusta firma di V. M. e che costituisce il regolamento del personale dell'Amministrazione finanziaria, sostituendo i molteplici decreti che sinora lo disciplinavano. Questo regolamento è nella sostanza una cosa sola col presente decreto: il ruolo unico senza di esso sarebbe un ordinamento manchevole. Permetta quindi V. M. che per causa di tale connessità io sottoponga insieme la ragioni dell'uno e dell'altro decreto. E ripigliando la relazione dal grado inferiore a quello di Vice Segretario, richiamo l'attenzione della M. V. sull'istituzione del volontariato, esperimentata anche oggi con successo in parecchi uffici finanziari esecutivi e che io con piena fiducia estendo a tutta l'Amministrazione finanziaria. Le norme introdotte dopo lungo studio nel citato regolamento daranno modo in futuro di reclutare meglio il personale, e con ciò contribuiscono a rendermi possibile l'abolizione dell'esame per la promozione dal grado di Vice Segretario a quello di Segretario, esame che in quel punto della carriera per la necessità della preparazione distrae il funzionario, lo costringe a studii teorici in parte inutili e di cui ben presto quasi ogni traccia è perduta, e non dà sicuro affidamento del valore effettivo, per l'Amministrazione, dei candidati vittoriosi. — Come le promozioni da Vice Segretario a Segretario, così le altre di grado e la maggior parte di quelle di classe nei varii gradi (salvo qualche ragionevole eccezione alla base ed al vertice della gerarchia) stabilii che avvengano per merito, e colle informazioni sugli impiegati date collegialmente e colle proposte delle liste dei promovibili, pure collegialmente fatte e deliberate, credo di avere assicurata ogni ragionevole garanzia pei funzionarii e per l'interesse dell'Amministrazione, togliendo l'adito, per quanto umana cosa può riuscire meno imperfetta, ad ingiustificate preferenze ed a favoritismi. E questo stesso sistema di garanzie adottai per quanto riguarda le misure disciplinari.

Organi essenziali di siffatti ordinamenti saranno alla periferia i Consiglio di Intendenza, composto dell'Intendente, del Segretario Capo e di un Segretario, al centro il Consiglio di Amministrazione del Ministero, presieduto dal Ministro o dal Sotto Segretario di Stato e composto dei Capi servizio di grado più elevato.

I Consigli d'Intendenza ed il Consiglio d'Amministrazione del Ministero hanno però altre attribuzioni oltre quelle riguardanti il personale, e tali attribuzioni sono destinate a procurare, dove una più matura e completa trattazione degli affari importanti, dove una semplificazione di comunicazioni e di rapporti tra i vari reparti degli uffici. La istituzione di quei Consigli è così mezzo essenziale all'attuazione del complesso di semplificazioni e di decentramenti che ho deliberato di introdurre e che sono per la maggior parte contenuti in ordinamenti speciali ai vari servizi che si stanno compiendo o nel Decreto ministeriale da emanarsi tra breve per la esecuzione dei decreti sottoposti oggi alla Vostra Augusta firma. Però anche da questi Decreti taluni decentramenti e talune semplificazioni rimangono senza altro approvati. Fra i primi mi onoro di additare il rilevante allargamento di attribuzioni e di podestà conferite agli Intendenti, fra le seconde la soppressione delle cinque Ragionerie, che erano state istituite al Ministero, ed il loro concentramento in una sola Ragioneria. Riforma codesta che non sarebbe possibile se per l'appunto di molto non venissero semplificati i metodi ed i procedimenti di amministrazione così come ho oramai deliberato di fare.

Di un provvedimento per l'attuazione del ruolo unico credo ancora necessario di intrattenere V. M.: alludo alla disposizione per effetto della quale, nella prima formazione delle liste di anzianità, si dovrà iscrivere dopo due impiegati delle Intendenze, un impiegato del Ministero. Ora, siffatto temperamento mi sembrò necessario adottare, perchè di fronte alle aspettative di carriera legittimamente nutrite non si desse luogo, con l'applicazione di un astratto criterio di uguaglianza, ad una grave ingiustizia di fatto.

Nei riguardi della spesa, il nuovo ruolo organico comprensivo del Ministero, delle Intendenze di finanza e del personale non tecnico del catasto (del quale altri decreti odierni giustificano l'inclusione nel ruolo unico) rappresenta una economia sulla spesa degli organici fino ad oggi vigenti di L. 505 mila. Siffatta economia però non è nè tutta

effettiva, nè tutta immediatamente conseguibile. Non è tutta effettiva in primo luogo perchè, riducendosi il ruolo al numero di impiegati necessari, può farsi minore assegnamento sulle economie previste per vacanze. In secondo luogo, perchè ridussi il numero degli Ufficiali d'ordine, anche facendo assegnamento che una parte minore e più manuale del lavoro ai essi spettante sia disimpegnata da diurnisti avventizi retribuiti a cottimo. Ove tale ordinamento torni vantaggioso, come ne ho fede, esso potrà essere esteso rinunciando a coprire parte delle vacanze che si verificheranno tra gli Ufficiali d' ordine. L'economia poi non è tutta immediatamente conseguibile, perchè verranno a diminuirla gli assegni al personale collocato in disponibilità, assegni che per i primi sei mesi propongo siano corrispondenti all'intero stipendio e pel tempo successivo alla metà. Questa eccezione alla legge del 1863 stimai necessaria per lenire, in tanta straordinarietà di provvedimenti, la condizione dei funzionari che è dura forza radiare dai ruoli. E dalla stessa ragione pietosa sono giustificate l'altra eccezione alla suddetta legge, per cui si prolunga fino a 30 mesi il termine della disponibilità, e la latitudine della determinazione circa la utilità del tempo decorso in disponibilità ai riguardi della pensione. Nè a questi favorevoli trattamenti credetti di arrestarmi. Ma, siccome il conferimento di Banchi del Lotto si traduce oggi in una beneficenza compiuta dallo Stato, stimai che a questa beneficenza avessero titolo prima di ogni altro i funzionari, i quali, pur computato il tempo della disponibilità, non avrebbero diritto a pensione; ed allo stesso intento benefico sono destinati i Magazzini di vendita dei generi di privativa. Provvedimenti tutti questi che esorbitano dalle facoltà del potere esecutivo e che dovranno essere presentati al Parlamento per la conversione in legge.

Non sarebbe però giusto che le varie misure di favore stabilite dal primo dei decreti sottoposti all'approvazione di V. M. fossero applicate solo agli impiegati esclusi dal ruolo unico, quando altre riduzioni di personale vengono da altri decreti disposte. Infatti oggi stesso mi onoro di sottoporre alla Vostra Augusta firma un Decreto organico per gli Uffici tecnici di finanza, che produrrà un' economia di oltre L. 43 mila; un Decreto organico dell' Amministrazione tecnica del Catasto, che assieme ad altre riforme d' ordine amministrativo rende possibile un' economia di L. 608 mila ; un Decreto organico del Lotto, da cui deriva una economia di L. 300 mila; due Decreti organici sulle Agenzie di coltivazione dei tabacchi, da cui si otterrà un' economia di L. 125 mila; un Decreto per riduzione del numero degli Ispettori Centrali delle privative ed altri Decreti sulla destinazione dal centro nei rispettivi compartimenti di Ispettori del Demanio e delle Imposte dirette, dai quali in complesso si otterrà un' economia di circa L. 30 mila.

A queste varie economie aggiungendo quella del ruolo unico in L. 505 mila circa e l'economia di L. 150 mila circa fra indennità di residenza, assegni ai Capi Ragionieri ed aumenti sessennali conseguibile in seguito all' attuazione del ruolo unico, l'economia già conseguita col Decreto organico della Guardia di Finanza in L. 320 mila ; l'economia di più che L. 180 mila provenicnte da soppressioni o conversioni fatte dal decorso luglio ad oggi di Magazzini di Deposito e di vendita dei generi di privativa e dalle soppressioni che oggi sottopongo all'approvazione di V. M.; l' economia che si realizzerà in L. 150 mila per effetto dei Regi Decreti che dal luglio ad oggi riformarono i ruoli delle Manifatture dei tabacchi, delle Saline e dei Magazzini di deposito; un' economia organica di almeno L. 80 mila derivante dal sistema di versamento dei fondi mutato col regolamento sulle Privative approvato con R. Decreto 31 ottobre 1894; una economia di L. 22 mila per riduzione del numero degli Ufficiali di Agenzia ; altra di L. 330 mila conseguente dalla modificazione della tariffa di vendita delle sigarette ai rivenditori, che oggi sottopongo alla approvazione di V. M ; altra infine di L. 50 mila sulle spese d' ufficio ; risulta che, all' infuori di altre minori riduzioni ai Capitoli del Bilancio non dipendenti da riforme, l' economia complessiva introdotta nell'Amministrazione finanziaria e dalla quale devono dedursi gli assegni di disponibilità e gli stipendi agli impiegati fuori ruolo sarà di L. 2,900,000.

SIRE, l' animo mio trae gran conforto dall' aver potuto contribuire a scemare per sì rilevante somma la distretta del bilancio dello Stato ed a risparmiare altrettanto maggiore aggravio ai contribuenti, ma mi conforta altresì la coscienza di avere colle varie riforme introdotto opportuni decentramenti e semplificazioni : còmpito questo che pel Ministro era doveroso anche all' infuori delle presenti angustie finanziarie. E questi conforti erano necessari, giacchè è assai doloroso imporre gravi sacrifici alla classe dei funzionari, dalla cui opera lo Stato trae modo di adempiere alla sua missione. Senonchè alla facile popolarità di mantenere intatte tutte le posizioni acquisite fu dovere anteporre le necessità dell' interesse pubblico : ai funzionari sacrificati fu però procurato ogni ragionevole lenimento, ed i loro colleghi, che rimangono nel servizio attivo, devono sentire che, recisa la spesa superflua, essi non vedranno più tanto discussa la loro posizione, potranno aver fiducia maggiore nella stabilità della loro carriera, e la classe intera dei funzionari avrà miglior titolo alla considerazione ed alla gratitudine del Paese.

Il Ministro
P. BOSELLI.

Il N. 474 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti del 30 giugno 1889, n. 6206, del 2 luglio 1891, n. 405, del 2 luglio 1893, n. 387 e del 27 settembre 1893, n. 557, coi quali fu stabilito e successivamente modificato il ruolo organico del personale del Ministero delle Finanze;

Veduto il Regio decreto del 14 novembre 1894, n. 477, col quale è modificato l'ordinamento dell'Amministrazione del Catasto;

Veduti i Regi decreti del 2 luglio 1891, n. 442 e del 30 dicembre 1892, n. 775, coi quali fu stabilito e poscia modificato il ruolo organico del personale delle carriere amministrative e d'ordine delle Intendenze di Finanza;

Veduto il Regio decreto delli 8 ottobre 1870, n. 5927, col quale furono istituite le Ragionerie dei Ministeri e delle Amministrazioni centrali;

Veduta la legge 11 ottobre 1863, n. 1500;

Veduta la legge del 20 luglio 1891, n. 498 ed il Regio decreto del 29 novembre 1891, n. 166 sul conferimento dei banchi di lotto pubblico ;

Veduta la legge del 15 giugno 1865 n. 2597, modificata dall'altra del 6 agosto 1891, n. 483 per la privativa dei sali e dei tabacchi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale delle carriere amministrative e d'ordine del Ministero, delle Intendenze di Finanza e dell'Amministrazione esterna del Catasto, è compreso in un unico ruolo

in conformità della Tabella *A*, annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze.

Il reparto del personale medesimo fra gli uffici del Ministero, le Intendenze di Finanza e l'Amministrazione esterna del Catasto resta approvato giusta la tabella *B*, pure annessa al presente decreto, e vista, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Fnanze.

Con altro Nostro decreto sarà pure determinato il numero degli impiegati delle suaccennate catègorie, da assegnarsi a ciascuna Intendenza di Finanza ed Ispezione compartimentale del Catasto.

Art. 2.

Sono soppresse le attuali Ragionerie speciali delle Direzioni generali del Ministero delle Fnanze e dell'Amministrazione del Catasto, ed è istituito un solo Ufficio di Ragioneria, per il detto Ministero, il cui ruolo organico del personale è approvato in conformità della Tabella *A*, di che all'articolo precedente.

Art. 3.

Per l'attuazione del nuovo ruolo organico sarà consentito, in via eccezionale, il passaggio per gli attuali impiegati del Ministero da una ad altra carriera, nonchè il passaggio in quello stesso ruolo di alcuni degli attuali impiegati delle Amministrazioni finanziarie esecutive.

Art 4.

Gli attuali impiegati che non potranno essere compresi nel nuovo ruolo organico per riduzione di posti, saranno collocati in disponibilità con effetto dal 1° gennaio 1895, ovvero assegnati alla classe immediatamente inferiore, od alla prima classe del grado inferiore.

Allo effetto di determinare per ogni carriera la eccedenza numerica degli impiegati di ciascun grado e di ciascuna classe, pel collocamento in disponibilità o per l'assegnazione a classe o grado inferiore, saranno considerati come già facienti parte degli impiegati di quel grado o di quella classe, que' funzionari che saranno trasferiti da una ad altra carriera, ovvero dai ruoli delle Amministrazioni esecutive nel ruolo unico del Ministero, e delle Intendenze.

Sarà pure consentito in via eccezionale di collocare impiegati in disponibilità od assegnarli alla prima classe del grado immediatamente inferiore, anche se, tenuto conto del numero dei posti stabilito dal nuovo organico, vi potessero trovare collocamento col grado attuale, e fossero promossi o nominati altri impiegati in loro vece.

Art. 5.

A tutti gli impiegati che siano collocati in disponibilità giusta l'articolo precedente e dei quali sarà facoltativo pel Ministero il richiamo in attività di servizio, sarà concesso pei primi sei mesi un assegno pari allo stipendio di cui sono attualmente provvisti, e pel periodo successivo l'assegno sarà ridotto alla metà dello stipendio medesimo, anche per quelli fra i detti impiegati che contino meno di dieci anni di servizio.

La disponibilità potrà durare trenta mesi e tutto il tempo passato in tale stato sarà valido a fare acquistare il diritto al conseguimento della pensione di riposo o della indennità per una volta tanto, congiungendosi all'uopo gli anni di effettivo servizio prestato prima del collocamento in disponibilità.

Art. 6.

Gl'impiegati collocati in disponibilità, i quali, pur computato nel numero degli anni di servizio il periodo della disponibilità, non potranno conseguire pensione, avranno diritto al conferimento di Banchi di lotto o di Magazzini di vendita dei generi di privativa, il cui aggio lordo non superi della metà il rispettivo stipendio.

A tale effetto una apposita Commissione, la di cui composizione e le forme di procedimento saranno determinate con altro Nostro decreto, designerà di tutti i Banchi di lotto che alla data del presente decreto siano privi di titolare e non siano già stati messi a concorso o che diverranno disponibili dopo la pubblicazione di questo stesso decreto, la parte che dovrà essere conferita agli impiegati predetti, giusta l'avviso della Commissione medesima, e tutti gli altri Banchi continueranno ad essere conferiti con le norme della legge 20 luglio 1891 n. 498 e del Nostro decreto 29 novembre 1891, n. 666.

Pei Magazzini di vendita dei generi di privativa, resta sospesa fino a nuova disposizione l'applicazione del § 3 dell'art. 20 della legge 15 giugno 1865 n. 2397, modificato dalla legge 6 agosto 1891, n. 483; ed i Magazzini, che sono o resteranno privi di titolare, saranno pure essi conferiti dall'anzidetta Commissione, e colle stesse norme, agli impiegati di cui al comma 1° del presente articolo.

Al conferimento di Banchi di lotto e di Magazzini di vendita di privativa avranno pure diritto colle modalità di cui sopra gli impiegati di Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle Finanze, i quali si trovino già in disponibilità alla data del presente decreto o non abbiano diritto a pensione.

Art. 7.

Gli impiegati, i quali, durante il periodo della disponibilità, fossero richiamati in servizio e destinati ad uffici, con sede in Roma, rientreranno nel godimento delle indennità stabilite dall'art. 7 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, quando già si trovavano a goderle il 21 luglio 1894.

Art. 8.

Gli impiegati ai quali saranno assegnati posti a cui è annesso stipendio minore di quello di cui sono attual-

mento provvisti, conserveranno la differenza a titolo di assegno personale, e saranno classificati primi nelle liste di anzianità degli impiegati del grado e della classe a cui verranno ascritti.

I capi sezione del cessato ruolo del Ministero, i quali vengano assegnati alla 1ª classe dei segretari, conserveranno il titolo onorifico di capo sezione.

Art. 9.

I vice segretari della carriera amministrativa, già appartenenti al ruolo del Ministero o delle Intendenze di Finanza, e gli impiegati degli uffici finanziari esecutivi, i quali vinsero il concorso per posti di segretario nel Ministero, o nelle Intendenze saranno, nell'ordine dei punti di merito riportati, inscritti primi nella lista dei promovibili al grado di segretario.

Però i vice segretari già appartenenti al ruolo del Ministero, i quali riportarono la idoneità per la nomina al grado di segretario nel concorso del 12 luglio 1890 o nello esame speciale del marzo 1893, avranno diritto in concorso coi funzionari di cui al comma precedente, e con quegli altri che dopo di loro saranno dichiarati promuovibili, ad essere compresi nelle promozioni a segretario nella proporzione in cui la metà dei posti di segretario stabiliti nel cessato ruolo del Ministero sta al numero dei posti di segretario stabilito nel ruolo approvato col presente decreto.

Art. 10.

I vice segretari della carriera di Ragioneria del cessato ruolo del Ministero, i quali vinsero l'esame di concorso indetto col decreto ministeriale 25 ottobre 1892, n. 15606 saranno inscritti primi della lista dei promuovibili a segretario di Ragioneria.

Art. 11.

Fino a quando vi saranno ex agenti della disciolta Amministrazione del Macinato, ancor privi di stabile collocamento — che furono dichiarati idonei per un posto di ufficiale d'ordine e scrivani approvati nello speciale esame di idoneità indetto col decreto ministeriale 2 novembre 1891, il conferimento dei posti d'ufficiale d'ordine di ultima classe, per la parte non devoluta agli scrivani locali dell'Amministrazione militare, sarà regolata dal R. decreto del 25 luglio 1892.

A tale effetto gli ufficiali d'Agenzia delle Imposte dirette che fossero collocati in disponibilità, quando provengano dalla disciolta Amministrazione del Macinato, saranno ancora considerati come ex agenti di quella Amministrazione ed avranno sugli altri la preferenza nella nomina ad ufficiale di ordine di ultima classe.

Art. 12.

Per formare le liste di anzianità degli impiegati che saranno compresi nel nuovo ruolo organico, salvo il disposto dell'art. 8, verranno fusi, classe per classe gli attuali ruoli del personale del Ministero e delle Intendenze di Finanza, collocando dopo due impiegati del ruolo delle Intendenze un impiegato del ruolo del Ministero.

A tale effetto saranno considerati come già appartenenti al ruolo del Ministero nel grado e nella classe a cui verranno nominati nel ruolo unico gli impiegati amministrativi, di Ragioneria e di ordine dei cessati ruoli, del personale del Catasto, nonchè quelli che faranno passaggio da una ad altra categoria a norma dell'art. 3°.

Però rispetto agli impiegati dei cessati ruoli del Catasto la loro inclusione si farà in base alla loro anzianità, sempre però che non vengano in tal modo ad essere anteposti a funzionari i quali prima di entrare nel ruolo del Ministero ebbero stipendio eguale a quello di cui essi sono attualmente provvisti.

Quanto poi agli impiegati che dalla categoria di Ragioneria del Ministero passeranno in quella amministrativa, essi a parità di data di nomina saranno collocati dopo gli impiegati amministrativi nelle cui classi vengano compresi.

Gli impiegati che dai ruoli degli uffici esecutivi finanziari saranno trasferiti, giusta il ricordato art. 3° nel ruolo unico del personale degli uffici direttivi, verranno inscritti nella lista di anzianità della classe alla quale saranno nominati, dopo gli attuali impiegati del Ministero, delle Intendenze e dell'Amministrazione del Catasto, che sono provvisti di eguale stipendio, qualunque sia la loro anzianità nel ruolo a cui appartenevano.

Art. 13.

Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del presente decreto saranno applicate anche agli impiegati di tutte le altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle Finanze che in conseguenza dell'attuazione delle riforme organiche, approvate con altri Nostri odierni decreti, fossero collocati in disponibilità, o fuori ruolo, per non esservi riammessi, e non avessero tanto nel primo quanto nel secondo caso, diritto al conseguimento della pensione.

Art. 14.

È abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con quelle contenute nel presente decreto, il quale avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Art. 15.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 14 novembre 1894.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. Calenda di Tavani.

TABELLA *A*.

RUOLO ORGANICO.

GRADI E CLASSI		N. dei posti per classe	N. dei posti per grado	Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Ammontare della spesa per ogni carriera
Ministro		1	1	25,000	25,000	
Sotto Segretario di Stato		1	1	10,000	10,000	
						35,000
Carriera amministrativa						
Direttori generali		5	5	9,000	45,000	45,000
Vice Direttori generali		5	5	8,000	40,000	40,000
Direttori Capi di Divisione e Intendenti di Finanza di	1ª classe	37	89	7,000	259,000	571,000
	2ª »	52		6,000	312,000	
Segretari Capi di	1ª classe	20	96	5,000	100,000	442,800
	2ª »	28		4,700	131,600	
	3ª »	48		4,400	211,200	
Segretari di	1ª classe	92	357	4,000	368,000	1,220,500
	2ª »	115		3,500	402,500	
	3ª »	150		3,000	450,000	
Vice Segretari	1ª classe	162	597	2,500	405,000	1,206,000
	2ª »	150		2,200	330,000	
	3ª »	143		1,800	261,000	
	4ª »	140		1,500	210,000	
Volontari		90	..	..	..	..
Totale						3,525,300
Carriera di ragioneria						
Direttore Capo Divisione		1	1	7,000	7,000	7,000
Segretari Capi di	1ª classe	2	7	5,000	10,000	32,600
	2ª »	2		4,700	9,400	
	3ª »	3		4,400	13,200	
Segretari di	1ª classe	12	46	4,000	48,000	158,000
	2ª »	16		3,500	56,000	
	3ª »	18		3,000	54,000	
Economo Cassiere		1	1	4,000	4,000	4,000
Vice Segretari di	1ª classe	12	36	2,500	30,000	75,100
	2ª »	10		2,200	22,000	
	3ª »	7		1,800	12,600	
	4ª »	7		1,500	10,500	
Volontari		10	10	..	..	..
Totale						276,700
Carriera d'ordine						
Archivisti di	1ª classe	28	122	3,500	98,000	363,000
	2ª »	30		3,200	96,000	
	3ª »	30		2,800	84,000	
	4ª »	34		2,500	85,000	
Ufficiali d'ordine di	1ª classe	170	616	2,200	374,000	1,049,600
	2ª »	162		1,800	291,600	
	3ª »	144		1,500	216,000	
	4ª »	140		1,200	168,000	
Alunni		20	20	..	..	..
Totale						1,412,600
Personale di servizio						389,300

RIEPILOGO

Ministro	25,000
Sotto Segretario di Stato	10,000
Carriera amministrativa	3,525,300
Id. di ragioneria	276,700
Id. d'ordine	1,412,600
Personale di servizio	389,300
Totale generale	5,638,900

Visto d'ordine di Sua Maestà.
Il Ministro delle Finanze
P. BOSELLI.

TABELLA *B*.

Numero d'ordine	UFFICI	Direttori generali	Vice Direttori generali	Direttori Capi Divisione ed Intendenti di Finanza	Segretari Capi	Segretari	Vice Segretari	Economo Cassiere	Archivisti	Ufficiali d'ordine
1	Segretariato gen. del Minist.	—	—	1	1	7	2	1	2	13
2	Direzione gen. del Demanio.	1	1	6	7	43	30	—	6	55
3	Id. Gabelle	1	1	3	4	22	16	—	5	39
4	Id. Privative.	1	1	5	6	21	26	—	6	49
5	Id. Imposte dirette	1	1	3	4	12	12	—	5	23
6	Id. Catasto	1	1	2	2	5	3	—	3	3
		5	5	20	24	110	89	1	27	182
7	Intendenze di Finanza	—	—	69	71	243	502	—	82	391
8	Ispezioni Comp.li del Catasto	—	—	—	1	4	6	—	2	8
		5	5	89	96	357	597	1	111	581
9	Ragioneria — Amministrazione Centrale	—	—	1	7	41	28	—	11	35
	Ragioneria — Ispezioni Compartimentali del Catasto	—	—	—	—	5	8	—	—	—
		5	5	90	103	403	633	1	122	616

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
P. BOSELLI.

Il Numero 476 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto del 23 ottobre 1853 n. 1611, sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato;

Veduti i RR. decreti del 24 novembre 1861 e delli 11 gennaio 1863 sull'ordinamento del Ministero delle Finanze;

Veduto il R. decreto del 18 dicembre 1869 n. 5397, col quale fu approvato il regolamento per le Intendenze di finanza;

Veduto il Nostro odierno decreto, con cui è stabilito un nuovo ordinamento dell'Amministrazione del Catasto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, di concerto col Ministro del Tesoro;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze, concernente il personale

degli Uffici finanziari, il quale avrà effetto dal 1° gennaio 1895.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Monza, addì 14 novembre 1894.

UMBERTO

P. Boselli.
Sidney Sonnino.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. Calenda di Tavani.

REGOLAMENTO per il personale degli Uffici finanziari.

TITOLO I.
Norme generali ed organiche

Art. 1.

Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria sono direttivi od esecutivi. Sono uffici direttivi il Ministero e le Intendenze di finanza, esecutivi tutti gli altri.

Gli impiegati del Ministero delle finanze e quelli delle Intendenze di finanza dipendenti dal Ministero delle finanze sono distinti in tre categorie.

Appartengono alla prima gli impiegati della carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze; alla seconda gli impiegati della carriera di ragioneria del Ministero; alla terza gli impiegati della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze.

Gli impiegati amministrativi e di ordine del Ministero e delle Intendenze sono compresi rispettivamente in unico ruolo.

Formano parte del ruolo unico per la rispettiva carriera amministrativa, di ragioneria e di ordine, anche gli impiegati addetti agli uffici esterni dell'Amministrazione del Catasto, e sono ad essi applicabili tutte le disposizioni relative agli impiegati del Ministero e delle Intendenze di finanza.

Art. 2.

I titoli ed i gradi degli impiegati degli uffici direttivi sono stabiliti come segue:

a) Per la carriera amministrativa:
Direttore generale;
Vice Direttore generale;
Direttori capi di Divisione od Intendenti, di due classi;
Segretari capi, di tre classi;
Segretari, di tre classi;
Vice Segretari, di quattro classi;
Volontari;

b) Per la carriera di ragioneria:
Direttore capo di Divisione;
Segretari capi, di tre classi;
Segretari, di tre classi;
Economo-Cassiere del Ministero;
Vice Segretari, di quattro classi;
Volontari;

c) Per la carriera di ordine:
Archivisti, di quattro classi;
Ufficiali di ordine, di quattro classi;
Alunni.

Art. 3.

I volontari e gli alunni sono nominati con decreto ministeriale, prestano servizio gratuito, ed hanno tutti i diritti e sono soggetti a tutti gli obblighi inerenti ai funzionari dello Stato in genere, ed a quelli dell'Amministrazione finanziaria in ispecie.

Le nomine ai diversi gradi sono fatte con decreto Reale; le promozioni di classe nello stesso grado, ed i trasferimenti degli impiegati da una ad altra residenza, sono ordinati con decreto ministeriale.

Art. 4.

I posti di volontario sono conferiti in seguito ad esame di concorso, unico per tutti gli uffici delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, ma distinto per la carriera amministrativa e per la carriera di ragioneria. All'esame di concorso saranno ammessi i giovani che presentino i seguenti documenti:

1° fede di nascita, da cui risulti che l'aspirante ha non meno di 18 anni compiuti e non più di 25 anni compiuti di età;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di non incorsa penalità;

4° certificato di buona condotta, rilasciato dal Sindaco del comune in cui l'aspirante ha la sua residenza;

5° certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale sanitario militare o da un medico provinciale;

6° diploma di licenza dal liceo o dall'istituto tecnico.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà l'aspirante indicare presso quali uffici intende percorrere la sua carriera, se cioè presso quelli direttivi o presso quali degli esecutivi; obbligarsi a raggiungere, a proprie spese, qualsiasi residenza, nel caso di riuscita nel concorso e di conseguente nomina a volontario; e dimostrare di avere mezzi sufficienti per prestare servizio gratuito per un tempo non minore di mesi diciotto, e per fornire la cauzione, qualora dichiari di voler percorrere la carriera degli Uffici demaniali esecutivi.

Con decreto Reale la durata del volontariato potrà essere ridotta a mesi dodici.

Art. 5.

Le norme ed i programmi per l'esame di concorso pei posti di volontario saranno determinati con decreto Reale.

Nel decreto, che bandirà il concorso, il numero dei posti da conferirsi sarà indicato ripartitamente per gli uffici direttivi e per ciascuna delle Amministrazioni esecutive.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno inscritti, nella qualità di volontario, nei ruoli del personale delle diverse Amministrazioni, a seconda della designazione fatta da ciascuno di essi.

Qualora per una o più Amministrazioni risulti un numero di candidati approvati superiore a quello dei posti che sono in esse disponibili, sarà data la preferenza ai candidati che abbiano riportato maggiori punti, fino al numero dei posti disponibili. I candidati, che eccedono tale numero, saranno assegnati alla Amministrazione od alle Amministrazioni in cui sono disponibili posti di volontario.

I candidati che non accettino, nel sopradetto caso, l'assegnazione ad Amministrazione diversa da quella per la quale avevano dichiarato di optare, perdono il diritto ad essere nominati volontari.

Art. 7.

I volontari, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, debbono prestare, nelle mani del Capo dell'ufficio centrale o dell'Intendente alla cui dipendenza siano destinati, il giuramento prescritto per tutti gli impiegati dello Stato.

Art. 8.

Il passaggio dei volontari ad impiego retribuito negli uffici delle Amministrazioni esecutive è regolato dalle speciali disposizioni organiche di ciascuna Amministrazione.

Per quanto riguarda gli uffici direttivi, la nomina dei volontari a Vice Segretari di 4ª classe avrà luogo in seguito ad un esame di idoneità, le cui norme verranno dettate con Decreto Reale, e che sarà indetto dal Ministero quando esso ne ravviserà l'opportunità.

Art. 9.

All'esame di idoneità saranno ammessi i volontari, che abbiano compiuto il periodo di esperimento indicato nel decreto ministeriale che indice l'esame, e che, durante il periodo medesimo, abbiano dato prova di attitudine alla carriera intrapresa e siano bene qualificati per condotta, operosità e diligenza.

Il volontario, che non sia ritenuto meritevole dell'ammissione all'esame di idoneità, per mancanza dei sopradetti requisiti, verrà immediatamente cancellato dal ruolo con decreto ministeriale.

Art. 10.

Il volontario, che non abbia riportato la dichiarazione d'idoneità al posto di Vice-Segretario in un esame, potrà essere ammesso all'esame indetto successivamente a quello in cui abbia fallito. Qualora fallisca anche nella seconda prova, sarà licenziato senz'altro con decreto ministeriale.

Art. 11.

I volontari dichiarati idonei saranno nominati Vice-Segretari di 4ª classe fino alla concorrenza del numero dei posti vacanti che il Ministero avrà deliberato di coprire.

Qualora il numero dei dichiarati idonei ecceda quello suindicato dei posti, sarà data la preferenza ai candidati che abbiano riportato maggiori punti. I candidati, che non trovino collocamento, saranno in ordine di merito nominati all'impiego retribuito man mano che il Ministero deliberi di coprire altri posti vacanti, quando però nel frattempo non fossero cancellati dal ruolo a norma dell'art. 9.

Art. 12.

L'ammissione all'alunnato per la carriera d'ordine nel Ministero e nelle Intendenze ha luogo in seguito ad esame di concorso, secondo le norme ed i programmi, che saranno stabiliti con decreto Reale.

Potranno essere ammessi al concorso i giovani che presentino documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4, nonchè il diploma di licenza dal ginnasio o dalla scuola tecnica.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà l'aspirante dichiarare di essere disposto a recarsi a proprie spese in qualunque residenza, e dimostrare di avere mezzi sufficienti per prestare servizio gratuito per non meno di mesi dodici.

Con decreto Reale potrà la durata del servizio gratuito essere ridotta a mesi sei.

Art. 13.

La metà dei posti di ufficiale di ordine di ultima classe, che il Ministero avrà deliberato di coprire e che non sia devoluta per la legge delli 8 luglio 1883, n. 1470, agli scrivani locali dell'Amministrazione militare, sarà conferita, per ragione di anzianità, agli alunni, che abbiano dato prova di attitudine, di buona condotta, operosità e diligenza.

Gli alunni, che per mancanza di tali requisiti non siano ritenuti meritevoli della nomina ad ufficiale di ordine, saranno licenziati senz'altro con decreto ministeriale.

Art. 14.

In quanto il numero degli ufficiali d'ordine e degli alunni stabilito dal ruolo organico non basta a soddisfare sia ordinarie sia straordinarie esigenze di servizio ed in quanto il Ministero non stimerà opportuno di coprire vacanze che si verificheranno nei posti di ufficiale d'ordine e di alunni da quello stesso ruolo stabiliti, sarà provveduto dai capi degli uffici centrali e provinciali con diurnisti avventizi retribuiti a cottimo, entro i limiti del fondo che sarà assegnato per ciascun ufficio e colle norme che saranno all'uopo stabilite con decreto ministeriale.

Art. 15.

Le promozioni di grado sono fatte esclusivamente per merito fra gli impiegati appartenenti alla prima classe del grado immediatamente inferiore.

Per gli Intendenti rimane però in vigore il disposto dal R. D. 18 marzo 1889, n. 5988, ed essi possono essere nominati anche fra i Primi Ragionieri delle Intendenze di finanza, ai termini del decreto ministeriale 31 agosto 1886.

Possono poi, per speciali esigenze dell'Amministrazione, essere nominati Direttori generali, Vice Direttori generali, Direttori capi di Divisione od Intendenti di finanza, anche impiegati del Ministero del Tesoro o di altre Amministrazioni dello Stato: in questi casi la nomina dovrà essere deliberata dal Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Amministrazione del Ministero delle finanze.

Art. 16.

Le promozioni di classe nello stesso grado sono fatte per anzianità e per merito, giusta le seguenti disposizioni:

a) Per la carriera amministrativa e di ragioneria:

Nel grado di Vice Segretario, la promozione dalla 4ª alla 3ª classe, e dalla 3ª alla 2ª, ha luogo esclusivamente per anzianità; dalla 2ª alla 1ª, tre quarti per anzianità ed un quarto per merito.

Nel grado di Segretario la promozione dalla 3ª alla 2ª classe ha luogo un terzo per merito e due terzi per anzianità; dalla 2ª alla 1ª, metà per merito e metà per anzianità.

Nel grado di Segretario capo la promozione dalla 3ª alla 2ª classe avviene due terzi per merito ed un terzo per anzianità, dalla 2ª alla 1ª esclusivamente per merito.

Nel grado di Direttore Capo di Divisione e d'Intendente, le promozioni dalla 2ª alla 1ª classe hanno luogo esclusivamente per anzianità.

b) Per la carriera d'ordine:

Nel grado d'Ufficiale, la promozione dalla 4ª alla 3ª classe e dalla 3ª alla 2ª, ha luogo esclusivamente per anzianità; dalla 2ª alla 1ª, tre quarti per anzianità ed un quarto per merito.

Nel grado di Archivista, la promozione dalla 4ª alla 3ª classe ha luogo un terzo per merito e due terzi per anzianità; dalla 3ª alla 2ª metà per anzianità e metà per merito; dalla 2ª alla 1ª un terzo per anzianità e due terzi per merito.

Art. 17.

Non più tardi del 15 gennaio di ciascun anno, i Direttori generali e gl'Intendenti di finanza faranno pervenire al Segretariato generale del Ministero le loro informazioni sulla capacità e sulle attitudini degli impiegati, che ebbero alla propria dipendenza nell'anno precedente.

Per gl'impiegati del Segretariato generale e della Ragioneria del Ministero, le informazioni saranno date dai rispettivi capi di Divisione.

Qualora un impiegato abbia, nell'anno precedente, prestato servizio presso più Direzioni generali, Uffici centrali od Intendenze, le informazioni sul di lui conto saranno date dal Direttore generale, dal capo dell'Ufficio centrale o dall'Intendente che lo ebbe alla sua dipendenza per più di sei mesi.

Art. 18.

Le promozioni di grado, fino al grado di Direttore capo di Divisione od Intendente, e quelle di classe per la parte riservata al merito, saranno fatte, per ciascun grado e per ciascuna classe, in base ad una lista di merito, la quale sarà compilata con le seguenti norme.

Art. 19.

Per ogni Direzione generale, il Direttore generale, il Vice-Direttore generale ed il Direttore capo di Divisione, dal quale direttamente dipende l'impiegato, riuniti in collegio, compileranno, nella seconda metà di gennaio di ciascun anno, gli elenchi degli impiegati della carriera amministrativa, fino al grado di Segretario Capo compreso, e degli impiegati della carriera d'ordine da promuoversi per merito alla classe superiore, nonchè gli elenchi degli impiegati della prima classe di ogni grado da promuoversi al grado superiore.

Per gli impiegati addetti al Segretariato generale ed alla Ragioneria del Ministero, la designazione di quelli da promuoversi per merito da classe a classe, o da grado a grado, sarà fatta dal Sotto Segretario di Stato, sulla proposta dei rispettivi Direttori capi di divisione

Per il personale addetto alle Intendenze di finanza, gli elenchi saranno formati nella detta epoca, per gli impiegati amministrativi di grado inferiore a quello di Segretario e per tutti gl'impiegati della carriera d'ordine, dal Consiglio d'Intendenza; pei Segretari, dall'Intendente e dal Segretario capo; pei Segretari capi, dal Segretariato generale del Ministero, in base alle informazioni annuali date sul loro conto da tutti i Direttori generali od Intendenti di finanza che li ebbero alla propria dipendenza, nonchè a tutti gli altri elementi speciali, che possano concorrere alla formazione del giudizio.

Art. 20.

Gli elenchi, formati come all'articolo precedente, saranno trasmessi con relazione motivata, non più tardi del 1° febbraio, al Segretario generale del Ministero, e da questo sottoposti al Consiglio d'Ammi-

nistrazione insieme colle note informative annuali degli impiegati e con tutti gli altri elementi di giudizio che si abbiano sul conto di ciascuno impiegato.

Qualunque impiegato potrà indirizzare al Consiglio di Amministrazione del Ministero istante, ricorsi o memorie, a garanzia de' propri interessi. Tali documenti saranno trasmessi, dai Capi degli Uffici centrali o provinciali, al Segretariato generale del Ministero, che curerà di presentarli, debitamente istruiti, al Consiglio d'Amministrazione.

Art. 21.

Il Consiglio d'Amministrazione, in base ai documenti forniti gli ed alle eventuali istanze o memorie degli interessati, compilerà le liste definitive degli impiegati di ciascun grado meritevoli della promozione per merito alla classe superiore e di quelli della prima classe di ciascun grado da promuoverai al grado superiore.

Tali liste saranno approvate con decreto ministeriale, che dovrà essere registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nel bollettino ufficiale del personale dei Ministeri delle finanze e del tesoro.

Art. 22.

Le liste di merito sono soggette ad annuale revisione, nel senso che potranno esservi inscritti impiegati, che non vi furono compresi nell'anno precedente, od eliminati impiegati che vi erano stati inscritti.

Però, gli impiegati che siano riconosciuti meritevoli della promozione per merito, sia di classe, sia di grado, nell'annuale revisione delle liste, saranno inscritti dopo tutti quelli che già vi si trovano compresi, anche quando vantino una maggiore anzianità nella stessa classe o nello stesso grado.

Art. 23.

All'infuori della revisione ordinaria potrà, anche nel corso dell'anno, essere cancellato dalla lista per le promozioni di merito l'impiegato, che siasi reso indegno di esservi mantenuto.

La radiazione, udito il Consiglio d'Amministrazione del Ministero, sarà ordinata con decreto ministeriale, che dovrà essere registrato e pubblicato come all'art. 21.

Art. 24.

Dalla promozione per anzianità potrà essere temporaneamente escluso l'impiegato, che non abbia dato sufficienti prove di operosità e diligenza, o non sia bene qualificato per condotta morale o disciplina.

La esclusione e la durata di essa saranno determinate con decreto ministeriale, udito il Consiglio d'Amministrazione del Ministero.

Art. 25.

Gli impiegati inscritti nelle liste di merito per la promozione di grado, fino a quello di Segretario capo, saranno, a misura che giunga il loro turno di classifica, nominati ed assegnati in servizio di qualsiasi degli uffici centrali del Ministero o delle Intendenze di finanza, dove siano disponibili posti di quel grado.

Per la nomina a Direttore capo di Divisione o ad Intendente, salvo il disposto dal 2° e 3° comma dell'art. 15, sarà in facoltà del Ministro di non attenersi all'ordine di graduatoria stabilito dalla lista di merito.

Art. 26.

Gli impiegati di grado inferiore a Segretario capo e ad Archivista, per ottenere una promozione, dovranno avere servito, almeno per due anni, nel grado e nella classe immediatamente inferiore.

Qualora resti disponibile un posto nel grado o nella classe immediatamente superiore, e non siavi alcun impiegato che abbia raggiunta la detta anzianità, quegli, che vi sarà destinato, potrà assumerne la reggenza, ma non ne avrà il grado, la classe e l'integrale stipendio, se non abbia raggiunto quel termine.

Potrà, però, essere concesso al reggente, con decreto ministeriale, un aumento di stipendio non eccedente la metà dello aumento spettante al grado od alla classe superiore.

Art. 27.

L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina ad un grado o ad una classe; a parità di data, da quella della nomina al grado od alla classe inferiore. Però, nei casi di nomina previsti dal terzo comma dell'art. 15, l'anzianità decorrerà dal giorno in cui i funzionari nominati ebbero stipendio uguale a quello del grado a cui fanno passaggio.

Art. 28.

Nel computo dell'anzianità, rispetto al diritto di avanzamento, sarà dedotto:

1° il tempo durante il quale l'impiegato sarà stato sospeso dalle sue funzioni senza che sia stato riabilitato da un decreto posteriore;

2° il tempo che avrà passato in aspettativa per motivi di famiglia, salvo che l'aspettativa a questo titolo siagli stata concessa per metterlo in grado di adempiere il servizio militare.

Art. 29.

L'impiegato, che sia stato collocato a riposo, o dispensato dal servizio, o di cui siano state accettate le dimissioni, potrà essere riammesso nello stesso grado e nella stessa classe che già occupava, ma perderà l'anzianità che vi aveva acquistata, e sarà perciò collocato nel ruolo al posto spettantegli in base alla data del decreto di riammissione.

Art. 30.

Le funzioni di ogni grado sono personali ed, oltre alle incompatibilità stabilite dalle leggi vigenti, sono incompatibili con quelle di membro delle Commissioni comunali per le liste elettorali, Sindaco o membro della Giunta comunale; con qualsiasi impiego retribuito, sia pubblico che privato; nonchè coll'esercizio di qualsiasi professione o ramo di industria o commercio.

Art. 31.

Presso il Segretariato generale del Ministero sarà tenuto un registro del personale degli uffici direttivi e vi saranno notate tutte le disposizioni concernenti gli impiegati.

TITOLO II.

Ordinamento del Ministero.

Art. 32.

Spetta al Ministero la suprema direzione e vigilanza di tutti i servizi dell'Amministrazione finanziaria, e di tutti gli uffici direttivi ed esecutivi provinciali. Il personale di ragioneria delle Intendenze di finanza è all'immediata dipendenza dell'Intendente e sotto l'alta direzione e vigilanza del Ministero del Tesoro.

Art. 33.

Il personale addetto al Ministero si ripartisce in uffici distinti, chiamati Divisioni, e la riunione di detti uffici, sotto la direzione di un capo, costituisce una Direzione generale.

La costituzione delle Divisioni è determinata con decreto ministeriale; quella delle Direzioni generali con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri.

Art. 34.

Il Segretariato generale del Ministero è posto alla immediata dipendenza del Sotto Segretario di Stato, e ne fanno parte la Divisione del personale e la Ragioneria del Ministero.

È aggregato al Segretariato generale l'Ufficio tecnico centrale di finanza.

Art. 35.

Presso il Ministero non potranno essere destinati in missione impiegati appartenenti a qualsiasi altro ufficio dell'Amministrazione finanziaria se non mediante motivato decreto, firmato personalmente dal Ministro, da registrarsi alla Corte dei conti, e per un tempo che per ciascun impiegato non ecceda nell'esercizio finanziario il termine di mesi tre.

Gli impiegati in missione continueranno a godere, salvo la indennità di missione, lo stipendio assegnato all'effettivo loro posto, nel quale non saranno rimpiazzati.

Eccezionalmente potranno, però, essere applicati al Ministero impiegati addetti ad altri uffici dell'Amministrazione finanziaria anche per un tempo maggiore di tre mesi ma non eccedente nove mesi, quando nel decreto firmato personalmente dal Ministro e da registrarsi alla Corte dei conti sia stabilito che nulla sarà ad essi corrisposto a titolo di gratificazione e che la indennità di missione sarà

ridotto, dopo il primo mese, ad una somma non maggiore del quarto di quella stabilita dal R. decreto 14 settembre 1862, n. 840.

Potrà derogarsi alle disposizioni di questo articolo per incarichi temporanei da compiersi sotto la immediata personale dipendenza del Ministro o del Sotto Segretario di Stato.

Art. 36.

I Direttori generali firmano pel Ministro ed esercitano in di lui nome le attribuzioni che gli sono proprie, per gli affari che rientrano nella competenza dell'Amministrazione alla quale soprantendono.

Sono però riservati esclusivamente all'approvazione ed alla firma del Ministro, od in sua vece, quando disposizioni speciali non esigano la firma personale del Ministro, a quella del Sotto Segretario di Stato:

1° le circolari per interpretazioni di leggi e regolamenti;

2° le istruzioni generali di servizio, e in genere tutti gli atti coi quali si modificano disposizioni vigenti di ordine generale;

3° i rescritti con cui si deferiscono all'esame del Consiglio di Stato affari di pubblica amministrazione;

4° le lettere dirette all'Avvocatura generale erariale, o alle Avvocature erariali distrettuali, per tutte le cause o contestazioni di maggiore rilievo, nonchè i provvedimenti che si devono prendere per la definizione di controversie, le quali abbiano una speciale importanza, o per l'onere che ne deriva all'Erario o per le questioni di massima che involgono;

5° i decreti coi quali si aprono concorsi, o si indicono esami di idoneità pel conferimento di impieghi di qualsiasi natura, nonchè quelli di composizione delle Commissioni esaminatrici;

6° i decreti di nomina, di dispensa dal servizio, di riposo, di destituzione ecc. per tutti gli impiegati, pei quali, secondo le norme in vigore, non occorre un Regio decreto;

7° i decreti di trasferimento di tutti gli impiegati che sono preposti alla direzione di un ufficio;

8° i decreti di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, per qualsiasi tempo;

9° i decreti di sospensione dal solo stipendio di impiegati addetti all'Amministrazione centrale ed agli uffici direttivi provinciali e degli impiegati di ogni grado degli uffici finanziari esecutivi, quando la durata della sospensione debba essere maggiore di quindici giorni nei primi casi, e di un mese nel secondo;

10° le risoluzioni per destinare temporaneamente in provincia impiegati dell'Amministrazione centrale;

11° i decreti di concessione di gratificazioni, di sussidi e di compensi, di qualunque natura, ad impiegati dell'Amministrazione centrale.

Art. 37.

Per gli affari di grave importanza gli ordini del Ministro o del Sotto Segretario di Stato saranno dati per iscritto, sopra relazione dei capi di servizio.

Art. 38.

Presso il Ministero è instituito un Consiglio di Amministrazione.

Lo presiede il Ministro, od in sua vece il Sotto Segretario di Stato.

Lo compongono il Sotto Segretario di Stato, i Direttori generali od in loro vece i Vice Direttori generali, il Direttore capo di divisione amministrativo del Segretariato generale ed il Direttore dell'ufficio tecnico centrale di finanza.

Adempie le funzioni di Segretario un funzionario designato dal Ministro, di grado non inferiore a Segretario.

Il Consiglio si raduna, di regola, una volta la settimana ed ogni altra volta che il Ministro od in sua vece il Sotto Segretario di Stato lo reputino opportuno.

Art. 39.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione:

1° deliberare le liste degli impiegati da promuoversi per merito, a norma dell'art. 21;

2° dar parere circa la radiazione dalle predette liste, e la temporanea sospensione degli avanzamenti per anzianità, a norma degli articoli 23 e 24;

3° dar parere circa la revoca dal servizio e la destituzione degli impiegati, a norma dell'art. 65;

4° dar parere circa i trasferimenti dall'Amministrazione centrale agli uffici provinciali di funzionari che godano le indennità assegnate con l'art. 7 della legge 7 luglio 1876, n. 3212;

5° dar parere sui tramutamenti, dagli uffici provinciali agli uffici centrali e viceversa, dei funzionari aventi grado non inferiore a quello di Segretario capo;

6° discutere su progetti di legge e regolamenti, non che su provvedimenti d'ordine generale e di massima, concernenti sia il servizio, sia la carriera e la disciplina del personale di tutta l'Amministrazione dipendente dal Ministero delle finanze;

7° prendere accordi circa le relazioni fra i vari servizi e circa il disbrigo di affari che richiedano l'intervento di uffici dipendenti da due o più Direzioni generali;

8° dar parere su tutti gli altri affari, sui quali ne venga richiesto dal Ministro.

Art. 40.

Con decreto ministeriale, i Direttori generali, i Vice Direttori generali e i capi Divisione potranno essere incaricati di ispezioni straordinarie in qualsiasi ufficio dell'Amministrazione dipendente dal Ministero delle finanze.

TITOLO III.

Ordinamento delle Intendenze.

Art. 41.

Le Intendenze di finanza esercitano nel territorio della rispettiva provincia le seguenti attribuzioni:

a) amministrano i beni patrimoniali immobili dello Stato, eccettuati quelli assegnati ad un servizio governativo dipendente da un Ministero diverso da quello di finanza, ed amministrano e tutelano anche quelli del demanio pubblico, in quanto dipendono dal Ministero delle finanze, salvo le competenze degli altri Ministeri;

b) amministrano ed hanno in tutela i beni mobili, i diritti e le rendite di ogni natura appartenenti al demanio dello Stato o da esso amministrati, compresi i beni assegnati al fondo per il culto, ai termini dell'art. 2 della legge 15 agosto 1867, e compresi anche i fitti che possono ritrarsi da una porzione qualunque degli immobili addetti ad uso governativo;

c) invigilano, ed in quanto non sia attribuito a speciali uffici provvedono all'applicazione e riscossione di ogni tributo o provento;

d) prendono cura di qualunque cespite di rendita che potrà essere alle Intendenze affidato non solo dal Ministero delle finanze, ma da altri Ministeri di concerto col medesimo.

Art. 42.

L'amministrazione dei beni, diritti e rendite del demanio e del fondo per il culto, sarà esercitata dalle Intendenze nei propri uffici ove saranno gli inventari ed i campioni dei debitori; esse potranno valersi del metodo delle affittanze e delle gestioni economiche, secondo le disposizioni del Ministero.

L'Intendente potrà, occorrendo, delegare affari di questa amministrazione ai dipendenti uffici, alle Sottoprefetture e ad altre autorità amministrative, sotto la propria responsabilità. Egli provvederà alle riscossioni mediante ruoli da spedirsi ai dipendenti uffici contabili, e disporrà, a termini di legge, le misure coercitive contro i debitori morosi. Terrà però distinte le gestioni e tutti gli atti e conti relativi, a seconda che i beni appartengano al demanio, o al fondo per il culto, o ad altri enti.

Art. 43.

Le Intendenze curano in generale l'esaurimento degli atti amministrativi e giudiziali riguardanti le contravvenzioni alle leggi finanziarie, in quanto speciali disposizioni non li affidino ad altri uffici.

Art. 44.

Salvo quanto sia disposto da speciali regolamenti approvati con Decreto Reale, l'Intendenza esercita la direzione e la vigilanza sul-

l'andamento dei servizi in tutti gli uffici esecutivi della provincia, ed il potere disciplinare su tutti gli impiegati che vi sono addetti.

Art. 45.

L'Intendente ha facoltà di fare eseguire verificazioni, revisioni, inchieste ed ispezioni presso tutti gli uffici della provincia che da lui dipendono, salvo l'osservanza di speciali disposizioni.

In casi di urgenza potrà fare eseguire verificazioni ed ispezioni anche da impiegati addetti alla Intendenza.

Al Primo Ragioniere però non potranno essere affidati incarichi estranei al suo ufficio o missioni fuori della residenza, senza il preventivo assenso del Ministero del Tesoro.

Art. 46.

Ogni Intendenza ha: una parte amministrativa, alla quale sono attribuiti tutti gli affari, che non si riferiscono alla contabilità, e che può essere divisa in riparti diretti dal Segretario capo o da Segretari; una Ragioneria a capo della quale è il Primo Ragioniere; ed un ufficio di ordine, comune alla parte amministrativa ed alla ragioneria, con a capo uno o più Archivisti.

Art. 47.

La Ragioneria tratta gli affari ed eseguisce i lavori puramente contabili, ai termini delle prescrizioni contenute nella legge di contabilità e nel relativo regolamento. Essa

a) tiene le scritture principali e secondarie del patrimonio immobile e mobile, delle entrate amministrate dalla Intendenza, e di quelle spese che sono inerenti alla sua amministrazione, nonchè i conti correnti per ciascun debitore, sia contabile o no, osservando le forme e i modi che sono in uso e che saranno prescritti;

b) accerta lo stato della gestione di tutti i contabili dipendenti, e si assicura dell'esattezza dei medesimi nel rendere i conti;

c) rivede i libri e registri e conti di gestione presentati dai contabili per riconoscere la regolarità delle operazioni, salvo quanto è riservato alle Direzioni generali;

d) comunica alle sezioni amministrative le notizie che possono occorrere per riscuotere crediti od assicurare i diritti delle finanze;

e) liquida le spese per i servizi attribuiti all'Intendenza, richiede i mandati a disposizione ed i mandati di anticipazione e promuove a favore dei creditori la spedizione dei mandati di pagamento riservati all'Amministrazione centrale;

f) tiene un registro delle cauzioni degli impiegati e dei contraenti e ne custodisce i documenti;

g) esamina e custodisce gli atti di consegna nel cambiamento dei contabili, e gli atti delle verificazioni di cassa;

h) compila gli stati periodici da trasmettersi al Ministero, le situazioni contabili delle entrate, i riepiloghi dei ruoli d'imposta passati in riscossione, i prospetti di spese, le variazioni dell'inventario e tutti gli altri stati inerenti alla Ragioneria;

i) dispone il pagamento degli stipendi, delle pensioni e delle altre spese fisse debitamente iscritte nei registri dell'Intendenza, e di qualsiasi altro titolo d'esito regolarmente emesso dalle Amministrazioni competenti, e ne tiene le relative scritture;

j) tiene i libri delle contabilità speciali e di controllo delle operazioni del tesoriere; compila e trasmette alle rispettive Amministrazioni centrali le dimostrazioni periodiche e le contabilità riguardanti il servizio del Tesoro, secondo le prescrizioni dei regolamenti e delle istruzioni in vigore.

Art. 48.

Il ricevimento, la custodia e la somministrazione della carta bollata, delle marche da bollo, dei bollettari, registri, libri ed altri stampati, dei piombi, lamine, tanaglie, sigilli e simili utensili e materiali occorrenti al servizio d'Intendenza e dei dipendenti uffici sono affidati ad un impiegato, cui sarà attribuito l'incarico di economo, osservate le discipline del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e sotto il controllo del Primo Ragioniere.

Nei detti materiali sono compresi anche quelli acquistati pei bisogni dell'Intendenza, col fondo delle spese d'ufficio.

Art. 49.

La direzione degli affari spetta all'Intendente, il quale è responsabile del buon andamento di tutti i rami d'amministrazione. In caso di vacanza o d'impedimento sarà sostituito dal Segretario capo.

Art. 50.

L'Intendente viene immesso in servizio dal Prefetto della provincia, ed immette in servizio, o direttamente, o per mezzo di delegazione tutti gl'impiegati ed agenti destinati alla sua dipendenza tranne i casi, ne' quali speciali disposizioni richiedano che l'immissione si accia dal Prefetto o dal Sottoprefetto.

Per tali delegazioni si varrà degli Ispettori o del capo dell'ufficio al quale sarà destinato l'impiegato.

Le immissioni in servizio degli impiegati ed ogni cambiamento dei medesimi dovranno notificarsi tosto al Capo dell'ufficio ed all'Ispettore, cui compete la sorveglianza, salve le speciali disposizioni vigenti per la guardia di finanza.

Art. 51.

L'Intendente deve ricorrere al Prefetto in ogni caso in cui richieggasi l'uso della forza pubblica, ed informarlo circa i fatti e le disposizioni che potessero interessare l'ordine pubblico.

Fa al Ministro, per mezzo del Prefetto, le proposte di onorificenze e ricompense riguardanti persone che non sono alla sua dipendenza.

Art. 52.

L'Intendente, sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, tiene gli incanti pubblici, le licitazioni e conduce le trattative private; stipula i contratti in tutti gli affari, pei quali non si richiegga l'avviso del Consiglio di Stato, o pei quali sia stato previamente delegato dal Ministero.

Art. 53.

L'Intendente approva per una durata non maggiore di quattro anni i contratti d'affitto di locali ad uso d'ufficio, caserma, posti di guardia, magazzini o per altro bisogno del servizio, quando la pigione non superi lire 2000 annue.

Approva i contratti stipulati negli uffici esecutivi per fitti attivi, vendita od appalti, quando l'ammontare del contratto non superi la somma di L. 8000; nonchè i contratti stipulati negli uffici medesimi per opere o restauri ai fabbricati demaniali, quando l'ammontare dei lavori da eseguirsi non superi L. 2000.

Art. 54.

L'Intendente provvede alla riparazione dei mobili, attrezzi e simili, quando la spesa non superi L. 100 e non siano già state spese nell'anno in questo modo e sullo stesso capitolo del bilancio oltre L. 500, semprechè per determinate categorie d'oggetti non sia provveduto diversamente dal Ministero.

Art. 55.

L'Intendente fa acquistare gli oggetti di servizio, fa eseguire trasporti, invia messi, in generale provvede ai piccoli e urgenti servizi che per loro natura deggiono farsi ad economia, quando la spesa non superi L. 200 e non si tratti di servizi pei quali già vi siano altri contratti, o pei quali sia stato provveduto dal Ministero, e salva pure l'osservanza dei regolamenti sulle spese da farsi ad economia.

Art. 56.

L'Intendente può disporre e fare soltanto quei pagamenti pei quali ricevette mandati a disposizione o fondi d'anticipazione, osservate le norme di contabilità. In ogni altro caso richiederà alla competente Amministrazione centrale l'emissione del mandato, giustificando la richiesta.

Per le spese del proprio ufficio, che non siano inscritte in ruoli di spese fisse, provvede con buoni su mandato a disposizione per quelle che non eccedano lire 200 e richiede per le altre la emissione di mandati diretti.

Dell'erogazione delle somme poste a sua disposizione rende conto al Ministero colle norme stabilite dal regolamento di contabilità. In caso di cessazione dell'Intendente dall'ufficio, saranno consegnati i fondi avanzati ed i materiali tuttora sussistenti al successore, che gliene rilascierà quietanza.

Finchè i capi delle Dogane sono forniti di apposite indennità per

le spese d'ufficio, non sarà assegnata per questo titolo alcuna somma all'Intendente.

Art. 57.

L'Intendente provvede, sotto la sua responsabilità, alla gestione dei fondi assegnatigli per spese del suo ufficio, di quelli datigli in anticipazione ed alla custodia degli effetti di valore in generale, che pervengano all'ufficio per qualsiasi ragione.

Le fatture di spesa e le ricevute dovranno essere liquidate dalla Ragioneria e vidimate dal Primo Ragioniere, al quale, ove egli lo richieda, dovranno essere comunicati gli atti e documenti che si riferiscono alla spesa. La responsabilità dell'Intendente, rispetto ai fondi a lui assegnati, si estende non solo alla regolarità della erogazione, ma anche alla giustificazione della necessità della spesa, sicchè dovrà rispondere del proprio, non solo per le spese irregolari, ma anche per le superflue od eccessive.

Art. 58.

Presso ogni Intendenza è costituito un Consiglio, composto dell'Intendente, del Segretario capo e del Segretario più anziano.

Però, quando si tratti delle materie di cui ai numeri 1 e 4 del seguente articolo 59, relativamente al personale amministrativo di grado inferiore a quello di Segretario, in luogo del Segretario più anziano, farà parte del Consiglio d'Intendenza il Segretario, dal quale direttamente dipende l'impiegato interessato.

Il Segretario capo redige un verbale sommario delle opinioni manifestate e delle proposte fatte dal Consiglio.

Il Consiglio si raduna, di regola, due volte al mese ed ogniqualvolta l'Intendente lo reputi opportuno.

Art. 59.

Spetta al Consiglio d'Intendenza:

1° fare la designazione degli impiegati amministrativi e d'ordine promovibili per merito a norma dell'art. 19;

2° discutere intorno agli affari di maggiore importanza o d'interesse comune a più di un riparto;

3° dar parere sui progetti di contratti, la cui approvazione è riservata all'Intendente;

4° dar parere circa le misure disciplinari concernenti il personale amministrativo e di ordine;

5° dar parere circa le nomine, che all'Intendente spetta di fare o di provocare, di membri di Commissioni.

Art. 60.

Agli effetti del precedente art. 32, l'Intendente di finanza, nei provvedimenti riguardanti il personale di ragioneria, si attiene alle norme ed istruzioni del Ministero del tesoro.

TITOLO IV.

Delle pene disciplinari

Art. 61.

Le pene disciplinari che possono essere applicate agli impiegati dipendenti dal Ministero delle finanze, salve le disposizioni dei regolamenti speciali, sono:

1° la censura;

2° la sospensione;

3° la revoca;

4° la destituzione.

Art. 62.

La censura consiste in una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa e si dà per iscritto dal Direttore generale o dal capo dell'Ufficio centrale, o dall'Intendente, da cui immediatamente dipende l'impiegato.

Essa deve essere annotata sullo stato di servizio, al quale effetto dovrà esserne data partecipazione, dalle autorità provinciali che l'hanno applicata, al Segretariato generale del Ministero.

Art. 63.

La sospensione può essere soltanto dallo stipendio, in tutto o in parte, ovvero dalle funzioni e dallo stipendio, e quest'ultima può avere durata determinata od indeterminata.

La sospensione dal solo godimento dello stipendio, in tutto od in parte, non può eccedere la durata di mesi due, ed è ordinata con decreto del Ministro quando ecceda giorni quindici, salvo il disposto dall'art. 36, n. 9. Fino alla durata di giorni quindici può essere ordinata con decreto del capo dell'Ufficio centrale, o dell'Intendente da cui direttamente dipende il funzionario.

La sospensione dalle funzioni e dallo stipendio è pronunciata sempre con decreto del Ministro, e non può eccedere la durata di mesi quattro.

Può essere a tempo indeterminato, quando sia motivata da un fatto che debba formare materia di indagini o d'ispezioni in via amministrativa, o che dia luogo a giudizio penale.

Art. 64.

Le cause, per le quali s'incorrerà nella censura, e, nei casi più gravi o di recidiva, nella sospensione, sono:

1° La negligenza nel servizio e la inosservanza dell'orario o della disciplina;

2° La arbitraria assenza dall'ufficio o dalla residenza;

3° La violazione del segreto imposto negli affari d'ufficio;

4° La disapprovazione, in luogo o forma pubblica, degli atti dei superiori o dell'Amministrazione, alla quale l'impiegato appartiene;

5° I debiti contratti verso i dipendenti, o persone sottoposte alla vigilanza del funzionario;

6° La condotta morale riprovevole;

7° La condanna giudiziaria penale, quando il fatto che la produsse non sia tale da provocare la dispensa o la destituzione dall'impiego.

Art. 65.

La revoca e la destituzione dall'impiego sono pronunziate udito il parere del Consiglio d'Amministrazione del Ministero, con decreto Reale, o con decreto del Ministro, quando trattisi di impiegati di nomina ministeriale, salvo l'osservanza dell'art. 32 della legge 14 aprile 1864 n. 1731, serie 1ª, e dell'art. 1° del R. decreto 25 aprile 1876 n. 3289.

Art. 66.

La revoca dall'impiego può aver luogo per le seguenti cause:

1° la persistenza o una maggiore gravità delle cause di cui allo art. 63;

2° la propalazione dei dolosa provvedimenti dati, o delle informazioni ricevute, circa gli affari d'ufficio;

3° la dolosa mancanza di riserva che porti altrui pregiudizio;

4° l'abuso commesso nello esercizio ed a causa delle proprie funzioni, a danno di privati, quand'anche non ne sia derivato danno all'Erario;

5° la pubblica manifestazione di opinioni contrarie alle leggi fondamentali dello Stato, od irriverenti al Re, alla famiglia Reale, ed alle Camere legislative;

6° la condanna giudiziaria penale, quando il fatto che la produsse sia ritenuto tale da rendere incompatibile la ulteriore appartenenza dello impiegato all'Amministrazione.

Art. 67.

La destituzione dallo impiego può essere ordinata pei seguenti motivi:

1° la recidività o la maggiore gravità delle cause di cui all'articolo 66:

2° l'accettazione di doni o la partecipazione di lucri sperati da chi ha interesse alla risoluzione di un affare o dai suoi mandanti;

3° il peculato, e l'alterazione o falsificazione di registri, atti o strumenti d'ufficio, anche quando non sia intervenuta sentenza di condanna giudiziaria;

4° la condanna giudiziaria penale per reato di falso, furto, corruzione, concussione o malversazione.

Art. 68.

L'impiegato che alla scadenza del congedo accordatogli non si ripresenti, dopo diffida, ad assumere servizio, è considerato senz'altro come dimissionario.

Sarà pure considerato come dimissionario l'impiegato che, in caso di trasferimento da una ad altra residenza, non si presenti, dopo dif-

fido, alla nuova sede assegnatagli entro il termine prefisso o prorogato.

TITOLO V.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 69.

Saranno approvate le istruzioni per la esecuzione del presente regolamento con decreto ministeriale di concerto col Ministro del Tesoro, in quanto riguardino la Ragioneria delle Intendenze e le attribuzioni degli Intendenti.

Art. 70.

Ogni disposizione, diversa o contraria a quelle contenute nel presente regolamento, è abrogata.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
P. BOSELLI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro odierno decreto, col quale è stabilito un nuovo organico del personale amministrativo e di ordine del Ministero e delle Intendenze di Finanza e dell'Amministrazione esterna del Catasto, nonchè del personale di Ragioneria del Ministero e dell'Amministrazione anzidetta;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il reparto del personale amministrativo e di ordine fra le Intendenze di Finanza e quello del personale amministrativo, di ordine e di ragioneria fra le Ispezioni Compartimentali del Catasto, sono approvati in conformità delle tabelle *A* e *B*, annesse al presente decreto, e viste, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 14 novembre 1894.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

TABELLA *A*.

REPARTO *del personale amministrativo e d'ordine fra le Intendenze di finanza.*

Num.	INTENDENZE DI FINANZA — SEDE	Classe	Intendenti	Segretari Capi	Segretari	Vice Segretari	Archivisti	Ufficiali d'ordine
1	Alessandria	II.	1	1	5	11	1	8
2	Ancona	III.	1	1	2	6	1	6
3	Aquila	III.	1	1	4	7	1	6
4	Arezzo	IV.	1	1	2	3	1	3
5	Ascoli Piceno	IV.	1	1	2	4	1	4
6	Avellino	III.	1	1	4	9	1	6
7	Bari	II.	1	1	4	10	1	7
8	Belluno	IV.	1	1	2	3	1	3
9	Benevento	IV.	1	1	2	6	1	5
10	Bergamo	III.	1	1	2	5	1	4
11	Bologna	I.	1	1	3	6	1	5
12	Brescia	II.	1	1	3	4	1	4
13	Cagliari	II.	1	1	6	12	2	9
14	Caltanissetta	IV.	1	1	3	6	1	4
15	Campobasso	III.	1	1	3	8	1	6
16	Caserta	II.	1	1	6	15	2	10
17	Catania	II.	1	1	5	12	2	9
18	Catanzaro	III.	1	1	4	11	1	8
19	Chieti	III.	1	1	2	6	1	4
20	Como	II.	1	1	3	6	1	5
21	Cosenza	III.	1	1	4	10	1	5
22	Cremona	III.	1	1	2	4	1	3
23	Cuneo	II.	1	1	4	7	1	6
24	Ferrara	IV.	1	1	2	2	1	3
25	Firenze	I.	1	1	6	10	2	9
26	Foggia	III.	1	1	3	10	1	5
27	Forlì	IV.	1	1	3	3	1	3
28	Genova	I.	1	1	6	14	2	11
29	Girgenti	III.	1	1	4	10	1	5
30	Grosseto	IV.	1	1	2	2	1	3
31	Lecce	II.	1	1	4	9	1	9
32	Livorno	III.	1	1	2	3	1	3
33	Lucca	IV.	1	1	2	2	1	3
34	Macerata	IV.	1	1	3	4	1	4
35	Mantova	III.	1	1	3	4	1	4
36	Massa Carrara	IV.	1	1	2	3	1	3
37	Messina	II.	1	1	5	12	2	9
38	Milano	I.	1	1	5	10	2	10
39	Modena	III.	1	1	2	3	1	2
40	Napoli	I.	1	2	10	21	3	16
41	Novara	II.	1	1	4	7	1	7
42	Padova	III.	1	1	3	5	1	5
43	Palermo	I.	1	2	9	20	3	14
44	Parma	III	1	1	2	5	1	4
45	Pavia	III.	1	1	3	7	1	5
46	Perugia	II.	1	1	4	10	1	7
47	Pesaro Urbino	IV.	1	1	2	3	1	3
48	Piacenza	IV.	1	1	2	3	1	3
49	Pisa	IV.	1	1	2	4	1	3
50	Porto Maurizio	IV.	1	1	2	3	1	3
51	Potenza	II.	1	1	5	14	1	10
52	Ravenna	IV.	1	1	2	3	1	3
53	Reggio Calabria	III.	1	1	4	11	1	7
54	Reggio Emilia	IV.	1	1	2	2	1	2
55	Roma	I.	1	1	9	17	2	10
56	Rovigo	IV.	1	1	2	3	1	3
57	Salerno	II.	1	1	5	13	1	9
58	Sassari	III.	1	1	4	8	1	6
59	Siena	IV.	1	1	2	2	1	3
60	Siracusa	III.	1	1	3	7	1	4
61	Sondrio	IV.	1	1	2	3	1	2
62	Teramo	IV.	1	1	3	4	1	4
63	Torino	I.	1	1	8	17	2	13
64	Trapani	IV.	1	1	3	5	1	4
65	Treviso	III.	1	1	2	5	1	4
66	Udine	II.	1	1	3	9	1	6
67	Venezia	I.	1	1	4	8	1	6
68	Verona	II.	1	1	3	6	1	5
69	Vicenza	III.	1	1	3	5	1	4
	Totali		69	71	243	502	82	391

Visto; d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze
P. BOSELLI.

TABELLA B.

REPARTO *del personale amministrativo, di ragioneria e d'ordine fra le Ispezioni compartimentali del Catasto.*

Ispezioni compartimentali — Numero	Sede	Segretari Capi amministrativi	Segretari amministrativi	Segretari di Ragioneria	Vice Segretari amministrativi	Vice Segretari di Ragioneria	Archivisti	Ufficiali d'ordine
1	Firenze	»	1	1	»	1	1	3
2	Milano	»	1	1	3	1	»	»
3	Napoli	»	1	1	»	2	1	1
4	Torino	1	»	1	1	3	»	2
5	Venezia	»	1	1	2	1	»	2
		1	4	5	6	8	2	8

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
P. BOSELLI.

Il Numero **480** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 30 dicembre 1892, n. 783, relativo all'ordinamento degli Uffici e del personale tecnico di finanza;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le Finanze;

In seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale tecnico di finanza è stabilito in conformità dell'annessa tabella *A*, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze.

Art. 2.

Col personale, di cui all'articolo precedente, resta costituito, per provvedere ai servizi d'indole tecnica, che interessano l'Amministrazione finanziaria di una o più provincie, nei capiluoghi indicati nell'annessa tabella *B*, un Ufficio tecnico dipendente dal Ministero e sottoposto gerarchicamente all'Intendente di finanza, che risiede nello stesso capoluogo.

Art. 3.

Presso le Intendenze delle provincie, nelle quali non abbia sede l'Ufficio tecnico, potrà, qualora se ne riconosca la convenienza, venire distaccato del personale tecnico per attendere ai servizi locali, colle norme che saranno stabilite con decreto ministeriale.

Art. 4.

Agli effetti delle tasse di fabbricazione e della tassa di vendita sugli spiriti, i contribuenti potranno presentare le loro domande, denuncie e dichiarazioni, o direttamente all'Ufficio tecnico, com'è prescritto dalle disposizioni vigenti, od alle Intendenze di finanza, o ad altri Uffici da designarsi, i quali faranno tosto, anche in via telegrafica ove occorra, le necessarie comunicazioni all'Ufficio tecnico pei richiesti provvedimenti.

Nel caso di opifici situati a notevole distanza dalla sede dell'Ufficio tecnico, l'Amministrazione potrà delegare ad un Ufficio più vicino alcune delle attribuzioni dell'Ufficio tecnico.

Art. 5.

Gli impiegati, attualmente in organico o fuori organico, che non possano essere compresi nel nuovo ruolo per riduzione di posti, verranno collocati in disponibilità.

Quelli, poi, che saranno nominati a posto cui va annesso stipendio minore di quello onde sono attualmente provvisti, conserveranno la differenza a titolo di assegno personale.

Art. 6.

A tutti gli impiegati collocati in disponibilità od assegnati a posto diverso dall'attuale, giusta l'articolo precedente, saranno applicate le disposizioni, di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8 dell'altro Nostro odierno decreto relativo al personale amministrativo e di ordine del Ministero e delle Intendenze di Finanza, nonchè a quello di Ragioneria del Ministero medesimo.

Art. 7.

I posti di ingegnere e di aiutante negli Uffici tecnici di Finanza saranno conferiti, per esami di concorso, a giovani che non superino il 30° anno di età ed abbiano riportato rispettivamente la laurea di ingegnere in una Scuola di applicazione, od il diploma di geometra in uno Istituto tecnico dello Stato.

Art. 8.

In via transitoria potranno essere nominati:

come ingegneri, i vincitori del concorso indetto col decreto ministeriale del 10 agosto 1893 e gli ingegneri che si trovano già in ruolo nella categoria dei geometri e disegnatori;

come aiutanti:

a) gli attuali geometri e disegnatori, quando anche in disponibilità, non forniti dei requisiti prescritti per gli aiutanti;

b) nella 3ª classe, i periti straordinari in servizio, scelti fra i geometri stati riconosciuti idonei dalla Commissione, di cui all'art. 5 del predetto Nostro decreto del 30 novembre 1892 n. 783.

Art. 9.

Le promozioni di grado sono fatte per merito; le promozioni di classe un terzo per merito e due terzi per anzianità; però, dalla 2ª alla prima classe degli ingegneri, le promozioni potranno aver luogo due terzi per merito ed un terzo per anzianità.

Art. 10.

L'Ufficio tecnico centrale, costituito dal direttore, dagli ispettori e da quell'altro personale tecnico, che si riconoscerà necessario, continuerà a dirigere e sorvegliare, sotto la dipendenza del Sottosegretario di Stato per le Finanze, gli Uffici stabiliti nelle provincie, e ad eseguire inoltre i lavori d'indole tecnica, che possano occorrere pel servizio dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro.

Art. 11.

Con decreti ministeriali saranno:

a) stabilite le norme e le condizioni per gli esami di concorso ai posti di ingegnere e di aiutante;

b) determinate le attribuzioni e le norme di servizio degli Uffici tecnici di finanza, nonchè i rapporti dei detti Uffici con le Intendenze di finanza e con le Amministrazioni centrali.

Art. 12.

Con decreti ministeriali verranno stabiliti i giorni, nei quali cesseranno di funzionare gli attuali Uffici tecnici ne capoluoghi di provincia, che non sono compresi nella tabella *B*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

TABELLA *A*.

RUOLO ORGANICO
del personale tecnico di Finanza.

GRADO	Classe	Numero per Classe	Numero per Grado	Stipendio annuo individuale	Stipendio annuo complessivo	Ammontare della spesa
Direttori	Unica		1	7,000	7,000	7,000
Ispettori	—		2	6,000	12,000	12,000
Ingegneri Capi ...	1ª	20	45	5,000	100,000	212,500
Id. id. ...	2ª	25		4,500	112,500	
Ingegneri	1ª	26	166	4,000	104,000	495,000
Id.	2ª	40		3,500	140,000	
Id.	3ª	25		3,000	75,000	
Id.	4ª	52		2,500	130,000	
Id.	5ª	23		2,000	46,000	
Aiutanti	1ª	5	76	3,000	15,000	134,900
Id.	2ª	8		2,500	20,000	
Id.	3ª	10		2,100	21,000	
Id.	4ª	15		1,800	27,000	
Id.	5ª	21		1,500	31,500	
Id.	6ª	17		1,200	20,400	
Totali ...	N.°	290			L.	861,400

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
P. BOSELLI.

TABELLA *B*.

TABELLA degli Uffici tecnici di Finanza

Numero d'ordine	SEDI degli Uffici tecnici	PROVINCIE alle quali si estende la giurisdizione di ciascun Ufficio
1	Alessandria	Alessandria
2	Ancona	Ancona - Ascoli Piceno - Macerata - Pesaro
3	Aquila	Aquila
4	Avellino	Avellino
5	Bari	Bari
6	Benevento	Benevento - Campobasso
7	Bergamo	Bergamo
8	Bologna	Bologna - Ferrara - Forlì - Ravenna
9	Brescia	Brescia - Cremona
10	Cagliari	Cagliari
11	Caserta	Caserta
12	Catania	Catania - Siracusa
13	Catanzaro	Catanzaro
14	Chieti	Chieti - Teramo
15	Como	Como - Sondrio
16	Cosenza	Cosenza
17	Cuneo	Cuneo
18	Firenze	Firenze - Arezzo
19	Foggia	Foggia
20	Genova	Genova - Porto Maurizio
21	Girgenti	Girgenti - Caltanissetta
22	Lecce	Lecce
23	Lucca	Lucca - Massa Carrara
24	Messina	Messina
25	Milano	Milano - Pavia
26	Modena	Modena - Reggio Emilia
27	Napoli	Napoli
28	Novara	Novara
29	Padova	Padova - Rovigo
30	Palermo	Palermo
31	Parma	Parma - Piacenza
32	Perugia	Perugia
33	Pisa	Pisa - Livorno
34	Potenza	Potenza
35	Reggio Calabria	Reggio Calabria
36	Roma	Roma
37	Salerno	Salerno
38	Sassari	Sassari
39	Siena	Siena - Grosseto
40	Torino	Torino
41	Trapani	Trapani
42	Treviso	Treviso - Belluno - Venezia
43	Udine	Udine
44	Verona	Verona - Mantova
45	Vicenza	Vicenza

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
P. BOSELLI.

Relazione *del Ministro delle Finanze* **a S. M. il Re,** *sul nuovo regolamento per l'esecuzione della legge 1° marzo 1866 e sul nuovo ordinamento degli Uffici del Catasto.*

SIRE,

L'ordine del giorno votato dalla Camera dei Deputati nel 12 giugno p. p., per effetto del quale fu radiata dal bilancio la somma destinata al pagamento delle indennità ai membri della Giunta superiore del Catasto, rispondeva alla preoccupazione largamente diffusa nel paese circa la gravità della spesa già sostenuta per la perequazione fondiaria e di quella maggiore che dovrebbe sostenersi in futuro. Da quel voto non sembra quindi potersi escludere l'indicazione al Governo di esperimentare se, diversamente costituendo l'Ufficio generale del Catasto, si possa — senza menomare la bontà dell'indirizzo tecnico dalla Giunta impresso — conseguire, con modificazione di metodi amministrativi, una economia, certo doverosa nella presente distretta della pubblica finanza. Il Senato mantenne la radiazione di spesa votata dalla Camera, e l'ordine del giorno da esso approvato nella seduta del 26 giugno p. p. fu inteso unicamente a lasciare impregiudicata la questione.

Dopo ciò spettava al Ministro delle Finanze approfondire gli studi in materia, còmpito questo, di cui dovetti affrettare l'adempimento, dacchè, dopo le discussioni avvenute nei due rami del Parlamento, tutti i membri della Giunta superiore del Catasto vennero nella determinazione di dimettersi dall'ufficio loro. Per non intralciare il regolare andamento del servizio, quelle dimissioni non furono subito accettate; e va tributata lode agli onorevoli componenti la Giunta per aver consentito a continuare nel disbrigo degli affari sino a pochi giorni or sono, quando cioè proposi a V. M. di accettarle, essendomi per gli studi fatti ormai convinto che conveniva costituire in modo diverso l'Ufficio generale del Catasto. Ed infatti, risalendo all'intendimento del legislatore, non potei dubitare che, prescrivendo la costituzione di quell'Ufficio, esso non aveva mirato alla costituzione di un Corpo collettivo con attribuzioni ad un tempo consultive, deliberative ed esecutive, dove, per necessario effetto dell'esser suo, dispendioso e lento nei procedimenti, dove non sorretto dal vivo eccitamento della responsabilità personale e costretto a coprirsi con quella del Ministro, il quale pur doveva riguardosamente astenersi da una diretta ingerenza. Emerge invece chiaro, e dal tenore dell'articolo 18 della legge 1 marzo 1886, e dalla discussione su di esso avvenuta alla Camera dei Deputati, che l'Ufficio generale doveva essere costituito secondo le norme comuni a tutte le nostre Amministrazioni. E che questo fosse l'intendimento della legge sulla perequazione fondiaria già era stato risolutamente affermato dal Consiglio di Stato, quando gli fu sottoposto quello che divenne il Regolamento del 2 agosto 1887.

Col presente decreto si stabilisce pertanto, che l'Ufficio generale del Catasto sia retto da un Direttore generale, al cui fianco sta, per dar parere sulle questioni di massima e in genere su quelle di maggiore importanza, un Consiglio del Catasto, composto di sette membri da nominarsi con Decreto Reale: negli affari, sui quali il Consiglio si pronuncia, la decisione dovrà essere presa dal Ministro. Con tale ordinamento confido che i provvedimenti più gravi saranno deliberati con maturità di studio e con ogni razionale garanzia contro eventuali errori nei criterii e nelle norme direttive attinenti alla formazione del catasto.

Varie altre modificazioni al Regolamento del 1887 sono inspirate al concetto di rendere possibile un assetto degli Uffici esterni conforme alla effettiva importanza dei lavori, che si compiono, e quindi meno dispendioso dell'attuale. E che questo intento venga in tal modo rag-

giunto lo prova un altro schema di Decreto, che oggi stesso mi onoro di sottoporre a V. M. Ed in vero, grazie al nuovo organico che da esso sarebbe stabilito e ad altre economie d'ordine amministrativo, che ho predisposte, l'economia organica della spesa del Catasto, pur non tenendo conto di lire 47,500 che corrispondevansi a titolo di indennità ai membri della Giunta superiore del Catasto, ed oltre ad una economia nella spesa per il personale dell'Ufficio generale compreso nel ruolo del Ministero, sarà di L. 608,000. Economia che non è fatta a danno del sollecito andamento dei lavori nelle provincie a catasto accelerato, per le quali è debito d'onore proseguirli nella misura prestabilita, nè porta sospensione nei lavori in corso nelle provincie a catasto non accelerato. Ora, per quanto sia rilevante la cifra suindicata, ritengo però che col nuovo ordinamento altre economie potranno ottenersi nel complessivo dispendio del servizio. Sarà infatti precipuo fra i primi compiti del nuovo Ufficio generale lo studio accurato di tutte quelle modificazioni nelle istruzioni e nei metodi oggi in uso, che rendano meno dispendiose le operazioni, e ciò sia per quella maggiore quota di spese che incombe allo Stato, sia per quella pur rilevante che è attribuita alle provincie ed ai comuni e della quale è imperioso dovere cercare con sollecitudine ogni possibile alleviamento.

Col presente decreto si modifica poi la costituzione della Commissione censuaria centrale: le variazioni introdotte furono dimostrate necessarie dall'esperimento sin qui fatto, allo scopo che questo alto Consesso, la cui opera dovrà fra poco richiedersi in larga misura, funzioni con maggiore prontezza ed efficacia.

L'ufficio di membro sia della Commissione censuaria centrale che del Consiglio del Catasto è dichiarato gratuito, ed è soltanto data facoltà di accordare una medaglia di presenza a coloro dei componenti che non siano funzionari dello Stato o membri del Parlamento. Con queste disposizioni credetti di soddisfare una ben giusta aspirazione della pubblica opinione, sollecita di ridurre nei limiti strettamente necessari le spese dello Stato.

La riforma da me proposta in materia tanto controversa, anche fra uomini di altissima competenza, nei suoi effetti sorpasserà di molto la modesta cerchia dei pochi articoli del regolamento che si modificano; ma negli studi maturatamente fatti, nell'aspirazione generale del Paese, nel risultato già fra breve conseguibile di una rilevante economia, l'animo mio trova argomento di tranquillità nel pregare V. M. di approvare l'unito schema di decreto.

Il Ministro
P. BOSELLI

Il Num. 477 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 1° marzo 1886, n. 3682;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;
Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze, in sostituzione di quello approvato col R. decreto 2 agosto 1887, n. 4871, per la esecuzione della legge 1° marzo 1886, n. 3682, sul riordinamento dell'imposta fondiaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 14 novembre 1894.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI

REGOLAMENTO per la esecuzione della legge 1° marzo 1886, n. 3682, sul riordinamento dell'imposta fondiaria.

CAPITOLO I.
Uffici del catasto

Art. 1.
Ufficio generale del catasto

L'Ufficio generale del catasto è retto da un Direttore generale, al quale appartengono la direzione e la vigilanza di tutte le operazioni catastali.

L'Ufficio generale del catasto fa parte integrante del Ministero delle finanze.

Art. 2.
Consiglio del catasto.

Presso l'Ufficio generale del catasto è istituito un Consiglio per dar parere su tutti gli affari di maggiore importanza relativi alla formazione del catasto.

Art. 3.

Il Consiglio si compone di un presidente e sei membri nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze, fra le persone competenti nelle materie geodetiche, topografiche, e di estimo rurale.

Farà parte del Consiglio, senza diritto di voto, il Direttore generale del catasto o, in suo luogo, il Vice Direttore generale.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario dell'Ufficio generale del catasto, scelto dal Direttore generale.

L'ufficio di membro del Consiglio è gratuito. Con decreto del Ministro delle finanze potrà soltanto essere accordata ai membri del Consiglio, che non siano funzionari dello Stato o membri del Parlamento, una medaglia di presenza non superiore a lire venti per ogni giornata di seduta, oltre la rifusione delle spese effettive di viaggio.

Art. 4.

Il Consiglio sarà interpellato:

a) sui criteri da seguire e i metodi da applicare allo scopo di utilizzare quanto più largamente si possa le mappe esistenti;

b) sulla costruzione di intere mappe in una scala diversa da quella normale;

c) sulle istruzioni da darsi alle Giunte tecniche circa i criteri e i procedimenti che si debbono seguire nella formazione delle tariffe, e sui reclami delle Commissioni provinciali contro le tariffe proposte dalla Commissione centrale, ai sensi dell'art. 28 della legge 1° marzo 1886;

d) sulle richieste delle provincie per l'acceleramento delle operazioni catastali, sul tempo in cui possono essere compiute e sui preventivi delle spese all'uopo necessarie;

e) sulle norme da prescriversi per la conservazione del nuovo catasto e degli atti relativi;

f) sui metodi di rilevamento e sui limiti delle tolleranze da ammettersi nelle triangolazioni e nei rilevamenti particellari;

g) e, in generale, sulle istruzioni di massima relative alla formazione del catasto.

Spetta inoltre al Consiglio il dar parere sopra ogni altro affare tecnico o amministrativo sul quale il Ministro o il Direttore generale credessero opportuno di interpellarlo.

Art. 5.

Il Consiglio si aduna di regola ogni mese; per affari urgenti dovrà adunarsi in qualunque tempo, dietro invito del Ministro

Di tutte le adunanze del Consiglio saranno compilati i processi verbali, che verranno comunicati all'Ufficio generale del catasto.

Art. 6.

Gli affari sui quali il voto del Consiglio è obbligatorio ai termini dell'art. 4, e quelli pei quali il parere del Consiglio sia stato chiesto dal Ministro, saranno sottoposti alla risoluzione del Ministro stesso, e saranno da lui firmati i relativi provvedimenti.

Art. 7.
Attribuzioni del Direttore generale del catasto.

Il Direttore generale esercita, in nome del Ministro, verso il quale è direttamente responsabile, le attribuzioni che gli sono affidate dal presente regolamento, sotto l'osservanza delle disposizioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale delle finanze.

Il piano dei lavori da compiersi in ciascun anno nelle varie provincie del Regno sarà sottoposto all'approvazione del Ministro, mediante particolareggiata relazione, da cui risultino i comuni nei quali le operazioni debbono farsi, la specie e la estensione di esse, la spesa occorrente per l'anno e quella ulteriore necessaria per condurle a termine.

Sono pure sottoposti dal Direttore generale alla approvazione del Ministro i cambiamenti che si credessero necessari nell'attuazione del piano dei lavori.

Art. 8.
Uffici compartimentali.

I lavori per la formazione del catasto sono eseguiti per compartimenti sotto la direzione di appositi uffici, di cui il numero e la de-

nominazione sono stabiliti dal ruolo organico approvato con decreto Reale.

Quando sia possibile in taluna provincia, senza nuocere alla regolarità e speditezza delle operazioni, la direzione di queste potrà, con decreto del Ministro delle finanze, essere affidata agli Uffici tecnici di finanza, i quali, per questa parte di servizio, dipenderanno direttamente dall'Ufficio generale del catasto.

Art. 9.

Personale tecnico catastale.

Il personale tecnico sarà scelto nel personale degli Uffici tecnici di finanza, e, previo esperimento, fra gl'ingegneri e i geometri che da due anni almeno prestino servizio, in qualità di straordinari, nei lavori catastali.

È in facoltà del Ministro delle finanze, presi i concerti coi dicasteri interessati, di ammettere, in qualità di distaccati, nei lavori catastali, impiegati tecnici degli altri Ministeri, Ufficiali del Regio Esercito e della Regia Marina, che siano stati incaricati, con successo, di lavori geodetici, idrografici o topografici. In caso di comprovata attitudine, i detti impiegati ed ufficiali possono essere ammessi in pianta nel personale catastale.

CAPITOLO II.

Commissioni censuarie - comunali - provinciali e centrale.

Art. 10.

Commissioni comunali.

Le Commissioni censuarie comunali si compongono di tre o di cinque membri effettivi e di due supplenti, ed hanno sede nel capoluogo del Comune.

Art. 11.

La determinazione, nei limiti suddetti, del numero dei componenti le dette Commissioni si fa, insieme alla nomina dei medesimi, nella seduta straordinaria di cui all'articolo 23 della legge 1° marzo 1886.

Art. 12.

Fra i maggiori contribuenti, indicati nel suddetto articolo 23 della legge 1° marzo 1886, non sono da comprendersi quelli che fanno parte del Consiglio comunale.

I contribuenti, che figurano intestati cumulativamente per lo stesso titolo nei registri del catasto, sono considerati come un contribuente unico, e devono farsi rappresentare da un solo delegato.

Si considerano parimenti come un solo contribuente gli enti morali, che, sebbene siano distintamente intestati in catasto, sono rappresentati da una stessa Amministrazione.

Art. 13.

Per l'adempimento di quanto è disposto dai precedenti articoli, le Giunte municipali formano, entro un mese dall'invito che ne ricevono dal Prefetto, l'elenco dei maggiori contribuenti all'imposta fondiaria, regolata dalla legge 1° marzo 1886, comprese le donne, in numero eguale a quello dei consiglieri assegnati al Comune.

Il detto elenco viene pubblicato e tenuto affisso all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi, durante i quali è ammesso reclamo alla Deputazione provinciale, che deve decidere entro i successivi 30 giorni.

Nel caso di ritardo da parte della Deputazione provinciale, decide il Prefetto.

Queste decisioni sono inappellabili.

Art. 14.

Trascorsi i 15 giorni, se non vi sono reclami, o decisi i reclami, il Sindaco, entro i 15 giorni successivi, con avviso da consegnarsi almeno 7 giorni prima di quello indicato per la seduta, aduna il Consiglio comunale e i suddetti maggiori contribuenti, per la fissazione del numero dei componenti la Commissione comunale, e per la loro nomina.

La seduta è legale quando il numero degli intervenuti non sia minore della metà del numero complessivo dei Consiglieri assegnati al Comune e dei maggiori contribuenti.

Ove la prima adunanza non riesca legale per mancanza di numero, il Sindaco ne convoca una seconda pel settimo giorno successivo.

Questa seconda adunanza è legale qualunque sia il numero degli intervenuti, e di ciò sarà fatta espressa menzione negli avvisi di prima e di seconda convocazione.

Art. 15.

I maggiori contribuenti possono farsi rappresentare anche con semplice delegazione stesa sulla lettera di convocazione, colla firma autenticata dal Sindaco.

Tale delegazione non può essere fatta a chi ha già voto per diritto proprio, e nessuno può assumere più di una delegazione.

Nessuno può avere più di un voto.

Chi, avendo già voto per diritto proprio, o come consigliere comunale, ha inoltre la rappresentanza di alcuno dei maggiori contribuenti, deve delegarla.

Art. 16.

Il Sindaco pubblica i nomi degli eletti, notifica agli stessi la loro nomina, e li convoca entro un mese per la elezione del Presidente, facendo espressa menzione delle disposizioni contenute negli articoli 32 e 33.

Art. 17.

Le Commissioni comunali eleggono il proprio Presidente fra i commissari effettivi.

Art. 18.

L'elenco dei maggiori contribuenti di cui all'articolo 13 viene riveduto e corretto ogni anno dalla Giunta municipale, all'epoca stabilita per la revisione della lista elettorale amministrativa.

Il detto elenco, così rettificato, viene pubblicato e tenuto affisso per 15 giorni all'albo del comune, per gli eventuali reclami alla Deputazione provinciale, a norma dell'articolo 13.

Art. 19.

Spetta alla Commissione comunale segnatamente:

a) di fornire alla Giunta tecnica, ai Periti, ed in generale agli uffici catastali, nonchè alla Commissione provinciale, tutte le notizie ed informazioni, delle quali sia richiesta per le diverse operazioni occorrenti alla formazione del catasto;

b) di nominare gli indicatori catastali fra persone probe ed esperte del territorio, e avuto riguardo al disposto dell'articolo 50;

c) di presentare osservazioni o reclami alla Commissione provinciale, nei modi e termini stabiliti al capitolo IX, sulla qualificazione, classificazione e tariffa dei terreni del proprio comune, proposte dalla Giunta stessa;

d) di pubblicare le norme relative alle denuncie per i miglioramenti eseguiti o da eseguirsi, e di ricevere le denuncie stesse giusta gli articoli 87 e seguenti;

e) di far eseguire la delimitazione e terminazione del territorio comunale e delle proprietà in esso comprese secondo le disposizioni del capitolo IV;

f) di assistere i Periti catastali nei casi indicati dal regolamento;

g) di dare voto motivato sui reclami dei possessori, come all'articolo 178;

h) di ricorrere alla Commissione censuaria centrale nel caso di violazione di legge o per questioni di massima.

Art. 20.

Commissioni provinciali.

La Commissione censuaria provinciale si compone di un Presidente nominato dal Ministro delle finanze, e di quattro commissari effettivi, con due supplenti, nominati per una metà dallo stesso Ministro, e per l'altra metà dal Consiglio provinciale in adunanza straordinaria da convocarsi entro il termine di un mese dal ricevimento dell'invito. La Commissione provinciale risiede nel capoluogo della provincia.

Art. 21.

La Commissione provinciale:

a) dà voto motivato sui reclami delle Commissioni comunali

contro le risultanze dei prospetti delle tariffe, come all'articolo 27 della legge 1° marzo 1886;

b) fa le osservazioni e proposte che trova opportune sulle tariffe di tutti i comuni della provincia, come all'articolo 188;

c) reclama contro le tariffe che le vengono comunicate dalla Commissione censuaria centrale, a norma dell'articolo 190;

d) decide in via definitiva i reclami prodotti dai possessori contro i resultati del catasto, salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 29 della legge 1° marzo 1886.

Art. 22.

Commissione censuaria centrale.

La Commissione censuaria centrale è composta di quattordici membri nominati dal Ministro delle finanze, e cioè:

a) di quattro commissari scelti fra i membri del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Magistratura giudiziaria, in guisa che ciascuno di questi Corpi vi sia rappresentato;

b) di un membro del Consiglio superiore di agricoltura;

c) dell'Avvocato generale erariale o di un suo sostituito da lui delegato;

d) di un funzionario superiore dell'Amministrazione centrale delle imposte dirette;

e) di sette altre persone esperte nella materia.

La Commissione risiede presso il Ministero delle finanze, ed è presieduta dal Ministro o dal vicepresidente, da lui nominato fra i membri della Commissione stessa.

Il Direttore generale del catasto o, in suo luogo, il Vice Direttore generale, ha facoltà di intervenire alle sedute della Commissione centrale e di prender parte alle discussioni senza diritto di voto.

Ai membri di questa Commissione è applicabile il disposto dell'ultimo paragrafo dell'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 23.

La Commissione censuaria centrale, giusta le norme prescritte nei capitoli VIII e IX, decide:

a) sui reclami intorno alle tariffe, e stabilisce le tariffe stesse in via definitiva per tutti i comuni del Regno;

b) sui reclami della Direzione generale del catasto e delle Commissioni provinciali, od anche delle minoranze di queste, per erroneità di criteri seguiti in singoli comuni nell'applicazione delle qualità e classi;

c) sui reclami dei possessori ed enti interessati, delle Commissioni e della Direzione generale del catasto, per violazione di legge o per questioni di massima.

La Commissione censuaria centrale, inoltre, su richiesta del Ministro, dà parere nel caso contemplato dall'articolo 215.

Art. 24.

Disposizioni comuni alle diverse Commissioni.

Le Commissioni censuarie comunali e provinciali sono assistite ciascuna da un segretario, e la Commissione centrale da quel numero di segretari che il Ministro giudica necessario.

Il Sindaco nomina il segretario della Commissione comunale, sentita la Commissione stessa.

Il Prefetto, di concerto coll'Intendente di finanza, sceglie fra gli impiegati dell'Intendenza il segretario della Commissione provinciale.

Il Ministro delle finanze sceglie fra gl'impiegati dell'Amministrazione centrale delle finanze i segretari per la Commissione censuaria centrale.

Art. 25.

Le Commissioni censuarie, oltre al disimpegno delle funzioni indicate negli articoli precedenti, prestano il loro concorso alle diverse operazioni del catasto, ogni qualvolta ne vengano richieste dai competenti Uffici.

Art. 26.

I Presidenti delle Commissioni ne dirigono i lavori, firmano la corrispondenza, curano l'osservanza dei termini, e provvedono alla conservazione dei documenti.

Art. 27.

I commissari supplenti devono intervenire alle adunanze delle Commissioni, sia per tenersi in corrente sull'andamento delle operazioni; sia per fornire schiarimenti e coadiuvare le Commissioni stesse nei loro lavori. Essi però non hanno voto deliberativo che in assenza dei commissari effettivi.

Nelle Commissioni provinciali i supplenti non hanno voto deliberativo che in assenza dei commissari effettivi, rispettivamente nominati dalla stessa autorità.

Art. 28.

La Commissione censuaria centrale non può deliberare se non è presente la metà dei suoi membri.

Le Commissioni provinciali o comunali non possono deliberare se non sono presenti tre membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti, ed in caso di parità si astiene il più giovane dei Commissari, che non sia relatore.

Art. 29.

I membri delle Commissioni devono astenersi dal prender parte alle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio, o quello dei loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, coniuge, suocero e genero; altrimenti le deliberazioni stesse sono nulle.

Art. 30.

In caso di assenza o d'impedimento del Presidente della Commissione comunale, ne fa le veci quello fra i Commissari effettivi, che ha ottenuto il maggior numero di voti nella elezione, e, a parità di voti, il più anziano di età.

Per la sostituzione del Presidente delle Commissioni provinciali provvede il Ministro all'atto della nomina dei Commissari governativi.

Art. 31.

Non possono far parte della stessa Commissione ascendenti e discendenti, suocero e genero, e più fratelli.

Nessuno può appartenere a più Commissioni nella stessa Provincia, nè far parte di più Commissioni provinciali.

I membri della Commissione censuaria centrale non possono appartenere ad alcun'altra Commissione censuaria.

I Periti catastali e i componenti le Giunte tecniche e il Consiglio del catasto non possono far parte di alcuna Commissione censuaria.

Chi è eletto membro di più Commissioni, e non possa far parte di tutte, ha sempre diritto di optare per quella che preferisce.

Art. 32.

Possono rifiutare di far parte delle Commissioni censuarie comunali e provinciali i Senatori, i Deputati al Parlamento, e tutti i funzionari dello Stato, civili e militari, in attività di servizio.

Può egualmente rifiutare l'ufficio chi non risiede nel Comune, e rispettivamente nella provincia, e chi è impedito da infermità permanenti, o ha compiuto i 65 anni di età.

Non possono essere eletti coloro che non sono elettori amministrativi in alcun Comune del Regno.

Art. 33.

Agli effetti dell'articolo 24 della legge 1° marzo 1886 è considerato rifiutante l'ufficio anche colui che non risponde di accettare, e non interviene alla prima adunanza di cui all'articolo 16, e così pure chi, avendo accettato, non interviene senza giustificati motivi a tre adunanze successive.

Art. 34.

I Sindaci e le Deputazioni provinciali devono trasmettere all'Intendenza di finanza i documenti, dai quali risulti il rifiuto di accettare l'ufficio di membro delle Commissioni comunali e provinciali.

I presidenti delle Commissioni riferiscono alla Intendenza di finanza sulle assenze dei Commissari contemplate nell'articolo precedente.

L'Intendenza di finanza, avute le comunicazioni suaccennate, procede a norma dell'articolo 221 e seguenti.

Art. 35.

Nel caso che vengano a mancare taluni dei componenti le Commissioni comunali e provinciali, essi sono sostituiti colle norme ordinarie prestabilite.

Cessano di far parte della Commissione censuaria centrale, e devono essere sostituiti con funzionari della stessa categoria, i Commissari designati alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, dell'articolo 22, quando abbiano cessato dagli uffici ivi indicati.

Art. 36.

Qualora i Consigli comunali e provinciali non facciano nei modi e nei termini prestabiliti le nomine ad essi demandate, provvedono, rispettivamente, il Prefetto e il Ministro delle finanze.

Art. 37.

Quando la Commissione comunale non adempia in tempo debito al suo mandato, il competente Ufficio catastale ne provoca dal Prefetto lo scioglimento e la rinnovazione.

Per le Commissioni provinciali provvede il Ministro delle finanze.

Art. 38.

I componenti le Commissioni censuarie comunali e provinciali rimangono in carica per tutta la durata delle operazioni catastali, e non cessano dalle loro funzioni per lo scioglimento dei rispettivi Consigli.

Tuttavia essi hanno diritto di essere dispensati, quando vengano a trovarsi nelle condizioni indicate nei due primi comma dell'art. 32, e, in ogni caso, dopo cinque anni di esercizio dell'ufficio.

Cessano di far parte delle Commissioni censuarie coloro i quali perdono l'elettorato amministrativo.

CAPITOLO III.

Giunte tecniche.

Art. 39.

Il numero dei membri delle Giunte tecniche incaricate delle operazioni di stima è di 7 in quelle provincie che hanno una estensione superiore a 500,000 ettari, od un numero di comuni superiore a 200, e di 5 in tutte le altre.

Nelle provincie dove si fa luogo allo acceleramento dei lavori del catasto a termini dell'art. 47 della legge 1° marzo 1886, il numero dei membri delle Giunte tecniche potrà essere aumentato di due, l'uno dei quali da nominarsi dal Ministro delle finanze, e l'altro dal Consiglio provinciale rispettivo.

Ogni Giunta tecnica ha un Segretario nominato dal Ministro delle finanze.

Art. 40.

Qualora il Consiglio provinciale non abbia, entro due mesi dal ricevimento dell'invito, nominati i suoi Periti per la composizione delle Giunte tecniche in osservanza dell'art. 19 della legge 1° marzo 1886, provvede il Ministro delle finanze.

Art. 41.

La Giunta tecnica ha specialmente l'incarico:

a) di accertare le qualità di coltura esistenti in ciascun comune della rispettiva provincia, e di stabilire le classi in cui devono dividersi, sotto l'osservanza dell'articolo 77;

b) di formare la tariffa, determinando la rendita imponibile per ogni ettaro di terreno di ciascuna qualità e classe;

c) di prestare il suo concorso nelle operazioni di stima secondo le richieste dell'Amministrazione del catasto.

Art. 42.

Le Giunte tecniche non possono deliberare se non è presente la metà dei loro membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti, e in caso di parità si astiene il più giovane dei periti, che non sia relatore.

Art. 43.

Le Giunte tecniche, nell'attendere ai loro incarichi, devono uniformarsi ai criteri ed ai procedimenti stabiliti dall'Ufficio generale del catasto allo scopo della generale perequazione.

A tale effetto la Direzione generale esercita una continua vigilanza sui loro lavori e può farsi trasmettere, nei modi e nei termini ch'essa prescriverà, tutti i prospetti, i dati e le indicazioni che crederà necessari.

Art. 44.

La Direzione generale stabilisce i termini entro i quali le Giunte tecniche devono compiere le operazioni loro affidate, e, quando riconosca che esse non procedono colla necessaria sollecitudine, può provocare la rinnovazione parziale od anche totale delle Giunte stesse.

CAPITOLO IV.

Delimitazione e terminazione dei territori comunali e delle proprietà in essi comprese.

—

Art. 45.

Disposizioni preliminari per le delimitazioni e terminazioni.

Prima che incomincino le operazioni del rilevamento particellare, l'Amministrazione del catasto invita i comuni a procedere alla delimitazione e terminazione dei territori comunali e delle proprietà in essi comprese.

Art. 46.

Il Sindaco, ricevuto l'invito, ne dà comunicazione alla Commissione censuaria comunale, la quale, con manifesto da pubblicarsi a norma dell'articolo 55 e in due domeniche successive, avverte i possessori che, trascorsi 30 giorni da quello della prima pubblicazione, darà principio alle operazioni di delimitazione e terminazione, nelle quali essi potranno anche farsi rappresentare da altra persona, mediante semplice delegazione autenticata dal Sindaco.

Nel detto manifesto, la Commissione invita i possessori a procedere immediatamente ad una preventiva delimitazione delle loro proprietà in contraddittorio dei possessori limitrofi, a comporre le eventuali contestazioni sui confini, ed a piantare i termini che fossero necessari per fissare in modo stabile i confini stessi, così che le singole delimitazioni siano fin d'allora poste nella evidenza necessaria per poterne a suo tempo redigere i verbali prescritti dall'articolo 52.

Nello stesso manifesto si avvisano i possessori che altrimenti sarà provveduto d'ufficio a loro spese.

I termini possono omettersi qualora il confine sia determinato da una linea apparente, naturale od artificiale.

Art. 47.

Avvisi per l'intervento degli interessati ai sopraluoghi delle Commissioni comunali.

Decorso il termine di 30 giorni stabilito all'articolo precedente, la Commissione incomincia le sue operazioni, avvisando a domicilio i possessori di trovarsi sopra luogo in giorni determinati. L'avviso viene dato mediante lettera recapitata almeno cinque giorni prima.

Invita parimenti la Giunta municipale del luogo, le Commissioni censuarie e le Giunte municipali dei comuni limitrofi, di mano in mano che deve procedere alla delimitazione e terminazione del relativi confini territoriali.

Le Commissioni censuarie dei comuni limitrofi invitano a loro volta i possessori dei terreni lungo la linea di confine ad assistere alla delimitazione e terminazione della linea stessa, per la parte che li riguarda.

Art. 48.

Confini di provincia e di Stato.

Pei tratti di confini comunali che sono pure confini di provincie, si avvisano del giorno della delimitazione e terminazione le rispettive Deputazioni provinciali, perchè, volendo, intervengano o si facciano rappresentare.

Pei tratti di confini comunali che sono pure confini di Stato le opportune disposizioni, ove occorra, saranno prese dal Ministro delle finanze.

Art. 49.

Compito della Commissione comunale.

La Commissione censuaria comunale verifica se tutte le linee di confine sono determinate in modo certo e stabile mediante un sufficiente numero di termini, e, ove ciò non sia, procura che si piantino provvisoriamente almeno dei picchetti, da sostituirsi con termini stabili al più presto possibile, e in ogni caso, entro 30 giorni, scorsi i quali essa provvede d'ufficio.

Quanto alla forma e al modo della terminazione possono seguirsi le consuetudini locali, purchè le linee di confine riescano ben designate sul terreno, all'effetto di facilitarne il rilevamento.

Art. 50.

Nelle operazioni di delimitazione e terminazione la Commissione comunale può farsi rappresentare da uno o più delegati, sui quali però deve sempre esercitare la sua vigilanza.

Per tali operazioni la Commissione può ripartire fra i suoi delegati il territorio comunale.

La scelta dei delegati, o di altri individui a servizio delle operazioni di delimitazione e terminazione, deve farsi possibilmente fra persone atte ad essere adoperate anche come indicatori nelle successive operazioni di rilevamento.

Art. 51.

Qualora una Commissione censuaria comunale non proceda colla necessaria sollecitudine nelle operazioni predette, il capo dell'ufficio compartimentale può assegnarle un termine pel compimento delle operazioni stesse, rendendone informata la rispettiva Giunta municipale.

Contro questa assegnazione tanto la Commissione quanto la Giunta possono ricorrere, entro 15 giorni, alla Direzione generale del catasto.

Trascorso il termine definitivamente assegnato, si procede dall'Amministrazione del catasto, di concerto col Prefetto, alle operazioni di delimitazione e terminazione.

Art. 52.

Verbali delle delimitazioni e terminazioni.

Le operazioni di delimitazione e terminazione devono essere riferite in un processo verbale, secondo il modulo prescritto dall'Ufficio generale del catasto.

I verbali delle delimitazioni dei territori comunali devono redigersi in tre esemplari, uno per ciascuno dei Comuni interessati, e il terzo per l'Amministrazione catastale.

I verbali delle delimitazioni o terminazioni delle singole proprietà si redigono in due esemplari, da conservarsi l'uno presso il Comune, l'altro presso l'Amministrazione catastale.

I possessori hanno diritto di avere dal Comune, a loro spese, copia dei verbali che li riguardano.

Art. 53.

Nei Comuni, dove esistono mappe servibili ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° marzo 1886, le operazioni di delimitazione e terminazione si eseguiscono soltanto nei casi nei quali l'Ufficio generale del catasto lo giudicherà indispensabile, e a norma delle istruzioni da esso impartite.

CAPITOLO V.

Operazioni di misura.

—

Art. 54.

Compiute le delimitazioni e terminazioni, si procede alle operazioni di misura col mezzo di Periti delegati dall'Amministrazione del catasto.

Art. 55.

Disposizioni preliminari al rilevamento.

Il Perito catastale, tre giorni almeno prima d'intraprendere le dette operazioni in un Comune, pubblica un manifesto per indicare il giorno e la località in cui le operazioni stesse avranno principio, affinchè i possessori possano intervenire sopra luogo, e dare al Perito le indicazioni opportune pel rilevamento catastale dei loro possessi.

Il suddetto manifesto viene affisso all'albo del Comune e nei principali luoghi abitati di tutte le sue frazioni, come pure in altre località a seconda delle consuetudini.

Art. 56.

Prima di intraprendere il rilevamento della linea di confine territoriale con un altro comune, il Perito invita la Commissione censuaria locale, e quella del comune limitrofo, a riconoscere sopra luogo in suo concorso la linea stessa.

Art. 57.

Scelta dell'indicatore.

Nelle operazioni di misura il Perito catastale viene accompagnato da un indicatore, scelto preferibilmente fra il personale che avrà assistito alle operazioni di delimitazione e terminazione.

Spetta alla Commissione censuaria comunale la scelta dell'indicatore, la cui mercede è fissata dalla Giunta comunale. Tuttavia il Perito, previa autorizzazione dell'Ufficio catastale da cui dipende, può esigere il cambiamento di esso.

Art. 58.

Rilevamento delle nuove mappe.

L'Ufficio generale del catasto stabilisce i metodi di rilevamento che giudica i più atti a conciliare la maggiore esattezza e sollecitudine dei lavori colla maggiore economia nella spesa, e dà le disposizioni e le istruzioni occorrenti.

Stabilisce pure le norme e le condizioni, colle quali possa autorizzarsi il lavoro di privati operatori.

Art. 59.

Reti trigonometriche.

I punti trigonometrici, ai quali si devono collegare le mappe, vengono determinati di posizione da reti trigonometriche, basate sui lati di quelle dell'Istituto geografico militare.

Art. 60.

Particella catastale.

La particella catastale da rilevarsi distintamente è costituita, giusta l'art. 2 della legge 1° marzo 1886, da una porzione continua di terreno o da un fabbricato, che siano situati nel medesimo comune, appartengano allo stesso possessore, e siano della medesima qualità o classe, o abbiano la stessa destinazione.

La qualità è determinata dalle specie differenti di coltura, la classe dalla differenza di produttività e di condizioni, come agli articoli 75 e 77.

Per destinazione s'intende l'uso cui serve un ente da introdurre in catasto, sebbene non soggetto a coltura.

La divisione per qualità viene eseguita all'atto del rilevamento, in base al prospetto delle qualità catastali formato, per tutto il Regno, dall'Ufficio generale del castasto; quella per classi si fa in seguito, all'atto del classamento, come all'art. 93.

Art. 61.

Costituiscono quindi particelle catastali, da rappresentarsi e da individuarsi separatamente all'atto del rilevamento, oltre gli appezzamenti di possessori diversi e quelli soggetti ad enfiteusi o livello:

a) le singole parti di un medesimo possesso, sebbene contigue, quando differiscono fra loro per qualità di coltura;

b) i fabbricati o porzioni di fabbricati urbani insieme alle loro dipendenze, come cortili, pozzi, e simili;

c) i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali, colle loro dipendenze, come cortili, pozzi, aie e simili;

d) le aie ed i cortili, quando non siano contigui ai fabbricati cui servono;

e) i cortili, gli anditi, ed altri spazi comuni a diversi possessori;

f) l'area circoscritta dalle linee esterne delle fortezze, delle chiese, dei cimiteri e degli spazi contigui destinati ad uso pubblico;

g) le miniere, le cave, le torbiere e le saline, quando non siano sotterranee, e le tonnare, per la superficie occupata stabilmente ad uso della relativa industria;

h) le valli e gli stagni da pesca;

i) i terreni destinati a scopo di delizia, a colture che richiedono speciali apparecchi di riparo o riscaldamento, ed in generale tutti i terreni sottratti per qualsivoglia altro uso all'ordinaria coltivazione, in quanto non siano a considerarsi come accessori di fabbricati;

k) le strade ferrate e le tramvie in quanto abbiano sede propria, colle rispettive dipendenze;

l) i ponti soggetti a pedaggio;

m) i canali, i viali, le strade, gli accessi e simili, di proprietà privata, quando non appartengono ai possessori dei terreni fronteggianti;

n) gli argini principali lungo i corsi d'acqua;

o) le fontane pubbliche, i monumenti nazionali e piazze pubbliche, in quanto non siano da considerarsi come unite alle strade o una continuazione alle medesime;

p) i terreni di territorio comunale o possesso controversi;

q) le spiaggie, le roccie, le ghiaie, le sabbie nude o gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;

r) e, in generale, tutte quelle porzioni di terreno che diversificano dal contiguo, o per qualità di coltura, o per destinazione, o per altre speciali condizioni, escluse le prode ordinarie dei fondi, che ne formano parte integrante.

Art. 62.

Possono farsi particelle distinte anche per quei terreni che sono situati nello stesso Comune, appartengono allo stesso possessore e sono della medesima qualità, od hanno la stessa destinazione, quando sono divisi da fossi, muri, strade o da altre accidentalità naturali o artificiali permanenti del terreno.

Nei comuni dove esistono mappe servibili, tali divisioni devono essere mantenute, colle rettifiche eventualmente occorrenti.

Art. 63.

Si rilevano pure, e si rappresentano in mappa, senza che costituiscano particelle catastali da numerarsi:

a) le strade nazionali, provinciali, comunali e vicinali, le piazze pubbliche, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito;

b) l'alveo dei fiumi e dei torrenti;

c) l'area di proprietà pubblica occupata da canali, laghi, stagni, serbatoi e simili;

d) i canali maestri per la condotta delle acque, indicati all'articolo 143.

Art. 64.

Scala delle mappe.

Le nuove mappe devono di regola essere formate nella scala di 1/2000.

Per quelle parti di terreno che sono frazionate in piccole particelle, si fanno allegati nella scala da 1/1000 e, occorrendo, anche di 1/500.

Pei comuni il cui il territorio è nella maggior parte frazionato in piccole particelle, l'Ufficio generale del catasto può disporre che l'intera mappa sia fatta nella scala di 1/1000. Dove, invece, sia consigliato dal minor frazionamento potrà la mappa, esser fatta nella scala di 1/4000.

Art. 65.

Nei casi eccezionali, di cui all'art. 10 della legge 1° marzo 1886, il Comune si divide in sezioni per il solo scopo catastale, e le sezioni devono in generale essere determinate da strade, corsi d'acqua, o da altri limiti naturali od artificiali, e possibilmente da confini di proprietà.

Anche nel caso che il Comune venga diviso in sezioni, la Commissione censuaria comunale resta una sola per l'intero comune amministrativo.

Art. 66.

Intestazioni dei possessori.

Insieme alle particelle si rilevano i termini stabili, che, secondo le norme impartite dall'Ufficio generale del catasto, siano da riferirsi in mappa e contemporaneamente si prende nota del nome dei possessori, della ubicazione e della qualità di coltura, o della destinazione di ciascuna di esse.

Art. 67.

I beni devono intestarsi ai rispettivi possessori, quali risultano all'atto del rilevamento, valendosi dei verbali delle relative delimitazioni, e delle indicazioni che vengono fornite dai possessori, o da chi li rappresenta, e in mancanza di essi dall'indicatore che accompagna il Perito.

Art. 68.

Nel caso di beni in contestazione, il Perito catastale interpone i suoi uffici per un amichevole componimento, senza però ritardare il corso delle operazioni, e, qualora non vi riesca, inscrive i beni contestati al nome del possessore di fatto, con relativo annotamento.

I beni dei quali non si possono conoscere i possessori vengono dal Perito provvisoriamente intestati al Demanio dello Stato.

Art. 69.

Nei casi di enfiteusi o livello, e di usufrutto, la intestazione deve portare in linea principale l'enfiteuta o livellario, e l'usufruttuario, ed in linea secondaria chi ha il dominio diretto o la proprietà del fondo.

Art. 70.

Revisione delle mappe.

Le mappe devono essere rivedute e controllate per assicurarsi della loro perfetta regolarità ed esattezza, giusta le norme stabilite dall'Ufficio generale del catasto.

Quando vengano riconosciute difettose, si correggono a spese di coloro ai quali gli errori sono imputabili.

Art. 71.

Ritenute da farsi al personale straordinario.

Per gli operai straordinari, a garanzia della responsabilità, di cui all'articolo precedente, si fa sulla loro retribuzione una ritenuta da determinarsi dall'Ufficio generale del catasto e da restituirsi a lavoro ultimato e riconosciuto regolare.

Art. 72.

Calcolo delle aree.

Verificata la mappa di un comune, si procede a calcolare le aree delle singole particelle catastali, con quei metodi che dall'Ufficio generale del catasto siano riconosciuti più convenienti.

CAPITOLO VI.

Operazioni di stima.

Qualificazione - Classificazione - Classamento

—

Art. 73.

Le operazioni per la stima dei terreni sono: la qualificazione, la classificazione, il classamento e la tariffa.

Art. 74.

Prospetti di qualificazione e classificazione dei terreni.

Le Giunte tecniche procedono innanzi tutto alla formazione di quadri o prospetti di qualificazione e classificazione dei terreni di ciascun comune, con criteri e metodi uniformi per tutto il Regno.

Tali criteri e metodi, allo scopo della generale perequazione, sono stabiliti dall'Ufficio generale del catasto, il quale determina altresì i modi di raccogliere le opportune notizie.

Art. 75.

Qualificazione.

La qualificazione consiste nel distinguere i terreni di ciascun comune secondo le varie loro qualità, ossia secondo le specie essenzialmente differenti, tanto per la diversa coltivazione a cui vengono di solito destinati i terreni stessi, quanto per il diverso loro prodotto spontaneo, od anche per altre condizioni e circostanze notevoli e permanenti.

Art. 76.

Per indicare i terreni di una stessa qualità, devono usarsi denominazioni uniformi in tutti i comuni, in base al prospetto formato dall'Ufficio generale del catasto, come all'articolo 60.

Art. 77.

Classificazione.

La classificazione consiste nel suddividere ciascuna qualità in tante classi quanti sono i gradi notabilmente diversi della rispettiva produttività, tenuto conto di tutte le condizioni fisiche ed economiche influenti sulla determinazione della relativa rendita netta, precisando le caratteristiche e gli elementi che valgano a distinguere una classe dall'altra, o fissando nel tempo stesso un certo numero di particelle, che rappresentino il merito medio di ciascuna classe, da servire come tipi per il successivo classamento.

Non si tien conto delle piccole differenze per formare classi distinte.

L'Ufficio generale del catasto stabilisce il massimo numero di classi nelle quali ciascuna qualità può dividersi.

Art. 78.

La classificazione dei terreni di un Comune è indipendente da quella degli altri; e perciò deve farsi, in ciascun Comune e per ogni qualità, che lo richieda, una speciale numerazione progressiva di classi.

Art. 79.

Compiuta la qualificazione e la classificazione, le Giunte tecniche preparano gli elementi per la formazione delle tariffe, e contemporaneamente i Periti catastali, assistiti dalle Commissioni censuarie comunali, procedono al classamento sulla base del prospetto di qualificazione o classificazione compilato per ciascun Comune secondo il disposto degli articoli precedenti.

Art. 80.

Disposizioni preliminari al classamento dei terreni.

Prima d'intraprendere le operazioni di classamento in un Comune, il Perito catastale invita la Commissione censuaria comunale a nominare un indicatore, da scegliersi preferibilmente fra quelli che hanno assistito al rilevamento, il quale deve mettersi a sua disposizione per tutta la durata delle operazioni stesse. Invita pure la Commissione ad assisterlo durante le visite sopra luogo, allo scopo di fornirgli tutte le notizie e informazioni di cui potesse abbisognare per il migliore disimpegno del suo mandato.

Art. 81.

Contemporaneamente, il Perito pubblica, nei modi soliti, un manifesto per avvisare i possessori del giorno e della località, in cui avranno principio le visite. Tale manifesto dev'essere pubblicato almeno cinque giorni prima.

Art. 82.

L'assenza dei possessori e delle Commissioni censuarie, o dei loro rappresentanti, non sospende il corso delle operazioni di classamento.

Art. 83.

Classamento.

Il classamento, ossia l'attribuzione di qualità e classe, consiste nel riscontrare sopra luogo la qualità di ogni particella catastale, e nel collocarla in quella tra le classi prestabilite nel prospetto indicato all'articolo 74, che, fatti gli opportuni confronti colle particelle tipi, ne presenta le caratteristiche ed i dati conformi, o più prossimi, rispetto al grado di produttività ed alle particolari condizioni della particella medesima.

Art. 84.

Epoca alla quale deve riferirsi lo stato di coltura dei terreni.

I terreni devono essere qualificati ed inscritti in catasto secondo lo stato di coltura o di destinazione nel quale si trovano all'atto del rilevamento, salvo il disposto nell'articolo 12 della legge 1° marzo 1886 rispetto ai miglioramenti e deterioramenti ivi indicati.

Art. 85.

I miglioramenti, di cui all'articolo precedente, sono quelli che possono far variare i terreni di qualità, o anche di classe.

Art. 86.

Deterioramenti dei terreni effettuati dopo il 1° gennaio 1886.

Se dopo il 1° gennaio 1886 si fossero fatti nei terreni, a frode del catasto, cambiamenti tali che, col diminuirne la rendita, ne avessero deteriorato la qualità o la classe, i terreni stessi vengono inscritti nel catasto colla qualità e colla classe, che sarebbe stata di loro competenza prima dei seguiti deterioramenti.

Art. 87.

Dimostrazione dei miglioramenti posteriori al 1° gennaio 1886.

Pei miglioramenti che si vogliono introdurre nei terreni prima che siano costituite le Commissioni censuarie comunali, i possessori debbono produrre un certificato di tre altri possessori probi del comune, nel quale siano chiaramente e con precisione indicati l'ubicazione, la denominazione e la superficie dei terreni da migliorarsi, i possessori confinanti, lo stato di coltura in cui gli stessi terreni si trovano, e le piantagioni fruttifere che esistono sul medesimi, nonchè i miglioramenti che si vogliono effettuare.

Pei miglioramenti che fossero già eseguiti prima della pubblicazione del regolamento approvato col reale decreto 2 agosto 1887, n. 4871, a dimostrare che lo furono dopo il 1° gennaio 1886, i possessori debbono produrre un certificato analogo al precedente, nel quale, oltre lo stato anteriore dei terreni, siano descritti i miglioramenti introdotti.

Art. 88.

Per i comuni forniti di mappe, comunque rilevate, sia che servano di base a catasti geometrici regolari per la esazione delle imposte, sia che servano ad altri usi, si devono citare i numeri di mappa, coi quali vanno distinte le singole particelle totalmente o parzialmente migliorate.

Art. 89.

I certificati, di cui all'articolo 87, devono essere convalidati, per la verità dell'esposto, da dichiarazione della Giunta municipale, e trasmessi all'Intendenza di finanza, presso la quale saranno conservati fino a che siano costituite le Commissioni censuarie comunali.

L'Intendenza potrà fare eseguire dal dipendente personale tecnico le verifiche che credesse necessarie per la constatazione dei fatti, avvertendone gli interessati, perchè possano intervenirvi o farsi rappresentare.

Art. 90.

Riguardo ai miglioramenti, che con qualsiasi operazione agricola si volessero introdurre nei terreni dopo costituita la Commissione censuaria comunale, il possessore, per godere del beneficio accordato dall'art. 12 della legge 1° marzo 1886, deve, prima d'intraprendere le nuove operazioni, denunciare per iscritto alla Commissione stessa quali cambiamenti, o sostanziali migliorie, abbia divisato di eseguire, precisando i termini nei quali intende effettuarli e lo stato di coltura dei medesimi, con tutte le indicazioni prescritte dagli articoli 87 e 88.

Art. 91.

La Commissione comunale, man mano che riceve le denuncie, da presentarsi in doppio esemplare, ne rilascia ricevuta sul duplo che restituisce al denunciante, verifica se sono regolari a tenore dei precedenti articoli, e premessa, ove occorra, una visita sopra luogo, ne fa analoga attestazione sopra ciascuna denuncia, invitando i possessori a correggere le denuncie trovate irregolari.

Art. 92.

Trasmissione agli uffici catastali delle denuncie per miglioramenti.

Le denuncie riconosciute regolari vengono trasmesse al competente Ufficio catastale all'effetto che siano prese in considerazione all'atto del classamento.

Art. 93.

Qualora un appezzamento della stessa qualità non possa essere collocato per intero nella medesima classe, per notevoli differenze di produttività o per altre condizioni influenti, si divide in tante particelle, quante sono le diverse classi che ad esse rispettivamente competono.

Art. 94.

Pei fabbricati destinati in parte ad uso rurale ed in parte ad uso urbano si fanno particelle distinte per ciascuna parte.

Art. 95.

Per i terreni indicati agli articoli 138 e 139 il classamento è regolato dalle disposizioni in essi contenute.

Art. 96.

Nell'eseguire il classamento delle singole particelle il Perito deve avere gli opportuni riguardi a quelle circostanze particolari che, non essendo proprie della generalità della classe, non possono contemplarsi nella determinazione della relativa tariffa, come nei casi indicati negli articoli 123, 126, 132, 134, 139, 140 e 141.

Art. 97.

Rettificazione dei prospetti di qualificazione e classificazione.

Qualora si riscontrassero in parecchie particelle delle differenze di produttività e di condizioni troppo grandi e fuori dei limiti, entro i quali sono circoscritte le classi di una qualità, o non fosse descritta nel prospetto di qualificazione e classificazione una qualità corrispondente a quella che ad esse competerebbe, od anche si trovasse un numero troppo esiguo di particelle da collocare in una data qualità o classe, il Perito catastale deve riferirne all'Ufficio da cui dipende, il quale propone alla Giunta tecnica le opportune modificazioni al detto prospetto.

Le proposte devono essere corredate di tutte le notizie che valgano a giustificarle.

In attesa delle decisioni della Giunta, il perito sospende il classamento delle particelle alle quali si riferiscono le sue proposte.

Art. 98.

Operazioni contemporanee al classamento.

Contemporaneamente alle operazioni di classamento si rettificano, in quanto occorra, la mappa, le intestazioni e ogni altro dato catastale, e si introducono le variazioni avvenute dopo il rilevamento.

Si raccolgono altresì tutti quei dati e quelle notizie particolari che non siano state già raccolte dalla Giunta tecnica, massime riguardo ai Consorzi di irrigazione, di difesa, di scolo e di bonifica, nonchè alle diverse condizioni, secondo le quali vi sono soggette le singole particelle; e ciò allo scopo di fornire alla Giunta stessa tutti gli elementi e le informazioni di cui potesse abbisognare per la definitiva compilazione della tariffa.

CAPITOLO VII.

Operazioni di stima.

Tariffa.

—

Art. 99.

Determinazione dei prodotti.

Il prodotto totale dei terreni di ciascuna qualità e classe, che deve servire di base alla determinazione della rispettiva rendita imponibile da stabilirsi nella tariffa, è costituito dal complesso dei prodotti naturali o propri del fondo, e cioè che si ottengono spontaneamente dal fondo stesso, o immediatamente dalla sua coltivazione, oppure, nei casi indicati nell'articolo 105 che risultano da una prima manipolazione dei prodotti naturali.

Non si tiene conto di qualsiasi vantaggio che il possessore del fondo può procurarsi convertendo con operazioni industriali i frutti naturali in prodotti di maggior pregio.

Art. 100.

Vengono per altro calcolati nella determinazione dei prodotti quei vantaggi che sono stati procacciati al fondo, anche artificialmente, e coll'impiego di mezzi eccezionali, ogni qual volta questi vantaggi siano stabili e permanenti.

Art. 101.

Nella stima dei terreni irrigui si tien conto della qualità più o meno fertilizzante delle acque, della loro quantità, del sistema di irrigazione, e, in generale, di tutte le circostanze influenti sulla produzione.

Art. 102.

La specie e la quantità dei prodotti da determinarsi è quella che d'ordinario si ottiene coi mezzi e coi metodi di coltura, che sono più comunemente in uso nel territorio.

Non si ha perciò alcun riguardo, giusta il disposto dell'articolo 11 della legge 1° marzo 1886, alle diverse e non ordinarie produzioni che si ottengono dai terreni di eguale natura coltivati con diligenza straordinaria o con metodi singolari, nè alle produzioni troppo scarse di altri terreni dell'eguale natura, nei quali la coltivazione è straordinariamente trascurata o cattiva.

Art. 103.

Per quelle coltivazioni, che si fossero introdotte posteriormente al 1874 e prima del 1886 e alle quali perciò non fosse applicabile il criterio del dodicennio 1874-1885, la quantità media dei prodotti può riferirsi al minor periodo di tempo decorso dall'introduzione della coltivazione stessa, oppure anche ad un periodo posteriore, che, unito al precedente, non superi un dodicennio, secondo che risulterà più conveniente allo scopo di stabilire il prodotto medio normale.

Art. 104.

Il prodotto da attribuirsi ad ogni ettaro di terreno di una data classe è il medio approssimativo, risultante sul complesso di tutte le particelle in essa compresa, avuto riguardo alla diversità di estensione e di prodotto delle zone principali.

Art. 105.

Valutazione dei prodotti.

I prezzi del dodicennio 1874-1885, in base ai quali deve farsi la valutazione di ciascun prodotto sulla media dei tre anni di minimo prezzo, giusta l'articolo 14 della legge, vengono desunti, di regola, dalle mercuriali dei mercati ordinari di vendita, e, occorrendo, dai registri di amministrazione degli enti morali o dei principali possessori, senza tener conto di quei maggiori vantaggi che possono derivare da speculazioni di commercio.

In quei comuni nei quali alcuni prodotti non si vendono allo stato naturale, ma soltanto dopo una prima manipolazione, la valutazione si fa sulla base dei prezzi dei prodotti trasformati, deducendo da questi le spese della trasformazione, tenuto conto del capitale impiegato e di ogni altro coefficiente dei prezzi medesimi in guisa da ricavarne il valore del prodotto allo stato naturale.

Nella determinazione dei prezzi anzidetti, si ha riguardo alla spesa che può occorrere per il trasporto dei prodotti dai luoghi di custodia al mercato ordinario di vendita, donde i prezzi sono desunti.

Art. 106.

Nel caso che per alcuni Comuni, malgrado le più diligenti indagini, non sia stato possibile raccogliere in tutto o in parte i prezzi suddetti, questi sono determinati in rapporto a quelli dei corrispondenti o analoghi prodotti, che si saranno stabiliti per i Comuni più prossimi, tenuto conto della diversità delle condizioni locali.

Art. 107.

La valutazione del disaggio medio della carta-moneta si deve fare in base alle relative statistiche e pubblicazioni ufficiali.

Art. 108.

I prezzi raccolti e determinati secondo le norme indicate agli articoli precedenti, per i prodotti delle diverse qualità e classi dei terreni di ciascun Comune, servono di base alla valutazione dei prodotti stessi nelle minute di stima, colle quali si determinano le corrispondenti tariffe estimali.

Art. 109.

Approvazione dei prezzi per parte della Commissione censuaria centrale.

Prima di procedere all'anzidetta valutazione, l'Ufficio generale del catasto dispone i prezzi in prospetti, e li trasmette colle sue osservazioni alla Commissione censuaria centrale, affinchè questa possa modificarli, ove lo creda necessario, in vista di speciali circostanze, e sentite le Commissioni provinciali, giusta la facoltà ad essa riservata dal secondo comma dell'art. 14 della legge 1° marzo 1886.

Art. 110.

Determinazione della rendita lorda.

Esaurito il cómpito della Commissione censuaria centrale, e riavuti i prospetti di cui sopra colle eventuali modificazioni introdottevi dalla medesima, l'Ufficio generale del catasto provvede affinchè, in base ai prezzi così definitivamente stabiliti per i diversi prodotti di ciascun comune, venga determinata la rendita lorda da attribuirsi ad ogni qualità e classe di terreno, prescrivendo all'uopo criteri e norme uniformi di procedimento.

Art. 111.

Deduzioni generali.

Cogli stessi criteri stabiliti per la valutazione dei prodotti e colle norme che seguono si fanno le deduzioni indicate nell'art. 14 della legge 1° marzo 1886.

Non si fanno deduzioni per decime, canoni enfiteutici e livellari

diritti di pascolo e di legnatico, debiti e pesi ipotecari, compensi e prestazioni in genere.

Art. 112.

Deduzioni per spese di produzione.

Per quei territori, dove è in uso il sistema di colonia parziaria, le spese di produzione si ritengono consistere in quella quota parte di ciascun prodotto, che comunemente viene accordata al colono in compenso delle sue prestazioni e delle spese che deve sostenere per tutti i lavori occorrenti ad ottenerlo, compreso il collocamento nei luoghi di custodia. Detratta questa quota dall'intiero prodotto, la residua parte spettante al possessore, valutata coi prezzi stabiliti come sopra, costituisce la rendita padronale lorda.

Da quest'ultima si detrae l'interesse del capitale fornito dal proprietario per scorte vive e morte secondo le consuetudini locali.

Art. 113.

La ripartizione dei prodotti fra colono e possessore deve farsi in base al sistema colonico più generalmente adottato in ciascun territorio, con riguardo alla entità dei lavori e delle spese incombenti ai coloni per le varie coltivazioni ed i diversi prodotti, secondo le consuetudini e le condizioni locali.

Art. 114.

Con criteri analoghi si determina la parte padronale dei prodotti per quei territori, nei quali, quantunque non sia praticato un sistema di colonia propriamente detto, si usa però generalmente dai possessori di far coltivare per proprio conto i terreni, pagando le opere non con effettivo danaro, nè con una quantità determinata di generi, ma colla cessione ai lavoratori di una data parte del prodotto che effettivamente si raccoglie.

Art. 115.

Nei territori, dove i possessori fanno coltivare i loro fondi per economia, a proprie spese, o li coltivano essi medesimi, la valutazione delle spese di produzione può farsi col sistema che viene adottato per quello fra i territori più prossimi che si trovi in condizioni analoghe, tanto riguardo alle qualità di coltura, quanto riguardo ai prodotti e alle relative spese di coltivazione.

Art. 116.

Pei territori, o per singole qualità di coltura, cui non siano applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, la valutazione delle spese di produzione si fa per analisi diretta.

Art. 117.

La determinazione delle anzidette spese deve farsi cogli stessi criteri stabiliti per la determinazione del prodotto medio, e cioè sulla base della media delle spese sostenute dalla generalità dei possessori per ciascuna qualità e classe, senza tener conto di quelle eccezionali, in più od in meno, derivanti da cure e diligenze straordinarie, o da cattiva amministrazione, non avendosi riguardo, giusta l'articolo 102, nemmeno alla maggiore o minore produzione che ne consegue.

Art. 118.

Deduzioni a titolo di irrigazione.

Per i terreni irrigui, che vengono introdotti e stimati come tali in catasto, si deducono le spese che i possessori devono sostenere per la irrigazione. Si comprendono in esse quelle che, o sotto forma di contributo consorziale o direttamente, stanno a carico dei possessori per la manutenzione e l'espurgo dei canali di condotta principali e secondari, per la manutenzione dei relativi edifici o manufatti, e per la custodia e distribuzione delle acque.

Art. 119.

La misura della deduzione per le anzidette spese si determina in relazione a quelle che ordinariamente vengono sostenute dai principali possessori del Comune o dei Comuni limitrofi, senza riguardo al capitale impiegato nella condotta delle acque.

Art. 120.

Nel caso di terreni irrigati con acque in tutto od in parte di affitto, o concesse a canone, s'introduce nella stima una deduzione speciale, da stabilirsi, come per le altre deduzioni, in una misura annua media proporzionata al costo delle acque.

Art. 121.

Deduzioni per opere di difesa.

Le spese per opere permanenti di difesa, di scolo o di bonifica, da computarsi in deduzione, sono quelle che si sostengono dai possessori o isolatamente, o riuniti in consorzi, allo scopo di mantenere i fondi nell'ordinario stato di coltivazione, secondo il quale vengono inscritti e stimati in catasto, e cioè le spese per la conservazione di argini privati o consorziali, per l'espurgo di fossi o canali di scolo e di bonifica, per l'esercizio di macchine idrovore, per la manutenzione di muri repellenti, chiaviche ed altri manufatti.

Si comprendono quindi fra le dette spese quelle per le opere idrauliche di seconda categoria, ed in generale qualunque spesa o contributo che stia a carico dei possessori allo scopo anzidetto.

Art. 122.

Nella formazione delle tariffe però si contemplano, fra le deduzioni da farsi per le spese indicate all'articolo precedente, soltanto quelle che riflettono tutte le particelle di una data classe, oppure que' gruppi di particelle, che si tengono distinti, entro la classe, con un simbolo speciale.

Art. 123.

Le spese dell'anzidetta categoria, che, riflettendo solo poche particelle, non possono contemplarsi secondo il disposto dell'articolo precedente nella formazione della tariffa di ciascuna qualità e classe, vengono prese in considerazione all'atto del classamento, attribuendo alle particelle stesse, ove l'entità delle spese predette lo richieda, una classe inferiore.

Art. 124.

Deduzioni per spese di manutenzione dei fondi.

Fra le spese necessarie alla manutenzione dei fondi nello stato di coltivazione ordinaria, secondo il quale vengono iscritti e valutati in catasto, si comprendono quelle che a tale scopo sostengono i possessori, specialmente di alcuni terreni in colle o in monte, per muri di sostegno, palafitte, o altre opere indispensabili alla conservazione dei medesimi in un piano coltivabile, e per impedire o arrestare le frane, le irruzioni di acque, e simili.

Art. 125.

Deduzioni per reintegrazione delle colture.

Nella determinazione della rendita imponibile si deducono anche le spese occorrenti per la reintegrazione delle colture, specialmente arboree.

Per quei terreni che si coltivano soltanto a dati intervalli, lasciandoli in riposo un certo numero di anni consecutivi, che non può computarsi nella ruota agraria in uso per la generalità del territorio cui appartengono, si fanno, di regola, qualità e, ove occorra, classi distinte, semprechè si tratti di un certo numero di particelle.

Art. 126.

La tariffa per i terreni anzidetti si forma sulla base del prodotto medio, che se ne ottiene negli anni in cui vengono coltivati, unito al prodotto naturale che mediamente essi danno durante gli anni di riposo, tenuto conto della spesa occorrente per rimetterli periodicamente a coltura, ed applicando, anche in questi casi, i criteri e le norme stabilite per i terreni soggetti alla ordinaria coltivazione.

Quando si tratti di poche particelle, la loro stima può farsi per parificazione alle analoghe qualità e classi di terreni aventi una rendita corrispondente a quella che esse producono.

Art. 127.

Deduzioni per manutenzione dei fabbricati rurali.

La deduzione per manutenzione dei fabbricati rurali si applica soltanto a quelle qualità di coltura, per le quali, in via ordinaria, essi occorrono.

Tale deduzione, limitatamente alle qualità per le quali viene ammessa, si applica sia ai terreni forniti di casa rurale, sia a quelli che ne sono privi.

Art. 128.

La deduzione, di cui all'articolo precedente, si determina in base alla media della spesa necessaria per la manutenzione dei fabbricati rurali effettivamente esistenti nel territorio in condizioni normali, a-

vuto riguardo alla estensione e alla qualità dei terreni cui servono, ai danni speciali cui possono andare soggetti per inondazioni, fenomeni vulcanici, frane e simili.

Essa viene fissata in una quota parte della rendita lorda.

Art. 129.

Deduzioni per infortuni ordinari.

Una speciale deduzione per infortuni ordinari si fa solo se e in quanto la diminuzione che ne risulta nel prodotto medio non sia già stata considerata nella determinazione del prodotto medesimo.

Art. 130.

Infortuni atmosferici.

Per i danni provenienti dagli infortuni atmosferici, cioè dalla grandine, dalla siccità, dalla brina e simili, la deduzione, in quanto sia da farsi giusta l'articolo precedente, si determina in una quota parte della rendita lorda, la quale quota varia a seconda dei diversi prodotti che ne sono danneggiati e della diversità delle circostanze locali.

La determinazione della detta quota si fa in base agli opportuni studi, da effettuarsi per i diversi territori, nonchè ai dati e alle notizie desunte da pubblicazioni attendibili, o da raccogliersi sul luogo, tenendo conto della maggiore o minore frequenza con cui tali danni si verificano, e della maggiore o minore qualità di prodotto che ne risulta danneggiato.

Art. 131.

Danni provenienti da fenomeni vulcanici e meteorologici.

Nello stesso modo e cogli stessi criteri si considerano i danni derivanti ai terreni, prossimi ai vulcani in attività, dai fenomeni vulcanici e meteorologici propri di quelle contrade, quando siano tali da diminuirne pressochè periodicamente i prodotti.

Art. 132.

Inondazioni ordinarie.

I danni delle inondazioni ordinarie, procedenti da straripamenti di laghi, fiumi, torrenti e canali, o da mancanza di scolo, che in alcune zone di terreno accadono quasi inevitabilmente ogni anno, od a brevi periodi presso che certi, e che cagionano una diminuzione ordinaria di prodotti sopra una determinata zona di terreni, si tengono a calcolo direttamente nella classificazione, cioè formando per tali terreni una o più classi speciali, oppure nel classamento, quando si tratti di poche particelle, abbassando la classe che altrimenti si sarebbe dovuta assegnare.

Art. 133.

Si contemplano invece in modo analogo a quello prescritto per gli altri infortuni, con una deduzione speciale da farsi nella stima, i danni provenienti dalle inondazioni, che si verificano ad intervalli irregolari e che danneggiano i prodotti di una maggiore estensione di terreno, oltre quelli delle zone che d'ordinario vengono inondate quasi tutti gli anni.

Le inondazioni da contemplarsi come sopra, sono quelle soltanto che danneggiano i prodotti, e che, se cagionano talvolta qualche danno anche al fondo o alla superficie coltivata, questo danno non è tale da alterarne sostanzialmente e stabilmente la qualità e la forza produttiva, o da diminuirne la estensione.

Art. 134.

I danni derivanti da lavine e frane, che occorrono quasi inevitabilmente ed a brevi intervalli, si considerano nella stima, o mediante la qualificazione e la classificazione, o mediante il classamento de terreni che vi sono soggetti, secondo che si tratta di un rilevante o limitato numero di particelle.

Art. 135.

Danni per infortuni straordinari.

Non si fa alcuna deduzione per i danni che provengono da eruzioni vulcaniche, rotte di fiumi, corrosioni gravi, inghiaiamenti, lavine, frane o altri infortuni affatto straordinari, ai quali si provvede secondo il disposto dell'articolo 38 della legge 1° marzo 1886.

Art. 136.

Deduzioni per le spese di amministrazione.

Le spese di amministrazione da dedursi nella stima sono quelle relative alla custodia e alla vigilanza dei fondi e dei prodotti, alla direzione delle colture e dei lavori, e al trasporto dei prodotti stessi nei luoghi di custodia in quanto siano a carico del proprietario, al riparto, ove occorra, dei prodotti fra il proprietario e il coltivatore, e alla esecuzione delle vendite.

La misura dell'anzidetta deduzione si determina, come per gli infortuni, in una quota parte della rendita lorda ed in proporzione alle diverse qualità di coltivazione, istituendo all'uopo gli opportuni studi, e assumendo in luogo i dati e le informazioni relative dai più esperti conoscitori delle aziende agrarie, dai principali possessori e dalle rappresentanze locali.

Art. 137.

Deduzione per spese di trasporto dei prodotti.

In generale le spese di trasporto dei prodotti nei luoghi di custodia si computano tra le spese di produzione o di amministrazione a seconda dei casi, come agli articoli 112 e 136. In casi speciali si ha riguardo alle dette spese anche nella classificazione o nel classamento, di cui agli articoli 77 e 83. Della spesa occorrente per il trasporto dei prodotti dal Comune, in cui se ne fa il raccolto, al mercato, donde si desumono i prezzi relativi, si tiene conto come all'articolo 105.

Art. 138.

Laghi, stagni, ecc.

I laghi e gli stagni da pesca e simili si stimano per la loro rendita netta desunta secondo gli ordinari procedimenti peritali.

Nello stesso modo si stimano i pascoli, i gerbidi e quegli orti, frutteti e simili, per i quali, attesa la varietà, minutezza e moltiplicità dei generi che vi si coltivano, e la incerta o difficile valutazione dei relativi prodotti, non fosse conveniente eseguire la stima in ragione diretta dei prodotti stessi.

Non si considerano in catasto i diritti di pesca che non dipendono dalla proprietà del fondo corrispondente.

Art. 139.

Terreni sottratti alla ordinaria coltivazione.

Qualora nei casi di stima per parificazione indicati nell'art. 17 della legge non si avessero terreni contigui, la stima si fa mediante parificazione ai migliori fra i terreni più prossimi.

All'area occupata dalle strade ferrate e dalle tramvie in sede propria si attribuisce una rendita media proporzionata a quella dei terreni che la fronteggiano.

Per determinare questa rendita, la sede stradale si considera come divisa in altrettante porzioni quante sono le particelle di diversa qualità o classe contigue ai due lati della medesima, supposto che le linee di divisione fra queste particelle dal punto d'incontro colla sede stradale vengano continuate fino al suo asse mediano con linee a questo normali.

Art. 140.

Terreni soggetti a servitù militari.

Per i terreni soggetti a servitù militari, si tien conto dei danni continui o periodici che da coteste servitù possono risultare, o mediante la qualificazione e classificazione, o mediante il classamento.

Art. 141.

Terreni soggetti a vincolo forestale.

Per i terreni soggetti a vincolo forestale si tiene conto degli effetti di tale servitù nella classificazione, o nel classamento.

Art. 142.

Per quei terreni, che dopo la formazione del catasto venissero sottoposti a nuove o maggiori servitù militari, o a vincolo forestale, o per quelli che ne venissero esonerati, si provvede con speciali disposizioni legislative.

Art. 143.

Canali maestri, ecc.

I canali maestri per la condotta delle acque, alla cui superficie, per l'art. 17 della legge, non si attribuisce alcuna rendita, sono quelli, principali o secondari, che portano le acque di irrigazione dal punto di presa sino all'ultimo podere cui servono.

Nel caso però che la superficie occupata dai detti canali appar-

tenga ai possessori dei terreni che attraversano e che ne sono irrigati, essa viene compresa nei medesimi a seconda dei rispettivi diritti dei possessori.

Con criteri analoghi sono da considerarsi i canali principali in cui si raccolgono le acque di scolo dei detti terreni per condurle ad irrigare altri fondi inferiori.

Art. 144.

Fabbricati rurali.

Affinchè un fabbricato sia ritenuto rurale, ed escluso, per ciò, dalla stima, giusta l'articolo 15 della legge 1° marzo 1886, non è necessario che sia situato sul fondo cui serve.

Art. 145.

Accessori dei fabbricati rurali.

Sono accessori o dipendenze dei fabbricati rurali i pozzi, i cortili, le concimaie, le aie e simili, quando siano esclusivamente e stabilmente destinati agli usi propri dell'agricoltura.

Art. 146.

Non si comprendono fra gli accessori dei fabbricati rurali gli orti, le aie provvisorie, e in generale tutti quegli spazi che vengono occupati solo temporaneamente per deposito di concimi, o di attrezzi o di prodotti agricoli, oppure che non servono esclusivamente alla prima manipolazione dei prodotti stessi, ma ben anche ad ulteriori usi o lavorazioni per fini industriali e commerciali.

CAPITOLO VIII.

Pubblicazione dei dati catastali risultanti dal classamento e trattazione dei relativi reclami.

—

Art. 147.

Disposizioni preliminari per la pubblicazione.

Compiuto il classamento con tutte le corrispondenti operazioni, sia di campagna che di tavolo, e allestita dalla Giunta tecnica la tariffa da pubblicarsi giusta l'articolo 182, l'Ufficio generale del catasto provvede alla pubblicazione della mappa e degli atti relativi, nei quali sono riassunti i risultati della misura e della applicazione delle qualità e delle classi alle singole particelle.

Art. 148.

La detta pubblicazione si eseguisce nella sede del Comune amministrativo, sotto la sorveglianza della Commissione censuaria comunale, e coll'assistenza immediata del Segretario della medesima.

Art. 149.

Almeno un mese prima del giorno in cui deve incominciare la pubblicazione, l'Amministrazione del catasto ne avvisa il Sindaco del Comune, invitandolo a predisporre un locale adatto, fornito dei necessari mobili e di quant'altro occorre.

Art. 150.

Atti da pubblicarsi.

Prima del giorno suddetto, si trasmettono ai Sindaci, affinchè ne facciano la consegna alle rispettive Commissioni censuarie comunali, le mappe e gli altri atti occorrenti, cioè:

a) la tavola censuaria, consistente in un registro, che contiene tutti i numeri di mappa, disposti in ordine progressivo coi corrispondenti dati catastali rilevati all'atto del classamento, e la rispettiva superficie;

b) gli estratti partitari della tavola suddetta, nei quali sono riassunti i numeri di mappa intestati a ciascun possessore, coi relativi dati;

c) l'indice dei possessori, in cui tutte le ditte censuarie del comune sono disposte in ordine alfabetico, e sono indicati i numeri di mappa che appartengono a ciascuna di esse;

d) la tariffa delle diverse qualità e classi dei terreni pubblicata dalla Giunta tecnica a norma dell'articolo 182.

Art. 151.

Modi della pubblicazione. Atti da pubblicarsi.

La Commissione comunale, ricevuti gli atti sopra indicati, li deposita nel locale a ciò predisposto dal Sindaco, e pubblica immediatamente un manifesto, col quale:

a) notifica agli interessati il luogo e le ore in cui gli atti stessi saranno ostensibili per 60 giorni successivi a quello fissato per l'incominciamento della pubblicazione;

b) invita i possessori ad esaminarli, per riconoscere la regolarità delle loro partite, ed a presentare i loro eventuali reclami od osservazioni, avvertendo che il termine è perentorio;

c) invita altresì i possessori a denunciare tutte le variazioni, sia topografiche, sia riguardanti enti censibili e non censiti, o viceversa, le quali fossero avvenute posteriormente alle operazioni di classamento dei terreni.

Il termine, di cui al paragrafo *a*, in casi eccezionali, può, dall'Ufficio generale del catasto, essere prorogato fino ad altri 60 giorni.

Art. 152.

Il detto manifesto dev'essere pubblicato all'albo comunale, e rimanervi continuamente affisso durante il tempo accordato per la presentazione dei reclami.

Deve anche essere affisso negli altri luoghi soliti per le pubblicazioni ufficiali, e se ne deve ripetere la pubblicazione in ogni giorno festivo e di mercato dello stesso periodo di tempo.

Art. 153.

Il locale destinato per la pubblicazione del catasto deve restare aperto ogni giorno, compresi i festivi, non meno di 6 ore, da fissarsi dalla Commissione censuaria, con riguardo al maggior comodo dei possessori.

Tuttavia nel caso di comuni in cui vi siano pochi possessori, o si verifichino altre circostanze particolari, la Commissione censuaria, previo consenso della Giunta municipale e dell'Amministrazione del catasto, può limitare le operazioni di pubblicazione a dati giorni della settimana e ad un minor numero di ore, sempre però con riguardo al maggior comodo dei possessori.

Art. 154.

Incarichi dell'Assistente alla pubblicazione.

L'Assistente alla pubblicazione deve fornire ai possessori o loro incaricati, senza alcun compenso, tutte le spiegazioni che richiedano, sia per la esatta intestazione delle loro ditte, sia per la ricognizione dei possessi sulla mappa e sui relativi atti, sia ben anche riguardo al modo di compilare, per le partite riconosciute regolari, le corrispondenti dichiarazioni, o di redigere, ove occorra, osservazioni e reclami.

Questi reclami devono essere numerati e inscritti in apposito protocollo a cura dell'Assistente, il quale ne rilascia ricevuta.

Art. 155.

Le dichiarazioni relative alle partite che si riconoscono regolari, come pure le osservazioni ed i reclami possono farsi dai possessori interessati o loro incaricati anche a voce all'Assistente, il quale in tal caso deve eseguirne la compilazione, facendovi apporre la firma dai possessori stessi, o apponendovi la sua firma, in vece loro, ove siano illetterati.

Art. 156.

Se l'Assistente, coadiuvando i possessori durante i loro esami o in qualsiasi altro modo nel corso della pubblicazione, scopre errori od omissioni nelle partite di altri possessori, ne prende nota per redigere le occorrenti osservazioni, o reclami d'ufficio, negli ultimi giorni che precedono la scadenza del termine fissato dall'articolo 151 *a*, qualora non vengano prodotti dagli stessi possessori.

Art. 157.

Spetta all'Assistente di sorvegliare in modo attento e continuo l'Ufficio di pubblicazione del catasto, affinchè la mappa e gli atti relativi non vengano dai possessori menomamente alterati, nè in verun modo deturpati, foss' anche con semplici segni a matita.

Art. 158.

Facoltà ai possessori di avere copia degli estratti partitari.

È proibito all'Assistente e a chiunque altri di estrarre tipi o copie dalle mappe e dagli atti relativi.

Si eccettuano dal divieto soltanto gli estratti delle partite, dei quali è data facoltà ai rispettivi possessori di trarre copia nell'Ufficio, o di farsela allestire a cura dell'Assistente. Questi però non può occuparsene nell'orario destinato per la pubblicazione, e non può autenticare

la detta copia, nè pretendere per l' opera sua un compenso maggiore di centesimi due per ogni numero di mappa iscritto nell'estratto, e di centesimi cinque per ogni foglio, che venga fornito dallo stesso Assistente a proprie spese.

Art. 159.

Vigilanza e responsabilità per la conservazione degli atti catastali.

La Commissione censuaria comunale vigila che l'Assistente adempia esattamente i doveri che gli incombono, e, occorrendo, provvede al buon andamento della pubblicazione.

Il Comune è responsabile della custodia e della conservazione dei documenti pubblicati, ed è tenuto a rinnovarli a sue spese nei casi di guasti, deturpazioni, o smarrimenti non derivati da forza maggiore, salvo al medesimo il diritto di regresso verso coloro che vi avranno dato causa.

Art. 160.

Reclami dei possessori.

Tutti i possessori, direttamente o col mezzo di procuratori o incaricati, entro il termine di cui all'art. 151 *a*, sono autorizzati a presentare osservazioni e reclami alla Commissione censuaria comunale sulla intestazione, delimitazione, figura ed estensione dei rispettivi beni, nonchè sull'applicazione della qualità, della classe, e della destinazione.

Il mandato può risultare anche da lettera con firma autenticata dal Sindaco, da unirsi al reclamo.

Art. 161.

Per ogni comune devono farsi reclami separati, ancorchè riflettano la stessa ditta, e in ciascun reclamo devono essere indicati distintamente per ogni numero di mappa, o particella, il titolo e i motivi pei quali si reclama.

Art. 162.

Nel solo caso che il reclamo riguardi l'estensione, esso può farsi complessivamente per più numeri di mappa, sempreché questi rappresentino poche particelle contigue e comprese in un solo perimetro.

Agli effetti del catasto però non possono formare oggetto di reclamo le piccole differenze di estensione, comprese nei limiti di tolleranza stabiliti dall'Ufficio generale del catasto.

Art. 163.

Nei reclami sulla estensione i possessori devono produrre i documenti, dai quali desumono che la superficie attribuita nel nuovo catasto alle particelle in quistione non è esatta.

Tali documenti possono consistere in un atto legale d'acquisto o di divisione, come pure in un tipo regolare, firmato da un Ingegnere, da un Perito agrimensore, o da un Geometra.

In questo caso le spese della verifica sono a carico dell'Amministrazione del catasto.

Art. 164.

Può domandarsi la verifica dell'estensione anche in mancanza di documenti giustificativi, ma il possessore reclamante deve obbligarsi a sostenere la relativa spesa pel caso che la domanda risulti infondata.

Art. 165.

I reclami sull'applicazione della classe, perchè possano essere presi in considerazione, devono indicare le particelle dello stesso comune, che in confronto con quella del ricorrente, quantunque della stessa qualità e della stessa produttività e in eguali condizioni, nondimeno risultassero collocate in una classe diversa.

Art. 166.

Qualora durante la pubblicazione vengano presentati reclami, che in tutto od in parte non siano conformi alle disposizioni degli articoli precedenti, deve l'assistente, prima di inscriverli a protocollo, invitare i reclamanti a rettificarli, indicandone loro il modo, e avvisandoli che devono essere ripresentati prima che scada il termine fissato all'art. 151 *a*.

Art. 167.

La ricevuta rilasciata all'atto della presentazione dei reclami è l'unico titolo per comprovare che essi vennero presentati nel termine prescritto.

Coloro, che durante la pubblicazione non presentano osservazioni o reclami, si ritengono avere pienamente accettato, per gli effetti del catasto, i dati inscritti nei rispettivi estratti delle partite e negli atti pubblicati.

Art. 168.

Chiusura della pubblicazione.

Alla scadenza del termine fissato per la pubblicazione, l'Assistente chiude il protocollo dei reclami con analoga dichiarazione, in concorso della Commissione censuaria comunale, e fa poi constare sui relativi estratti delle partite il mancato intervento dei possessori, che non si sono presentati a riconoscerle.

Art. 169.

Esame dei reclami per parte dei funzionari del catasto, ed operazioni contemporanee.

Chiusa la pubblicazione, completati e riordinati tutti gli atti che vi si riferiscono, questi si trasmettono ai rispettivi Uffici del catasto, i quali procedono all'esame delle osservazioni o dei reclami e alle relative verificazioni sopra luogo, allo scopo d'introdurre, ove occorrano, nelle mappe e negli altri atti catastali le variazioni topografiche, le divisioni di proprietà, e le rettifiche domandate.

Art. 170.

In questa occasione le mappe coi relativi atti devono essere corrette e condotte a rappresentare lo stato delle proprietà al momento della visita, al quale uopo si rilevano e s'introducono in catasto gli aumenti e le diminuzioni di cui all'articolo 35 della legge 1° marzo 1886.

Art. 171.

Contemporaneamente alle indicate operazioni i Periti catastali eseguiscono le opportune verifiche, per fare le loro osservazioni sui reclami concernenti la qualità e la classe dei terreni, e su quanto altro fosse emerso da esaminarsi, o da correggersi, in seguito alla pubblicazione della mappa e dei relativi atti.

Art. 172.

Fra le osservazioni che deve fare il Perito, come all'articolo precedente, si comprendono anche le opportune proposte per correzioni o rettifiche di errori o imperfezioni, sia di misura, sia di qualificazione, classificazione, classamento od altro, che avesse a scoprire nel corso delle operazioni relative all'esame dei reclami, e che non si fosse avvertito dagli interessati.

Art. 173.

Prima di procedere all'esame sopra luogo dei reclami concernenti la qualità e la classe dei terreni, il perito catastale deve provocare dalla Giunta tecnica le disposizioni occorrenti circa ai reclami, che fossero stati prodotti dalla Commissione censuaria comunale sulla qualificazione e classificazione.

Art. 174.

Concorso delle Commissioni comunali e dei possessori all'esame dei reclami sopra luogo.

Alle verificazioni sopra luogo, relative alla definizione dei reclami, deve assistere la Commissione censuaria comunale, o un suo delegato, affinchè possa mettersi in grado essa pure di pronunciare il proprio voto sui medesimi.

A tale uopo si prendono dal Perito catastale gli opportuni concerti colla Commissione.

Art. 175.

Almeno tre giorni prima dell'incominciamento delle visite sopra luogo per l'esame dei reclami, il perito catastale fa pubblicare nel comune un manifesto, per avvisarne gl'interessati.

Successivamente, egli deve rendere avvertiti a domicilio i singoli possessori reclamanti del giorno in cui avrà luogo la visita sopra i fondi che formano oggetto dei rispettivi reclami, invitandoli ad intervenirvi.

Art. 176.

Sugli elenchi dei reclamanti, compilati a cura del Perito catastale, si fa constare dell'avviso dato a domicilio, come all'articolo pre-

cedente, mediante annotazione firmata dal messo incaricato della consegna.

Se il possessore ha residenza o dimora nel Comune, l'avviso viene dato nella casa di sua abitazione a lui stesso, o ad uno della famiglia, o a persona addetta al suo servizio.

In caso diverso, l'avviso viene dato all'agente, o al colono o allo affittuario del fondo, o ad uno della loro famiglia, ed in mancanza di essi viene affisso all'albo comunale.

Art. 177.

Le visite locali per l'esame dei reclami si eseguiscono in concorso dei possessori reclamanti, o loro delegati, e anche senza di essi, se, malgrado l'invito, non intervengono, facendo però constare che l'avviso era stato loro dato nei modi prescritti dall'articolo precedente.

Art. 178.

Voto della Commissione comunale.

Compiute le verifiche e l'esame dei reclami, la Commissione censuaria comunale, entro il termine di trenta giorni, trasmette, per mezzo del Perito a ciò delegato dall'Amministrazione del catasto, il proprio voto coi relativi atti alla Commissione provinciale.

Art. 179.

Osservazioni del Perito catastale e trasmissione degli atti alla Commissione provinciale.

Il Perito, compiuti i lavori di tavolo conseguenti alle eseguite verifiche, trasmette il voto della Commissione comunale alla Commissione provinciale, accompagnandolo colle sue osservazioni e cogli atti necessari.

Art. 180.

Decisioni della Commissione provinciale.

La Commissione provinciale, esaminati i reclami, il voto della Commissione comunale e le osservazioni del Perito catastale, e fatti gli ulteriori studi che stima opportuni, decide in via definitiva sopra ognuno dei reclami medesimi, salvo il disposto nell'ultimo capoverso dell'articolo 29 della legge 1° marzo 1886, e trasmette le decisioni cogli atti relativi all'Ufficio generale del catasto.

Se, spirati i 30 giorni, la Commissione censuaria comunale non ha trasmesso i reclami col suo voto, la Commissione provinciale provvede a ritirare i reclami stessi, e decide anche senza il voto della Commissione censuaria comunale.

Art. 181.

In quanto la Commissione censuaria centrale accolga i reclami ammessi dal suddetto ultimo capoverso dell'articolo 29 della legge 1° marzo 1886, l'Ufficio generale del catasto, di conformità alle decisioni della Commissione stessa, stabilisce i modi e i termini per le eventuali operazioni di rettifica.

CAPITOLO IX.

Pubblicazione dei prospetti delle tariffe, e trattazione dei relativi reclami.

Art. 182.

Compiuti i lavori di qualificazione, classificazione e tariffa dei Comuni di una Provincia, secondo le norme stabilite nei capitoli VI e VII, l'Ufficio generale del catasto ne fa pubblicare i prospetti dalle rispettive Giunte tecniche.

Allo scopo di collegare e perequare, fra le diverse Provincie, le tariffe alle principali qualità e classi di terreno, possono farsi anche pubblicazioni parziali delle medesime per Provincie contigue, prima che siano ultimate quelle dell'intera Provincia.

Art. 183.

La pubblicazione delle tariffe nella Provincia si fa mediante inserzione delle tariffe stesse in un supplemento al foglio periodico, che in ogni Provincia si pubblica a cura della Prefettura in conformità della legge 30 giugno 1876, n. 3195.

Art. 184.

Termine per la produzione dei reclami delle Commissioni censuarie comunali.

I prospetti delle tariffe dei Comuni di ciascuna provincia si comunicano alla Commissione censuaria provinciale, alla quale si comunicano altresì, possibilmente, i prospetti delle tariffe dei comuni limitrofi delle altre Provincie.

I prospetti delle tariffe di ciascun Comune o quelli dei Comuni limitrofi si comunicano anche alle Commissioni censuarie comunali, le quali, tosto che li abbiano ricevuti, pubblicano un manifesto all'albo del Comune, con cui si notifica che i detti prospetti trovansi ostensibili nell'ufficio comunale durante 30 giorni, decorribili da quello indicato nel manifesto stesso.

Art. 185.

Presentazione dei reclami.

Contro le risultanze dei prospetti delle tariffe, così pubblicati dalle Giunte tecniche, le Commissioni comunali possono presentare per mezzo delle Giunte stesse, entro il termine di cui all'articolo precedente, i loro reclami alla Commissione provinciale sulla qualificazione e classificazione, come pure sulle tariffe del proprio Comune, tanto in via assoluta, cioè avuto riguardo alle condizioni particolari del Comune medesimo, quanto in via comparativa, istituendo confronti colle tariffe delle stesse qualità di terreno nei Comuni limitrofi.

Nel caso contemplato dal secondo comma dell'art. 182, se le tariffe pubblicate non riguardano comuni confinanti con quelli di altra provincia, pei quali la pubblicazione di esse sia già avvenuta, i reclami possono farsi in confronto colle analoghe tariffe di comuni non confinanti, sempreché però questi appartengano a provincie contigue.

I reclami relativi alle tariffe devono indicare la quantità dell'aumento o della diminuzione, che si reputi giusta, e preferibilmente esser fatti anche in via comparativa.

Art. 186.

Reclami della Commissione comunale contro il voto della Commissione provinciale.

I reclami della Commissione comunale contro il voto della Commissione provinciale devono essere presentati a quest'ultima entro il termine di 15 giorni, decorribili dall'avuta partecipazione del voto suddetto, e non possono estendersi oltre i limiti del primitivo reclamo.

Art. 187.

Esame dei detti reclami per parte della Commissione provinciale.

La Commissione provinciale, qualora trovi che si possa far ragione in tutto od in parte alle osservazioni delle Commissioni comunali, deve provocare anche su di esse il parere della Giunta tecnica.

Art. 188.

Invio alla Commissione censuaria centrale dei reclami ed atti relativi.

Esaurita la procedura prescritta agli articoli precedenti, la Commissione provinciale, fatte tanto per le tariffe che furono argomento di reclamo, quanto per le altre, quelle indagini, verifiche o confronti che reputa opportuni per tutti i comuni della provincia, trasmette alla Commissione centrale tutti gli atti relativi, colle sue osservazioni e colle proposte che crede necessarie per ottenere la congruenza o la proporzionalità delle tariffe, sia nell'interno dei singoli comuni e della provincia in complesso, sia in relazione a quelle dei comuni confinanti colla medesima.

Art. 189.

Determinazione delle tariffe per parte della Commissione censuaria centrale.

La Commissione censuaria centrale stabilisce le tariffe di tutti i Comuni censuari in conformità del 1° capoverso dell'art. 28 della legge 1° marzo 1886, ne fa la pubblicazione in apposito supplemento della *Gazzetta Ufficiale*, e comunica a ciascuna Commissione censuaria provinciale quelle della sua provincia e delle provincie finitime.

Art. 190.

Reclami contro il giudizio della Commissione censuaria centrale.

I reclami delle Commissioni provinciali contro le tariffe come so-

pra stabilite, devono essere prodotti, entro il termine di giorni 60 da quello della avuta comunicazione, alla suddetta Commissione centrale, la quale, approvate in via definitiva, giusta l'art. 28 della legge le tariffe di tutti i comuni censuari del Regno, le trasmette, con analoga dichiarazione, alla Direzione generale del catasto.

CAPITOLO X.
Attivazione del nuovo catasto

Art. 191.

Operazioni preliminari all'attivazione del catasto.

L'Ufficio generale del catasto, ricevute le tariffe a norma dell'articolo precedente, provvede all'allestimento degli atti necessari per eseguire l'attivazione del catasto, cioè:

a) la mappa particolare, nella quale ogni particella è contradistinta con proprio numero;

b) la tavola censuaria, di cui all'articolo 150, debitamente completata, e coll'aggiunta, per ogni particella, della rendita imponibile;

c) il registro delle partite, nel quale sono raccolti, sotto il nome di ciascuna ditta censuaria, i numeri di mappa dei singoli enti catastali, che le appartengono, colla superficie e rendita imponibile corrispondenti, e nel quale dovranno poi essere tenute in evidenza le ulteriori mutazioni di proprietà;

d) la matricola dei possessori, in cui le ditte censuarie sono disposte in ordine alfabetico, coi dati necessari per la formazione dei ruoli dell'imposta fondiaria;

e) tutti gli altri atti, che l'Ufficio generale stimerà necessari o utili per l'attivazione e la conservazione del catasto.

Art. 192.

L'Ufficio generale del catasto, con manifesto da pubblicarsi in tutti i comuni del Regno mediante affissione nei modi soliti per gli atti ufficiali, invita i possessori:

a) a domandare per iscritto la registrazione sui nuovi libri delle partite delle variazioni di possesso avvenute dopo la pubblicazione dei dati catastali, di cui al capitolo VIII;

d) a chiedere la correzione degli errori materiali di fatto, quali sarebbero quelli di conteggio, scritturazione e simili, che si avessero a riscontrare negli atti catastali.

Art. 193.

Nel suddetto manifesto si fissa un termine congruo, a giudizio della Direzione generale del catasto, per la presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, e si avvertono i possessori, i quali per qualsivoglia titolo abbiano reclamato contro le risultanze pubblicate del nuovo catasto, che, entro il termine fissato come dianzi, possono prendere cognizione, presso l'Ufficio di attivazione del catasto, del giudizio pronunciato definitivamente sui loro reclami dalla Commissione provinciale; e che, entro il termine stesso, nel solo caso che si credessero gravati per violazione di legge o per questioni di massima, possono ricorrere alla Commissione centrale per mezzo del detto Ufficio.

Art. 194.

In seguito alle suddette domande, si eseguiscono nei nuovi libri delle partite le variazioni di possesso avvenute dopo la pubblicazione dei dati catastali, e si correggono gli errori materiali di fatto che fossero occorsi.

Art. 195.

Promulgata la legge per l'applicazione del nuovo estimo, e compiute le operazioni indicate nell'articolo precedente, si formano, in base alle risultanze dei nuovi registri partitari, i ruoli per la esazione dell'imposta.

Incomincia allora lo stadio della conservazione del nuovo catasto, e cessano le operazioni intese a mantenere in corrente i catasti preesistenti, i quali fino a nuova disposizione saranno custoditi presso gli uffici di conservazione del corrispondente nuovo catasto.

CAPITOLO XI.
Conservazione del catasto

Art. 196.

Modi della conservazione.

La conservazione del catasto si fa per duplicato, e cioè sopra due copie di atti identici, da tenersi presso i rispettivi Uffici speciali, che ne saranno incaricati.

Art. 197.

Le epoche e i modi per le lustrazioni periodiche del catasto saranno stabiliti nel regolamento speciale prescritto dall'art. 201.

Art. 198.

Introduzione di nuovi enti in catasto.

Nel caso che, a sensi dell'art. 35 della legge 1° marzo 1886, si debbano introdurre in catasto nuovi enti, ai quali non si possano attribuire le qualità e classi esistenti, si creano, per essi, speciali qualità e classi.

Art. 199.

Divisione di particelle.

Nel caso di divisione di una particella, l'estimo si riparte in ragione di superficie, non ostante qualunque patto in contrario.

Art. 200.

Correzione degli errori materiali.

Possono correggersi in ogni tempo gli errori materiali o di fatto che si riscontrassero nelle mappe o nelle scritture censuarie.

Art. 201.

Regolamento per la conservazione del catasto.

Con regolamento speciale, da emanarsi all'atto in cui si renderà esecutivo il catasto, sarà provveduto per l'esatta applicazione di quanto è prescritto negli articoli precedenti.

Nel detto regolamento s'introdurranno tutti quei miglioramenti che la pratica applicazione delle norme ora in vigore avrà suggerito, e si daranno precise disposizioni, tanto riguardo ai criteri ed ai procedimenti, quanto riguardo al personale, affine di assicurare la perfetta ed uniforme conservazione del catasto, sia negli Uffici ai quali verrà affidato il primo esemplare del medesimo, sia in quelli che ne dovranno tenere il secondo.

CAPITOLO XII.
Moderazioni d'imposta

Art. 202.

Procedimento per la moderazione d'imposta.

Per conseguire la moderazione d'imposta consentita dall'articolo 38 della legge 1° marzo 1886, il possessore danneggiato deve, entro quindici giorni dall'accaduto infortunio, presentare all'Intendenza di finanza della Provincia, anche per mezzo dell'Agenzia delle imposte, un ricorso, nel quale devono essere indicati per ciascuna particella catastale la quantità e qualità dei frutti perduti e l'ammontare del loro valore.

Art. 203.

L'Intendenza di finanza, ricevuto il reclamo, ordina una verificazione sopra luogo, ed invita il possessore ad assistervi, perchè possa fornire i necessari schiarimenti, e fare le osservazioni che crederà del suo interesse.

Le spese di questa verificazione sono a carico del reclamante.

Art. 204.

L'Amministrazione delle finanze, nel giudicare sul merito della domanda di moderazione d'imposta, avrà riguardo alla qualità e classe attribuita in catasto ai terreni danneggiati.

Art. 205.

Gli sgravi e rimborsi a favore dei contribuenti che hanno ottenuto moderazione d'imposta, e il pagamento delle spese per parte dei reclamanti, si eseguiscono nei modi e colle norme stabilite dal regolamento per la riscossione delle imposte dirette.

CAPITOLO XIII.

Spese per la formazione del catasto

—

Art. 206.

Spese a carico dei possessori.

Fra le spese della delimitazione delle private proprietà che, a termini dell'articolo 40 della legge 1° marzo 1886, sono a carico dei rispettivi possessori, non si comprendono quelle delle Commissioni censuarie, e loro delegati, nè quelle dei relativi verbali per uso dei Comuni e dell'Amministrazione catastale.

Art. 207.

Le somministrazioni che le Provincie ed i Comuni devono fare, a termini dell'articolo 40, lettera c, della legge 1° marzo 1886, sono determinate dai rispettivi Uffici superiori del catasto.

Da tale determinazione i Comuni e le Provincie possono reclamare al Ministro delle finanze, il quale decide, sentito il Consiglio del catasto.

Art. 208.

Le spese incontrate dai Comuni del Compartimento ligure-piemontese per la formazione di catasti comunali in conseguenza di precedenti leggi, saranno rimborsate in quanto possano i catasti medesimi servire agli effetti della legge 1° marzo 1886, e nei limiti della somma che verrà per essi risparmiata allo Stato.

CAPITOLO XIV.

Acceleramento eventuale dei lavori catastali

—

Art. 209.

Domande per acceleramento dei lavori.

Le domande delle Provincie per acceleramento dei lavori del catasto, autorizzate dal 2° comma dell'art. 47 della legge 1° marzo 1883, devono essere presentate al Ministro delle finanze prima che i lavori stessi siano incominciati nel rispettivo territorio.

A tale effetto gli Uffici compartimentali, tre mesi prima di intraprendere i lavori in una Provincia, ne danno avviso alla Deputazione provinciale.

Art. 210.

Anticipazione delle spese.

L'anticipazione da farsi dalla provincia comprende la metà di tutte le spese di personale e di materiali occorrenti nella provincia e posti dalla legge a carico dello Stato.

L'Ufficio generale del catasto fa, per ciascuna Provincia richiedente, un preventivo totale approssimativo della spesa necessaria, e determina la rata occorrente per il primo anno, e poi di anno in anno quelle degli esercizi successivi.

La maggiore o minore spesa incontrata in un esercizio viene regolata nella previsione dell'esercizio seguente.

Nell'ultimo anno si liquida la spesa definitiva totale, che sarà rimborsata dal Governo entro due anni dalla applicazione del nuovo estimo provvisorio.

L'Ufficio generale del catasto stabilisce pure, appena ricevute le domande, di quanto tempo potranno presumibilmente essere abbreviate le operazioni.

Art. 211.

Il Consiglio provinciale richiedente delibera sul modo di provvedere al pagamento della metà della spesa totale, sia mediante realizzazione di assegnamenti propri della Provincia, sia mediante assunzione di mutui, sia con imposizione di centesimi addizionali.

Delibera inoltre ogni anno, cominciando dal primo, il relativo stanziamento della rata annuale da anticiparsi, la quale sarà compresa tra le spese obbligatorie straordinarie del bilancio.

Al pagamento delle rate annuali al Tesoro si provvede mediante delegazioni sui ricevitori provinciali, divise per bimestre, alle scadenze delle imposte dirette.

Art. 212.

Quando il Consiglio provinciale richiedente abbia preso la deliberazione indicata nel precedente articolo, e, in caso di mutui, questi siano stati effettivamente stipulati, si dà principio alle operazioni catastali nella Provincia.

La Provincia che richiese l'acceleramento dei lavori catastali ha l'obbligo di continuare le occorrenti anticipazioni fino al termine delle relative operazioni.

Art. 213.

Termine pel compimento delle operazioni.

Il termine dei 7 anni entro i quali, giusta l'articolo 47 della legge 1° marzo 1866, il ricensimento deve essere compiuto quando le Provincie richiedenti hanno un catasto geometrico particellare con mappe servibili, decorre dal giorno della comunicazione al Ministero della deliberazione del Consiglio provinciale, colla quale vengono presi i provvedimenti necessari per rendere la domanda efficace a termini degli articoli precedenti.

Art. 214.

Il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio del catasto, determina quali fra le Provincie richiedenti hanno mappe, presumibilmente e nel loro complesso, servibili agli effetti voluti dalla legge.

In tali Provincie si compilano le tabelle di qualificazione e classificazione, e si procede al classamento, giusta le norme prescritte al capitolo VI.

Ove però nel corso delle operazioni venisse a risultare la necessità di straordinarie rettificazioni, all'infuori di quelle occorrenti per le variate qualità e classi, e per non fatte lustrazioni, o di estesi rifacimenti o complementi, allo scopo di rendere le dette mappe servibili, le operazioni stesse saranno tuttavia proseguite, ma il maggior tempo per esse richiesto non si computa nei sette anni di che all'articolo precedente, e la Provincia deve anticipare, colle norme degli articoli 210 e 211, metà della maggiore spesa occorrente.

Qualora, anche prima d'intraprendere il classamento, si venga a riconoscere la necessità di straordinarie operazioni di rettifica alle mappe, queste operazioni si potranno eseguire avanti del classamento stesso.

Art. 215.

Il maggior tempo e la maggiore spesa che, udito il Consiglio del catasto, fossero ravvisati necessari, ai termini dell'articolo precedente, saranno notificati alla Deputazione provinciale.

Entro 60 giorni da tale notificazione è in facoltà della Provincia o di rinunciare all'acceleramento o di ricorrere al Ministro delle finanze, tanto sul tempo quanto sulla spesa. Il Ministro decide, sentita la Commissione censuaria centrale.

Art. 216.

Nei casi contemplati negli articoli 213 e 214, la costituzione delle Giunte tecniche e delle Commissioni censuarie comunali e provinciali si fa immediatamente, e i Periti procedono alle operazioni prescritte dal presente regolamento, secondo le istruzioni impartite dall'Ufficio generale del catasto, per modo che al più tardi entro cinque anni, non computato il maggiore tempo eventualmente occorrente per rendere le mappe servibili a tenore dell'art. 214, venga compiuto il classamento, e siano esauriti i relativi reclami. Entro i due anni successivi saranno definiti i reclami sulle tariffe, che devono provvisoriamente essere applicate, dopo ottenuto il giudizio della Commissione censuaria centrale e allestiti gli atti tutti necessari all'attivazione del catasto.

Art. 217.

Con speciale regolamento sarà provveduto alla conservazione de catasti da attivarsi in via provvisoria per effetto delle disposizioni contenute negli articoli 47 e 54 della legge 1° marzo 1886.

CAPITOLO XV.

Disposizioni diverse relative al catasto.

Art. 218.

Visione e copia gratuita degli atti pubblici.

Le Giunte tecniche e i Periti catastali hanno diritto, pel disimpegno delle loro funzioni, di esaminare gratuitamente i documenti e registri esistenti nei pubblici Uffici, e di trarne copia, senza pagamento di tassa o compenso qualsiasi.

Art. 219.

Diritto di accesso alle proprietà.

Le Giunte tecniche, le Commissioni censuarie provinciali, le Commissioni censuarie comunali ed i Periti catastali col personale di

servizio addetto ai medesimi per le operazioni del catasto, per avere l'accesso alle private proprietà nell'adempimento dei loro uffici, devono essere muniti di un certificato, rispettivamente, del Prefetto della provincia, del Sindaco del luogo, del Capo dell'Ufficio compartimentale.

In caso di opposizione, devono farsi assistere dal Sindaco o da un Consigliere comunale da esso delegato.

Queste disposizioni e la sanzione della pena pecuniaria da lire 10 a lire 100 portata dall'art. 32 della legge pel caso di opposizione, devono essere pubblicate dal Prefetto con apposito avviso, prima che incomincino nella provincia le operazioni catastali.

Art. 220.

Delle opposizioni previste nel precedente articolo si redigono processi verbali, nei quali devono essere indicati i presenti al fatto, e che vengono trasmessi all'Intendenza di finanza.

Art. 221.

Procedura per la contravvenzioni.

L'Intendente, di mano in mano che riceve i detti verbali, e così pure allorchè gli pervengono i documenti e le note di cui all'articolo 34, esamina se il fatto sia sufficientemente provato, e se costituisca contravvenzione.

In caso affermativo, rimette i verbali, i documenti, o le note di assenza al Pretore locale, perchè proceda ai termini di legge.

Art. 222.

Prima che il Giudice competente abbia pronunciata la sua sentenza, il contravventore può, con domanda da presentarsi all'Intendente, e che è irrevocabile, chiedere che l'applicazione della pena pecuniaria sia fatta dall'Intendente stesso entro i limiti di legge.

L'Intendente, stabilita la somma da pagarsi, invita il contravventore a versarla alla Tesoreria e a consegnargli la ricevuta.

In seguito all'istanza e alla consegna della ricevuta di deposito, l'Intendente si astiene dal promuovere l'azione giudiziale o ne fa sospendere il corso se già iniziata; pronuncia la sua decisione, ne rende avvertito il contravventore e dispone affinchè l'Ufficio demaniale e la Tesoreria convertano il deposito in introito definitivo.

Art. 223.

Intangibilità dei segnali trigonometrici.

La sorveglianza per assicurare la conservazione e la intangibilità dei segnali trigonometrici è affidata agli impiegati del catasto e agli agenti della forza pubblica.

Tanto gli uni come gli altri, nel caso che avvengano manomissioni di segnali, denunciano i contravventori alla competente Autorità giudiziaria, per i relativi procedimenti a termini di legge.

Art. 224.

Istruzioni speciali riservate alla Direzione generale del catasto.

Per la uniforme ed esatta applicazione delle disposizioni del presente regolamento, relative alla formazione del catasto, saranno impartite dalla Direzione generale del catasto le occorrenti istruzioni nei diversi stadi delle operazioni.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
P. Boselli.

Il n. 475 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto del 6 luglio 1893, n. 431, col quale furono modificati i ruoli organici della Giunta superiore del Catasto, dell'Ufficio centrale, delle Direzioni compartimentali e del Corpo tecnico catastale;

Veduto il Nostro decreto del 14 novembre 1894, n. 477 col quale sono introdotte modificazioni nell'ordinamento dell'Amministrazione del Catasto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

In seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale tecnico catastale è stabilito, a partire dal 1° gennaio 1895, in conformità della tabella, annessa al presente decreto e vista, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze.

Art. 2.

Gli attuali impiegati, che non potranno essere compresi nel nuovo ruolo per riduzioni di posti, verranno collocati in disponibilità.

Quelli, poi, che saranno nominati ad un posto, cui è annesso stipendio minore di quello onde sono attualmente provvisti, conserveranno la differenza a titolo di assegno personale.

Art. 3.

A tutti gli impiegati collocati in disponibilità, od assegnati a posto diverso dall'attuale, giusta l'articolo precedente, saranno applicate le disposizioni, di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8 dell'altro Nostro odierno decreto, relativo al personale amministrativo e d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, nonchè a quello di Ragioneria del Ministero medesimo.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 14 novembre 1894.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. Calenda di Tavani.

Tabella del personale e degli stipendi del Corpo Tecnico catastale.

GRADO	Classe	Numero	STIPENDIO individuale	STIPENDIO complessivo
Ispettori Compartimentali	1	3	7,000	21,000
	2	2	6,000	12,000
Ispettori	1	3	5,500	16,500
	2	9	5,000	45,000
	3	7	4,500	31,500
Ingegneri	1	12	4,000	48,000
	2	21	3,500	73,500
	3	20	3,000	60,000
	4	35	2,500	87,500
	5	56	2,000	112,000
Geometri Principali	1	9	3,500	31,500
	2	6	3,000	18,000
Geometri	1	20	2,500	50,000
	2	48	2,000	96,000
	3	69	1,500	103,500
Totali	—	320	—	806,000

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
P. Boselli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 23 della legge 1 marzo 1886 n. 3682, che istituisce una Commissione censuaria centrale da nominarsi dal Ministro delle Finanze;

Visto il regolamento approvato con R. decreto del 14 novembre 1891, n. 477, secondo il quale la detta Commissione si compone di quattordici membri, oltre il Ministro delle Finanze che ne è il Presidente:

Determina:

Art. 1.

Sono nominati membri della Commissione censuaria centrale i signori:

Messedaglia comm. prof. Angelo, senatore del Regno;

Costa comm. avv. Giacomo Giuseppe, avvocato generale erariale, senatore del Regno;

Finali comm. avv. Gaspare, presidente della Corte dei conti, senatore del Regno;

Curcio comm. avv. Giorgio, consigliere di Stato;

Dal Verme conte Luchino, deputato al Parlamento;

Luzzatti avv. Ippolito, deputato al Parlamento;

Miraglia comm. dott. Niccola, membro del Consiglio Superiore di Agricoltura, deputato al Parlamento;

Parpaglia comm. avv. Salvatore, deputato al Parlamento.

Sciacca della Scala barone Domenico, deputato al Parlamento.

Torrigiani marchese Filippo, deputato al Parlamento.

Dej B-j comm avv. Luigi, presidente di sezione di Corte di appello.

Manara comm. ing. Enrico, membro del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Agnolozzi comm. Emilio, direttore compartimentale del Catasto, al riposo.

Romeo comm. Giuseppe, direttore capo divisione nella Direzione generale delle Imposte dirette.

Art. 2.

L'ufficio di vice presidente della Commissione è conferito al comm. prof. Messedaglia predetto.

Roma, addì 14 novembre 1891.

Il Ministro: P. BOSELLI.

Relazione *del Ministro delle Finanze* a S. M. il Re, *sull'ordinamento del giuoco del Lotto.*

Sire,

Le condizioni economiche del Paese e la diffusione dell'istruzione hanno certo avuto influenza sulla diminuzione dei redditi del lotto: ma non bastano a dar ragione della diminuzione avvenuta così rapidamente ed in così grande misura che dall'esercizio 1890-91 a quello testè chiuso raggiunse la somma di dodici milioni e in quest'ultimo superò i quattro milioni in confronto dell'esercizio precedente. Ogni diminuzione proveniente da aumento della cultura o delle abitudini popolari di risparmio deve riguardarsi come un fatto sociale così confortante da far tacere ogni preoccupazione d'indole fiscale. Ma all'incontro quella diminuzione, che da sì fatte cause e dalle condizioni dell'economia nazionale non è giustificata, m'imponeva il dovere di studiare l'ordinamento attuale del lotto, coll'intento di giungere ad eliminarla. E ravvisai che tale diminuzione è dovuta alla estensione sempre maggiore del giuoco clandestino ed all'essere l'ordinamento presente non scevro da gravi pericoli di frode, giacchè è troppo facile che l'Amministrazione non riscuota integralmente quanto fu speso da chi ha giuocato. Ora, mentre a riparare a quel primo danno proporrò speciali provvedimenti al Parlamento ed adotterò alcune misure di indiretta prevenzione, invece ad eliminare la possibilità delle frodi giudicai opportuno sostituire ai registri finora usati per l'accettazione del giuoco altri registri con biglietti a prezzo fisso. E tanto più facilmente m'indussi a questo partito in quanto diventa in tal modo possibile una assai rilevante semplificazione nel servizio.

Infatti, l'accertamento delle riscossioni esigerà d'ora innanzi una semplice operazione aritmetica, e la riscossione stessa sarà agevolata, perchè i registri saranno venduti ai Ricevitori: quindi un solo Magazziniere presso ogni Direzione dovrà rendere il conto giudiziale in luogo dei 1600 Ricevitori che oggi annualmente lo rendono.

Da tali semplificazioni cercai di trarre tutta la possibile economia, e grazie all'altro Decreto, che sottopongo a Vostra Maestà per l'approvazione del ruolo del personale del Lotto, potei ridurre le spesa organica di questa Amministrazione da L. 866,670 a L. 566,200, ressarà tutta immediatamente conseguibile, giacchè fra gli impiegati, i quali non trovano collocamento nel nuovo organico, propongo di mettere in disponibilità quelli che hanno diritto a pensione, e di mettere fuori ruolo gli altri. Temperamento questo, che giudicai necessario in una Amministrazione speciale nella quale il ruolo del personale viene d'un tratto ridotto di più che un terzo, e che è giustificato dal bisogno, che si avrà per qualche tempo, di un personale maggiore di quello compreso nel ruolo. E ciò allo scopo di esaurire le pratiche rese necessarie dal sistema dei registri sinora usati e di supplire, finchè saranno assunti in servizio, all'opera dei volontari, sulla quale si fa assegnamento nel nuovo organico. Del resto, col Decreto oggi sottoposto alla Vostra Augusta firma intorno al ruolo unico del Ministero e delle Intendenze di Finanza, le disposizioni stabilite a favore degli impiegati di queste Amministrazioni sono estese anche a quelli dell'Amministrazione del Lotto, e quindi il conferimento di banchi del lotto e di magazzini di vendita dei generi di privativa farà cessare, in un tempo relativamente breve, l'onere del bilancio per stipendi ai funzionari fuori ruolo.

Sire, la riforma del servizio del Lotto non fu grata impresa pel Ministro che ha l'onore di proporla: con ben altro animo avrei atteso a studiarne la soppressione se, come in fatto è, le supreme esigenze della pubblica finanza non imponessero invece in modo assoluto di mantenere questo importante cespite d'entrata.

Il Ministro: P. BOSELLI.

Il Numero 473 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 10 aprile 1881, n. 178;

Vista la legge del 2 aprile 1886, n. 3754 serie 3ª (allegato C);

Vista la legge del 20 luglio 1891, n. 498;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

In seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il lotto pubblico, temporaneamente mantenuto a favore dello Stato, è ordinato in conformità del presente decreto.

Art. 2.

Il lotto è amministrato dal Ministero delle Finanze, alla cui dipendenza stanno Direzioni e Uffici succursali nel modo che sarà determinato dal regolamento.

Art. 3.

I giuochi si ricevono da agenti contabili (ricevitori) nominati e destinati dal Governo, presso banchi appositamente stabiliti.

Il numero dei banchi del lotto che esistevano nel giorno in cui entrò in vigore il R. decreto 10 aprile 1881, numero 178, serie 3ª, non potrà essere aumentato se non per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato; però il Ministro delle Finanze ha facoltà di variarne la sede.

Art. 4.

I ricevitori del lotto prestano cauzione in rendita pubblica dello Stato o con deposito in numerario presso la Cassa dei depositi e prestiti in misura proporzionata all'entità dei rispettivi banchi, e nel modo ed agli effetti determinati dal regolamento.

Art. 5.

Il lotto si fa con 90 numeri, dall'uno al novanta inclusivamente, cinque dei quali estratti a sorte, determinano le vincite.

Art. 6.

Possono farsi giuocate sopra qualunque quantità di numeri e sopra tutte le estrazioni del Regno sulle sorti di

Estratto semplice,
Estratto determinato,
Ambo.
Terno.
Quaterno.

Art. 7.

La tariffa del giuoco del lotto è stabilita come appresso

SORTI DEL GIUOCO	PREMIO PER OGNI COMBINAZIONE
Estratto semplice	Dieci volte e mezzo la posta.
Id. determinato	Cinquantadue volte e mezzo la posta.
Ambo	Duecentocinquanta volte la posta.
Terno	Quattromiladuecentocinquanta volte la posta.
Quaterno	Sessantamila volte la posta.

Art. 8.

Il giuoco si riceve esclusivamente su biglietti di prezzo determinato, staccati da rispettivi registri a madre e figlia. Questi saranno formati con carta filigranata di diverso colore a norma del prezzo o stampata con diverse tinte e con cautele atte ad impedirne la contraffazione. La forma di questi registri è determinata dal Ministero delle Finanze e comunicata alla Corte dei conti.

Art. 9.

Oltre ad un registro di minimo prezzo da cent. 12 per ogni biglietto, potranno essere *creati* registri con biglietti da centesimi 16, 20, 30, 50 e da L. 1, 3, 5, 10 e 100.

Però con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, potranno essere creati e sostituiti altri registri di prezzo inferiore od intermedio che meglio rispondano alle esigenze del pubblico e del servizio.

Art. 10.

Le bollette devono contenere la data dell'estrazione cui il giuoco si riferisce, la sede ed il numero del banco, il numero progressivo del registro, i numeri giuocati e le poste applicate a ciascuna delle sorti giuocate.

Art. 11.

Il ricevitore deve scrivere il giuoco nella matrice e nel biglietto alla presenza del giuocatore, staccare dalla matrice la bolletta e, munitala della propria firma, consegnarla al giuocatore.

Art. 12.

Ove all'atto della registrazione del giuoco accada sbaglio o sgorbio nella scrittura dei numeri giuocati o delle poste, non può il ricevitore in verun modo aggiustare nè l'una nè l'altra bolletta, ma deve annullarle e registrare il giuoco nelle bollette successive.

Art. 13.

Il giuocatore deve assicurarsi che il suo giuoco venga esattamente scritto tanto sulla matrice quanto sul biglietto, per gli effetti di cui nei susseguenti articoli.

Esso è in diritto di non accettare biglietti che contengano alterazione o correzione sia nei numeri giocati sia nelle poste.

Art. 14.

Accadendo per qualsiasi causa che dopo compiuti i giuochi e consegnati i biglietti ai giuocatori vengano alterate una o più bollette madri nella scrittura dei numeri o delle poste, il ricevitore, quando non sia in grado di riavere i biglietti per annullare le giocate e rifarle a registrazioni susseguenti, procura di rilevare, se è possibile, i giuochi così alterati, e li accerta *sovrapponendo* una copia esatta dei medesimi alle singole bollette madri.

Ove poi gli venga meno qualsiasi mezzo di riconoscere i giuochi, o sia tale l'alterazione da rendere impossibile il confronto materiale dei biglietti colle matrici in ogni loro parte, deve tosto presentare il bollettario al capo del comune e dichiarare alla sua presenza le cause dell'avvenuta alterazione; facendo ciò constare da processo verbale, che deve essere firmato da entrambi ed inviato quindi alla Direzione.

Deve inoltre il ricevitore, prima dell'estrazione, esporre all'ingresso della ricevitoria un avviso che i giuochi predetti, distinti almeno coi numeri d'ordine del registro e delle bollette, rimangono annullati, affinchè i giuocatori possano, restituendo i biglietti, ritirarne il prezzo.

Art. 15.

L'intero prezzo di ciaschedun biglietto potrà essere ripartito a volontà di chi giuoca, fra le diverse sorti ammesse, alle seguenti condizioni.

a) che sia cifra pari la posta per ogni sorte;

b) che la posta offra la possibilità di un premio per ognuna delle combinazioni corrispondenti alla quantità dei numeri giocati, non minore di:

Centesimi ottantaquattro per l'estratto semplice;

Lire quattro e centesimi venti per l'estratto determinato;

Lire due e centesimi cinquanta per l'ambo;

Lire quattro e centesimi venticinque per il terno;

Lire sessanta per il quaterno;

c) che il massimo premio cui può dar luogo il prezzo del biglietto comunque ripartito od interamente assegnato all'una od all'altra delle diverse sorti ammesse non ecceda la somma di lire quattrocentomila;

d) che le poste per le sorti dell'estratto semplice o determinato non oltrepassino nel loro assieme la somma fissata nell'allegata tabella *A*, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze.

Però se le vincite per ciascuna delle estrazioni che si effettuano settimanalmente nel Regno, eccedessero la somma di sei milioni di lire, le vincite stesse saranno ridotte in guisa da non eccedere questa somma.

Art. 16.

Su di un solo biglietto potrà essere ripartita, a volontà del giuocatore ed alle condizioni espresse nel precedente articolo, anche la somma dei prezzi di due o più biglietti purchè non vengano in alcun modo staccati l'uno dall'altro.

In tal caso i numeri, le poste e tutte le indicazioni richieste saranno scritte nel primo, ed i seguenti, uniti a

quello, dovranno, tanto sulla matrice, quanto sulle figlie essere annullati con le modalità da prescriversi nel regolamento.

Il limite nel numero dei biglietti da potersi legare sarà determinato dal Ministro delle Finanze.

Art. 17.

Agli effetti dell'accettazione del giuoco i diversi banchi esistenti nel Regno e quelli che fossero istituiti sono distribuiti fra altrettanti Compartimenti quante sono le sedi ove si fanno le estrazioni dei numeri del lotto, giusta l'allegata tabella *B*, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze.

Art. 18.

Il giuoco per l'estrazione di un solo Compartimento diverso da quello cui appartiene il banco potrà essere accettato con i soli registri di prezzo eguale o maggiore di 20 centesimi per biglietto. Per questi registri tanto sulla matrice quanto sul biglietto dovrà essere indicata la ruota sulla quale viene fatto il giuoco. Però la vincita sarà esclusivamente determinata dalla ruota scritta in matrice e se tale indicazione mancasse sulla matrice, il giuoco non potrà in ogni caso avere effetto che per la sola ruota del Compartimento.

Art. 19.

Potrà essere accettato con un solo biglietto il giuoco fatto su tutte indistintamente le ruote del Regno, compresa quella] del Compartimento, purchè sia staccato da registri di prezzo uguale o superiore ad una lira per biglietto. In tal caso tanto in matrice quanto sul biglietto dovrà essere scritto che il giuoco *vale per tutte le ruote*. L'intero prezzo del biglietto e di quelli allo stesso legati e non staccati, sarà ripartito fra le diverse sorti come se il giuoco fosse fatto sopra di una sola ruota.

Art. 20.

Anche il giuoco sulla sorte di ambo, fatto con un numero contro tutti gli altri 89 potrà essere accettato con un solo biglietto purchè staccato da registri di prezzo uguale o superiore ad una lira per biglietto.

Potrà invece essere accettato con un solo biglietto, purchè staccato da registri di prezzo uguale o superiore a lire dieci per biglietto, se fatto per tutte le ruote del Regno.

Art. 21.

Qualsiasi posta o frazione di posta accettata contrariamente alle condizioni espresse nei precedenti articoli o non capace di dar luogo al minimo premio stabilito per le diverse sorti non produce alcun diritto in chi giuoca. Questi potrà soltanto, in caso di vincita, pretendere la rifusione, a carico del ricevitore, della posta o frazione di posta irregolarmente accettata.

Qualora però fosse stata accettata una giuocata con uno o con più biglietti legati capace di dar luogo ad un premio complessivo eccedente le quattrocentomila lire, il premio sarà ridotto a questa somma, senz'altro diritto per il giuocatore. Parimenti le vincite che si fossero verificate sulle sorti di estratto per poste accettate in eccedenza al limite fissato alla lettera *d* del precedente art. 15 potranno essere proporzionalmente ridotte a quelle corrispondenti alla massima posta complessivamente accettabile nel Compartimento sul numero vincente.

Art. 22.

Ogni qual volta la somma delle singole poste sulle diverse sorti uniformemente scritte sulla matrice e sul biglietto fosse inferiore od eccedesse il prezzo del biglietto o la somma dei prezzi dei biglietti legati e non staccati, il premio da corrispondersi in caso di vincita sarà commisurato alle singole poste proporzionalmente aumentate, o ridotte, onde parificarne la somma al prezzo del biglietto od alla somma dei prezzi dei biglietti legati e non staccati. In tal caso però saranno sempre applicabili le disposizioni contenute nell'articolo precedente.

Art. 23.

Nel caso in cui tanto sul biglietto quanto sulla matrice od anche sulla sola matrice non sia stato fatto alcun riparto del prezzo del biglietto o della somma dei prezzi dei biglietti legati e non staccati fra le diverse sorti, cui la quantità dei numeri giuocati può dar luogo, l'intiero prezzo s'intenderà applicato alla sorte capace di offrire la minor vincita consentita dalla quantità dei numeri giuocati e dal minimo premio ammesso.

Art. 24.

In ciascuna Direzione è un archivio destinato al deposito e alla custodia delle matrici del giuoco per lo spazio di 30 giorni, termine fissato per la prescrizione delle vincite. Simile archivio è pure stabilito negli Uffici succursali o presso gli Uffici finanziari che saranno designati dal Ministero delle finanze, per custodirvi le matrici del giuoco raccolto nei banchi che saranno assegnati dal Ministero predetto a ciaschedun Ufficio.

Il deposito delle matrici nell'archivio viene eseguito coll'intervento del Prefetto, del Sindaco e del Direttore del lotto.

In caso di assenza o di impedimento il Prefetto può farsi sostituire soltanto dal funzionario che legalmente lo rappresenta nell'ufficio, ed il Sindaco da un assessore o consigliere comunale.

Però il Sindaco, ottenendo speciale autorizzazione dal Ministro, potrà farsi rappresentare anche dal capo degli uffici di segreteria del comune.

Negli archivi succursali le incombenze del Direttore del lotto sono disimpegnate da un funzionario delegato dal Ministero delle Finanze.

Art. 25.

Purchè sia stato ricevuto nelle forme, alle condizioni e con le modalità prescritte, il giuoco è valido e produttivo di effetti allorchè viene accettato dall'Amministrazione col deposito delle relative matrici in archivio prima dell'estrazione. Qualora per qualsiasi causa le matrici non vengano rinchiuse in archivio prima dell'estrazione, il giuoco in esse contenuto si ritiene nullo e come non avvenuto, e il giocatore ha diritto di riavere il prezzo giocato dietro consegna dei relativi biglietti.

La Direzione o l'Ufficio succursale dà avviso al pubblico dello annullamento del giuoco mediante affissi alla porta d'ufficio e nel comune in cui ha sede il banco ove il giuoco stesso fu ricevuto.

Art. 26.

I prezzi dei giuochi annullati, nei casi previsti dagli articoli 14 e 25, dovranno essere reclamati entro 30 giorni dalla data dell'avviso di annullamento. Trascorso questo termine non si fa più luogo al rimborso.

Art. 27.

Le estrazioni si fanno pubblicamente nelle città di Bari, Firenze, Napoli, Milano, Palermo, Roma, Torino e Venezia, coll'intervento dei funzionari indicati nel precedente art. 24.

Art. 28.

Le vincite sono pagate all'esibitore del biglietto, semprechè questo sia integro, venga presentato entro trenta giorni dalla data dell'estrazione cui la vincita si riferisce, od entro novanta giorni, nel caso in cui si tratti di vincita denunciata entro trenta giorni dalla data della estrazione, non presenti alcuna alterazione o correzione nei numeri vincitori, nelle poste giuocate e nella designazione della ruota sulla quale è fatto il giuoco e corrisponda perfettamente con la matrice, sia nei numeri vincenti, sia nei segni che valgono a stabilirne la identità.

Senza la presentazione del biglietto ed il concorso delle condizioni sopraindicate, non si fa luogo al pagamento della vincita.

L'alterazione o la semplice correzione nei numeri vincenti o nelle poste giuocate, anche quando non provenga da dolo, dà sempre luogo al rifiuto della vincita.

Art. 29.

Il pagamento della vincita è sempre eseguito a norma della posta risultante uniforme nella matrice e nel biglietto. Essendovi differenza tra l'una e l'altro si paga la vincita minore risultante dalla matrice o dal biglietto, salvo quanto è disposto dall'art. 23.

Art. 30.

Qualora venga rifiutato il pagamento della vincita per qualsiasi difetto nella matrice, imputabile a negligenza del ricevitore, il giocatore non può pretendere che il quintuplo del prezzo del giuoco, da pagarsi in proprio dal ricevitore medesimo.

Art. 31.

Le vincite sono pagabili presso i banchi ove furono ricevuti i giuochi e, occorrendo, presso le Tesorerie provinciali.

Però le vincite che oltrepassano la somma di lire mille e quelle soltanto denunciate entro il termine di prescrizione sono pagate dietro autorizzazione della Direzione, al quale effetto devono i giocatori presentare alla Direzione stessa personalmente o col mezzo dei ricevitori, le bollette vincenti, ritirandone ricevuta.

Art. 32.

Le Direzioni stabiliranno nell'interesse del servizio se ed in quali dei giorni prossimi a quello della estrazione dovrà cessare l'accettazione del giuoco con biglietti di prezzo eguale od inferiore a cent. 50, nei diversi comuni del Compartimento.

Art. 33.

Il vincitore di somme non superiori a lire mille, che voglia convertire la somma vinta in deposito nelle Casse postali di risparmio, ne fa dichiarazione verbale al ricevitore del lotto o ad uno degli uffici postali del Regno, per ottenere il corrispondente libretto di risparmio, previo l'adempimento delle formalità prescritte dal regolamento.

Gl'interessi per tali depositi decorrono dal giorno stabilito dalla legge 19 luglio 1880 n. 5536 (serie seconda). - Allegato *E*, art. 2.

Art. 34.

Devono prodursi alla Direzione, per gli opportuni provvedimenti, le bollette vincenti di un importo anche minore a lire mille, per il pagamento delle quali il ricevitore non abbia fondi sufficienti, o sulla cui regolarità sorga dubbio.

Tranne questi casi i ricevitori non possono, sotto verun pretesto, ritardare il pagamento delle vincite.

Art. 35.

Le bollette vincenti, le cui matrici si trovino depositate negli archivi degli Uffici succursali, devonsi produrre per gli effetti delle disposizioni dei precedenti art. 31 (secondo comma) e 34, agli Uffici medesimi.

Art. 36.

Con decreto Reale sarà stabilito il giorno nel quale il presente decreto andrà in attuazione e da quel giorno cesseranno di aver vigore tutte le disposizioni concernenti l'Amministrazione del Lotto contrarie a quanto viene con esso disposto.

Art. 37.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 12 ottobre 1894.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto: *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

TABELLA A.

SOMME entro le quali devono contenersi le poste pei giuochi di estratto sopra ciascuno dei novanta numeri e per ciascuna sortita:

Per la Direzione	di Bari . .	L.	2,400
Id.	di Firenze . .	»	4,000
Id.	di Milano . .	»	1,800
Id.	di Napoli . .	»	6,400
Id.	di Palermo .	»	3,600
Id.	di Roma . .	»	3,200
Id.	di Torino . .	»	2,200
Id.	di Venezia .	»	3,600
PER TUTTO IL REGNO		L.	27,200

La dote complessiva di ogni numero corrisponde al quintuplo della somma predetta.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze

P. BOSELLI.

TABELLA B.

CIRCOSCRIZIONE degli uffici direttivi del Lotto pubblico.

N. d'ordine	DIREZIONE	PROVINCIE ASSEGNATE a ciascuna Direzione
1	Bari . . .	Bari, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Catanzaro (circondarii di Catanzaro e di Cotrone), Potenza (circondarii di Melfi e di Matera).
2	Firenze . .	Arezzo, Bologna, Firenze, Forlì, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Modena, Pisa, Ravenna, Reggio di Emilia, Siena.
3	Milano . .	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia, Sondrio.
4	Napoli . .	Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli, Salerno, Potenza (circondario di Potenza e di Lagonegro).
5	Palermo .	Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo Reggio di Calabria, Siracusa, Trapani, Catanzaro (circondarii di Monteleone e di Nicastro).
6	Roma . .	Ancona, Aquila, Ascoli, Grosseto, Macerata, Perugia, Pesaro ed Urbino, Roma, Teramo.
7	Torino . .	Alessandria, Cuneo, Genova, Novara, Parma, Piacenza, Porto Maurizio, Torino.
8	Venezia .	Belluno, Ferrara, Mantova, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze
P. BOSELLI.

Il Numero 481 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 30 dicembre 1892, n. 761;
Visto l'altro Nostro odierno decreto n. 473;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito quadro visto, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze, che stabilisce il ruolo organico del personale del lotto, gli assegni fissi per spese di ufficio ai Direttori compartimentali del lotto, le indennità ai magazzinieri contabili per maneggio di bollettari-valore.

Art. 2.

Il ruolo organico del personale del lotto sarà attuato col 1° gennaio 1895.

Art. 3.

La scelta e la classificazione degli impiegati da mantenere in ruolo sarà fatta dal Ministro delle Finanze, avuto riguardo alle rispettive attitudini individuali in relazione alle speciali e nuove esigenze del servizio.

Art. 4.

Per gli attuali impiegati che risultassero in soprannumero rispetto al nuovo ruolo organico sarà provveduto o mediante collocamento in disponibilità a partire dal 1° gennaio 1895 o mediante collocamento fuori ruolo.

Art. 5.

Gli impiegati posti fuori ruolo continueranno a prestare servizio ed a percepire lo stipendio, le indennità e gli assegni attuali, che conserveranno anche dopo riammessi in pianta. Però coloro cui fosse accordata tale posizione, senza diritto a rientrare nel ruolo stesso, la conserveranno fino a che sarà loro conferito un Banco di lotto od un Magazzino di vendita dei generi di privativa, giusta le disposizioni contenute nell'art. 13 del Nostro odierno decreto n. 474.

Art. 6.

Gli aumenti di stipendio e le promozioni di grado e di classe dipendenti dalla applicazione del nuovo ruolo organico, non potranno avere effetto se non nei limiti della spesa attualmente stanziata in bilancio per assegni di stipendio e di sessennio agli impiegati di ruolo del personale del lotto per l'esercizio 1894-95 dedotta la maggiore spesa da sostenersi per stipendi, assegni *ad personam* e di sessennio, siano questi computati sulla spesa ordinaria o straordinaria del bilancio, agli impiegati collocati fuori ruolo in conseguenza delle disposizioni date con il presente decreto.

Art. 7.

Non potranno essere nominati volontari nella Amministrazione del lotto, se prima non saranno rientrati in ruolo tutti coloro che fossero stati posti fuori ruolo con diritto a rientrarvi.

Art. 8.

È abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 14 novembre 1894.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

RUOLO ORGANICO
del personale dell'Amministrazione del Lotto.

GRADO	Classe	NUMERO per classe	NUMERO Totale	STIPENDIO Individuale	STIPENDIO Complessivo	AMMONTARE della spesa
Direttori	1ª	2	8	6,000	12,000	43,000
	2ª	2		5,500	11,000	
	3ª	4		5,000	20,000	
Vice Direttori	1ª	3	8	4,500	13,500	33,500
	2ª	5		4,000	20,000	
Commissari ai riscontri	1ª	3	8	3,800	11,400	28,900
	2ª	5		3,500	17,500	
Commissari alle scritture	1ª	3	8	3 500	10,500	26,500
	2ª	5		3,200	16,000	
Magazzinieri Contabili	1ª	3	9	3,500	10,500	29,700
	2ª	6		3,200	19,200	
Ufficiali ai riscontri	1ª	8	20	3,200	25,600	61,600
	2ª	12		3,000	36,000	
Ufficiali alle scritture	1ª	24	144	2,500	60,000	274,000
	2ª	34		2,200	74,800	
	3ª	34		1,800	61,200	
	4ª	52		1,500	78,000	
Volontari	Unica	24	24	—	—	—
Uscieri	1ª	4	10	1,100	4,400	10,400
	2ª	6		1,000	6,000	
Inservienti	1ª	6	17	900	5,400	14,200
	2ª	11		800	8,800	
			256			521,800
Assegni fissi per spese d'ufficio ai Direttori del Lotto . . . L.					10,400	17,400
Indennità ai Magazzinieri Contabili per maneggio bollettari-valore . . . »					7,000	
TOTALE . . . L.						539,200

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
P. BOSELLI.

Relazione *del Ministro delle Finanze*, **a S. M. il Re,** *sopra le riforme ed economie nel personale delle coltivazioni dei tabacchi.*

SIRE,

Fra gli studi intesi alla riforma dei servizi finanziari, quello riflettente il ramo delle coltivazioni indigene del tabacco imponevasi con urgenza particolare.

Certo il Governo della M. V. non avrà mai modo di appagare interamente tutte le più larghe aspirazioni dell'agricoltura nazionale. L'azienda del monopolio dei tabacchi non potrà infatti giungere ad un acquisto di tabacchi nazionali così cospicuo, da riparare la perdita derivante dal deprezzamento di altre produzioni agrarie. Ma è vero d'altra parte che la coltivazione indigena del tabacco è capace di molti miglioramenti, i quali consentiranno al Governo di impiegare nelle lavorazioni del monopolio ben maggiore quantità di foglia indigena che attualmente non vi si possa utilizzare ed all'agricoltura ar recheranno sollievo, oltre che colle vendite relativamente esigue al monopolio dello Stato, colla esportazione all'estero di prodotti capaci di reggere almeno la concorrenza delle ordinarie foglie europee.

A conseguire tali beneficî il Governo di V. M. intende contribuire per quanto da esso dipende: ed a questo intento sono dirette le riforme organiche, che ho l'onore di sottoporre all'approvazione della Maestà Vostra.

La maggiore parte del personale delle coltivazioni dei tabacchi, attualmente in servizio, ebbe in origine occupazioni avventizie ed intermittenti, in sussidio dell'opera di Ufficiali e di Agenti della Guardia di Finanza. La disciolta Società anonima per la Regia cointeressata dei tabacchi dette poi al servizio delle coltivazioni organico proprio, ed una parte del personale fu assunto a funzioni con lavoro continuativo; ma, come non cercò se i vecchi impiegati già in servizio avessero attitudini sufficienti, così non le richiese dai nuovi che reclutava; ed il ritorno dell'azienda del monopolio allo Stato, portando nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria un personale raccogliticcio e, nel suo complesso, deficiente, fu causa delle gravi difficoltà, alle quali le odierne proposte mirano a riparare. Allo stato attuale delle cose, fatta eccezione per un esiguo numero di impiegati, non si ha personale all'altezza delle mutate esigenze del servizio e del nuovo indirizzo di miglioramento della coltura. Ed a questa insufficienza del personale non fu estraneo il trattamento fatto agli impiegati delle coltivazioni n misura meno favorevole che a tutti gli altri delle Privative: questa diversità di trattamento, associata al peso di molteplici responsabilità ed ai sacrificî di dure fatiche, distolse fin da principio i migliori da quella carriera in cui, per effetto anche di non lontani provvedimenti, rimase chiusa ogni via di avanzamento. L'età ha fatto il resto, ed in un servizio, che richiede agili membra ed accortezza di mente e resistenza a dure fatiche, i vecchi, ormai logori ed incapaci, sono in una proporzione incompatibile. A riparare a tale stato di cose è informata la proposta dell'unito schema di decreto per la riforma del ruolo organico del personale in servizio delle coltivazioni dei tabacchi. Esso riduce da 252 a 196 il numero degli impiegati ed equipara la graduatoria delle Agenzie delle coltivazioni a quella delle Manifatture dei tabacchi. Per tal modo, pur migliorando le condizioni del personale, si consegue anche lo scopo di ridurre da lire 453,100 a lire 399,500 la spesa, con una economia di lire 53,600, la quale apparirà più sensibile, se si rifletta che l'organico in vigore fino al 30 dicembre 1892 portava una spesa di lire 603,000, maggiore di lire 203,500 di quella oggi proposta. All'economia di lire 53,600 altra di lire 71,000 viene ad aggiungersi per effetto dello schema di decreto, che pur sottopongo all'approvazione della M. V., col quale è fissato il ruolo numerico dei verificatori subalterni in servizio temporaneo delle coltivazioni dei tabacchi. Questa nuova categoria d'impiegati in servizio non continuativo, da nominarsi per decreto Ministeriale e senza diritto a pensione, sostituisce gli attuali verificatori straordinari. La riforma che per essi propongo darà modo di aver ben migliore l'importante servizio di vigilanza che è ad essi affidato.

Riassumendo, confido di avere colle mie proposte compiuta opera vantaggiosa al pubblico erario, al personale delle coltivazioni dei tabacchi ed alla nazionale agricoltura. Assicurata una economia nella spesa, il collocamento, che si offre colla concessione dei Banchi di Lotto e dei Magazzini di vendita, eviterà che dalle epurazioni e dalle riduzioni abbiano danno le persone. Nè la sistemazione del personale porterà squilibri di bilancio, in quanto che, coll'articolo 3 dello schema di decreto relativo al ruolo organico del personale delle coltivazioni, è stabilito che in nessun caso la spesa, che fa carico al bilancio nel momento della promulgazione del decreto medesimo, possa essere oltrepassata.

Il Ministro
P. BOSELLI.

Il Numero **483** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 30 dicembre 1892, n. 735;
Visto l'altro Nostro odierno decreto, n. 474.
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito quadro, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, che stabilisce il ruolo organico del personale delle Agenzie per le coltivazioni dei tabacchi.

Art. 2.

Il ruolo del personale delle Agenzie per le coltivazioni dei tabacchi sarà attuato col 1° gennaio 1895.

Art. 3.

La scelta e la classificazione degli impiegati da mantenere in ruolo, sarà fatta dal Ministro delle Finanze avuto riguardo alle rispettive attitudini individuali, in relazione alle speciali e nuove esigenze del servizio.

Art. 4.

Per gli attuali impiegati che risultassero in sopranumero rispetto al nuovo ruolo organico sarà provveduto, o mediante collocamento in disponibilità a partire dal 1° gennaio 1895, o mediante collocamento fuori ruolo.

Art. 5.

Gli impiegati posti fuori ruolo continueranno a prestare servizio ed a percepire lo stipendio, le indennità e gli assegni attuali, che conserveranno anche dopo riammessi in pianta; però, coloro cui fosse accordata tale posizione, senza diritto a rientrare nel ruolo stesso, la conserveranno fino a che sarà loro conferito un Banco di lotto, od un Magazzino di vendita dei generi di privativa, giusta le disposizioni contenute nell'articolo 13 del Nostro odierno decreto, n. 474.

Art. 6.

Gli aumenti di stipendio e le promozioni di grado e di classe dipendenti dalla applicazione del nuovo ruolo organico, non potranno avere effetto se non nei limiti della spesa attualmente stanziata in bilancio per assegni di stipendio e di sessennio agli impiegati di ruolo delle Agenzie per le coltivazioni dei tabacchi per l'esercizio 1894-95, dedotta la maggiore spesa da sostenersi per stipendi, assegni *ad personam* e di sessennio, siano questi computati sulla spesa ordinaria o straordinaria del bilancio, agli impiegati collocati fuori ruolo in conseguenza delle disposizioni date col presente decreto.

Art. 7.

E' abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 14 novembre 1894.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

RUOLO ORGANICO del personale delle Agenzie delle coltivazioni dei tabacchi.

GRADO	Classe	Stipendio	Posti assegnati	Spesa complessiva per classe	Spesa complessiva per grado
Personale di campagna					
Direttori delle Coltivazioni	1ª	6,000	1	6,000	33,000
	2ª	5,000	2	10,000	
	3ª	4,500	2	9,000	
	4ª	4,000	2	8,000	
Capi Tecnici	1ª	3,500	4	14,000	38,000
	2ª	3,000	8	24,000	
Ufficiali Tecnici	1ª	2,500	8	20,000	28,000
	2ª	2,000	4	8,000	
Capi Verificatori	1ª	2,500	10	25,000	198,000
	2ª	2,200	20	44,000	
	3ª	1,800	30	54,000	
	4ª	1,500	50	75,000	
Personale d'ufficio					
Commissarii alle scritture	1ª	3,500	2	7,000	36,600
	2ª	3,200	4	12,800	
	3ª	2,800	6	16,800	
Ufficiali alle scritture	1ª	2,500	4	10,000	52,600
	2ª	2,200	6	13,200	
	3ª	1,800	8	14,400	
	4ª	1,500	10	15,000	
Inservienti	1ª	1,000	4	4,000	13,300
	2ª	900	5	4,500	
	3ª	800	6	4,800	
			196		399,500

Visto; d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze
P. BOSELLI.

Il Num. **482** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1894, n. 258, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1894-95;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito quadro numerico di classificazione dei verificatori subalterni in servizio temporaneo delle coltivazioni dei tabacchi, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 14 novembre 1894.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

ELENCO *numerico di classificazione dei verificatori subalterni in servizio temporaneo delle coltivazioni dei tabacchi.*

CLASSIFICAZIONE	Posti
Verificatori subalterni di 1ª classe	60
Id. di 2ª id.	80
Id. di 3ª id.	160

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze
P. BOSELLI.

Il Numero **484** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il nostro decreto 12 luglio 1894, n. 325;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ruolo organico del personale degli Ispettori centrali delle privative, stabilito col suddetto decreto è modificato, con effetto dal 1° novembre 1894, in conformità dell'unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 14 novembre 1894.

UMBERTO

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

RUOLO ORGANICO
degli Ispettori centrali delle privative.

GRADO	Classe	NUMERO per classe	NUMERO per grado	STIPENDIO individuale	STIPENDIO complessivo per classe	STIPENDIO complessivo per grado
Ispettori centrali delle privative	1ª	3	5	6,000	18,000	28,000
Id. id.	2ª	2		5,000	10,000	
TOTALI . . .		5	5		28,000	28,000

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
P. BOSELLI.

Il Numero **486** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 63 del regolamento approvato con R. decreto 14 luglio 1887, n. 4809, serie 3ª, per la esecuzione della legge sulla privativa dei sali e dei tabacchi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Magazzini di deposito delle privative di Como, Padova, Paola e Sassari, sono soppressi.

Gli uffici di vendita aggregati a Como, Paola e Sassari, preleveranno i generi di privativa, rispettivamente, dai depositi di Milano, Pizzo e Cagliari.

Degli uffici di vendita ora aggregati al deposito di Padova, quelli di Polesella e di Rovigo, preleveranno i sali dal deposito di Cervia ed i tabacchi da quello di Bologna; gli altri vengono aggregati ai depositi di Venezia.

Art. 2.

I due Magazzini di deposito che ora provvedono distintamente ai servizi dei sali e dei tabacchi in Torino, sono riuniti in un ufficio solo con servizio promiscuo.

Art. 3.

Gli uffici di vendita in Bergamo, Martinengo, Piazza Brembana, Treviglio e Zogno, rimanendo aggregati al deposito di Milano per l'approvvigionamento dei tabacchi, preleveranno invece i sali dal deposito di Brescia.

Il Ministro proponente determinerà i giorni a partire dai quali avranno effetto queste disposizioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 14 novembre 1894.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. Calenda di Tavani.

Il Numero 487 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 63 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla privativa dei sali e dei tabacchi, approvato con Nostro decreto del 14 luglio 1887, n. 4809 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi esistente in Atina, in provincia di Caserta, è trasferito a Cassino nella provincia stessa, in sostituzione del Magazzino di vendita che ivi ha sede e che resta soppresso.

Art. 2.

La circoscrizione degli uffici di vendita dei generi di privativa in Sora e Cassino è modificata come alla unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze.

Il Ministro proponente determinerà il giorno in cui le presenti disposizioni dovranno aver effetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 14 novembre 1894.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. Calenda di Tavani.

TABELLA *indicante la sede e la circoscrizione di taluni Uffici di vendita dei generi di privativa.*

SEDE dell'Ufficio di vendita	CIRCOSCRIZIONE con la indicazione dei comuni o frazioni di comuni che la costituiscono	Provincia	Circondario
	Provincia di Caserta.		
Cassino	Mignano, Rocca d'Evandro, San Pietro Infine	Caserta	Caserta
	Ausonia, Castelnuovo Parano, Sant'Andrea di Valle Fredda, Sant'Apollinare, San Giorgio a Liri	Id.	Gaeta
	Atina, Belmonte Castello, Cassino, Cervaro, Picinisco (frazioni San Giuseppe e San Gennaro), Piedimonte San Germano, Pignataro Interamma, Sant'Ambrogio sul Garigliano, S. Biagio Saracinesco, San Donato Val di Comino (frazione Gallinaro), Sant'Elia Fiumerapido, San Vittore del Lazio, Terelle, Vallerotonda, Villalatina, Villa Santa Lucia, Viticuso ed Acquafondata	Id.	Sora
Sora	Alvito, Arpino, Brocco, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Castel Liri, Fontana Liri, Fontechiari, Isola del Liri, Pescosolido, Picinisco (meno le frazioni San Giuseppe e San Gennaro aggregate a Cassino), San Donato Val di Comino (meno la frazione Gallinaro aggregata a Cassino), Santo Padre, Settefrati, Sora, Vicalvi .	Id.	Id.
	Balsorano, San Vincenzo, Valle Roveto (esclusa la frazione Castronovo, aggregata all'Ufficio di Avezzano)	Aquila	Avezzano

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze
P. BOSELLI.

Il Numero 478 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 31 agosto 1871, n. 436;

Visto il Nostro decreto 1° agosto 1891;

Visto il Nostro decreto 2 luglio 1893, n. 389;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il servizio d'ispezione delle Imposte dirette sono costituiti cinque Compartimenti e trenta Circoli d'ispezione, giusta la circoscrizione stabilita nell'unita Tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze.

Art. 2.

Gli attuali ispettori superiori delle Imposte dirette assumeranno il nome di ispettori compartimentali. Essi continueranno ad essere alla immediata dipendenza della Direzione generale delle imposte dirette, ma avranno la loro sede stabile nei capoluoghi di compartimento indicati nella detta tabella.

Gli attuali ispettori compartimentali assumeranno il nome di ispettori di Circolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 14 novembre 1894.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, Il *Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

TABELLA di Circoscrizione dei Compartimenti e dei Circoli d'Ispezione delle Imposte dirette.

N. d'ordine	CAPOLUOGO del Compartimento	CIRCOLI COMPRESI nel Compartimento	PROVINCIE CHE COMPONGONO il Circolo
1	Roma	Ancona	Ancona - Pesaro - Macerata.
		Cagliari	Cagliari - Sassari.
		Firenze	Firenze - Arezzo - Siena.
		Livorno	Livorno - Grosseto - Lucca - Pisa.
		Perugia	Perugia - Aquila.
		Roma	Roma.
		Teramo	Teramo - Ascoli - Chieti.
2	Milano	Bologna	Bologna - Ferrara - Ravenna - Forlì.
		Brescia	Brescia - Cremona.
		Como	Como - Sondrio.
		Milano	Milano - Bergamo.
		Padova	Padova - Rovigo - Venezia.
		Udine	Udine - Treviso.
		Verona	Verona - Mantova.
		Vicenza	Vicenza - Belluno.
3	Torino	Alessandria	Alessandria - Pavia.
		Genova	Genova - Massa - Porto Maurizio.
		Novara	Novara.
		Parma	Parma - Piacenza - Reggio Emilia - Modena.
		Torino	Torino - Cuneo.
4	Napoli	Bari	Bari - Lecce.
		Benevento	Benevento - Campobasso - Foggia.
		Napoli	Napoli - Caserta.
		Potenza	Potenza.
		Salerno	Salerno - Avellino.
5	Palermo	Caltanissetta	Caltanissetta - Girgenti.
		Catania	Catania - Siracusa.
		Catanzaro	Catanzaro - Cosenza.
		Messina	Messina - Reggio Calabria.
		Palermo	Palermo - Trapani.

Visto; d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze
P. BOSELLI.

Il Numero **470** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 febbraio 1870 n. 5544;

Visti i RR. decreti 5 luglio 1882 n. 889 (serie 3ª), 15 giugno 1884 n. 2430 (serie 3ª), 14 agosto 1892 n. 211 e 5 luglio 1894 n. 312;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio d'ispezione e di controllo dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli affari è disimpegnato da otto ispettori compartimentali, da dugentoquarantadue ispettori di Circolo e da venti sott'ispettori.

Art. 2.

Gli attuali ispettori superiori dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli affari, assumeranno la denominazione di ispettori compartimentali, all'immediata dipendenza della Direzione generale del Demanio, con sede nei capoluoghi di Compartimento designati nell'unita Tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze.

Nel capoluogo del Compartimento di Roma hanno sede due ispettori compartimentali.

Art. 3.

Restano ferme le disposizioni contenute del R. decreto 5 giugno 1894 n. 312, riguardo agli ispettori superiori ed ispettori di Circolo fuori ruolo.

Art. 4.

Il presente decreto con la citata Tabella avrà effetto dal 1° gennaio 1895.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 14 novembre 1894.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Tabella della circoscrizione dei Compartimenti d'ispezione demaniale.

CAPOLUOGO del compartimento	PROVINCIE comprese nel compartimento	NUMERO		
		dei circondari	degli uffici con il controllo fisso	degli uffici con applicazione dei sotto ispettori
Bari . . .	Bari	6	1	—
	Catanzaro	4	—	—
	Cosenza	5	—	—
	Foggia	4	—	—
	Lecce	5	—	—
	Potenza	5	—	—
	Reggio Calabria . . .	3	—	—
Firenze . .	Bologna	2	1	1
	Ferrara	1	—	—
	Firenze	5	1	2
	Forlì	1	—	—
	Livorno	1	1	—
	Lucca	2	—	—
	Massa	2	—	—
	Modena	2	—	—
	Parma	2	1	—
	Piacenza	2	—	—
	Pisa	2	—	—
	Ravenna	1	—	—
	Reggio Emilia . . .	1	—	—
Milano . . .	Belluno	1	—	—
	Bergamo	3	—	—
	Brescia	3	1	—
	Como	3	—	—
	Milano	6	1	2
	Padova	2	—	—
	Rovigo	1	—	—
	Sondrio	1	—	—
	Treviso	2	—	—
	Udine	3	—	—
	Venezia	2	1	1
	Verona	3	1	—
	Vicenza	2	—	—
Napoli . . .	Avellino	4	—	—
	Benevento	3	—	—
	Campobasso	4	—	—
	Caserta	6	—	—
	Chieti	3	—	—
	Napoli	10	1	2
	Salerno	5	—	—
	Teramo	3	—	—
Palermo . .	Caltanissetta	3	—	—
	Catania	5	—	—
	Girgenti	3	—	—
	Messina	5	1	—
	Palermo	7	1	1
	Siracusa	3	—	—
	Trapani	3	—	—
Roma . . .	Ancona	2	1	—
	Aquila	3	—	—
	Arezzo	1	—	—
	Ascoli-Piceno . . .	1	—	—
	Cagliari	3	1	—
	Grosseto	1	—	—
	Macerata	2	—	—
	Perugia	5	1	—
	Pesaro	2	—	—
	Roma	10	1	2
	Sassari	2	—	—
	Siena	2	1	—
Torino . .	Alessandria	6	1	—
	Cuneo	5	—	—
	Cremona	2	—	—
	Genova	6	1	1
	Mantova	2	—	—
	Novara	5	—	—
	Pavia	3	—	—
	Porto Maurizio . . .	2	—	—
	Torino	8	1	2

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
P. BOSELLI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A cominciare dal 1° gennaio 1895, il servizio delle ipoteche, ora tenuto dalle Conservatorie di *Feltre* e *Salò*, è aggregato ai locali uffici del registro, che assumeranno rispettivamente la denominazione di ufficio del registro e delle ipoteche di *Feltre* e *Salò*.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 14 novembre 1894.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Il Numero **285** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 maggio 1890, n. 6851 (serie 3ª);
Visto il Nostro decreto del 9 aprile 1893, n. 274;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 19 novembre 1894 il prezzo di vendita dai magazzini ai rivenditori, per le spagnolette nazionali di terza e quarta qualità, è fissato come segue:

Spagnolette nazionali di 3ª qualità L. 5,40 il chilogramma;
Spagnolette nazionali di 4ª id. » 3,60 id.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 14 novembre 1894.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il N. **CCCCXX** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Agordo (Belluno), con le quali si è proposto il concentramento nella Congregazione stessa dell'opera pia Moks, avente scopo elemosiniero;

Veduto il voto della Giunta provinciale amministrativa di Belluno;

Veduta la legge 17 luglio 1894 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'opera pia Moks è concentrata nella Congregazione di carità di Agordo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 11 ottobre 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto: *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **CCCCXXI** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Montefortino (Ascoli Piceno), relative al concentramento del pio Monte Giuliani, esistente in detto comune;

Visto il voto della Giunta provinciale amministrativa di Ascoli Piceno;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il pio Monte Giuliani è concentrato nella Congregazione di carità di Montefortino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 18 ottobre 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **CCCCXXII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda perchè l'Asilo infantile di Santa Maria Assunta in Cielo, fondato in comune di Cavallerleone (Cuneo), dalla signora Catterina Bonino e dal reverendo Don Giovanni Battista Melano, col concorso della carità pubblica e privata, venga eretto in ente morale e ne sia approvato lo statuto organico;

Viste le relative deliberazioni del Consiglio comunale di Cavallerleone e della Giunta provinciale amministrativa di Cuneo;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Asilo infantile di Santa Maria Assunta in Cielo di Cavallerleone è eretto in ente morale, ed è approvato il relativo statuto organico in data 3 giugno 1894, composto di 29 articoli, al 2° dei quali si aggiunga l'inciso:

« Verrà data la preferenza ai bambini poveri i cui genitori abbiano nel comune il domicilio di soccorso a' sensi dell'art. 72 della legge 17 luglio 1890. »

Detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 18 ottobre 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto: *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero CCCCXXIII *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la domanda della Società di mutuo soccorso fra gli operai di Donato per ottenere la convalidazione dello acquisto di un appezzamento di terreno, da essa stipulato con l'atto pubblico dell'11 febbraio 1891, rogato Boveri, sul quale terreno fu poi eretta la sede del sodalizio;

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È convalidato l'acquisto di un appezzamento di terreno fatto dalla Società di mutuo soccorso fra gli operai di Donato con atto 11 febbraio 1891, rogato Boveri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 20 ottobre 1894.

UMBERTO.

A. BARAZZUOLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero **CCCCXXIV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testamento olografo del 3 ottobre 1889, depositato in atti del notaio D. Primo Cigada, col quale il defunto sig. Battista Prattini, chiamava erede di una sua casa colonica la Società di mutuo soccorso fra gli operai di Pigra;

Veduto il decreto del Tribunale civile di Como, in data 3 dicembre 1891, che conferì alla predetta Società la personalità giuridica in base alla legge del 15 aprile 1886, n. 3818;

Veduto il verbale dell'adunanza generale dei soci, in data 28 febbraio 1894, nella quale fu deliberato di accettare l'eredità suddetta;

Veduta l'istanza presentata all'accennato scopo dal presidente;

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Società di mutuo soccorso fra gli operai di Pigra è autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dal defunto sig. Battista Prattini, con testamento olografo del 3 ottobre 1889, depositato in atti del notaio Cigada.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 26 ottobre 1894.

UMBERTO.

A. BARAZZUOLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Num. **CCCCXXV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la domanda della Società di mutuo soccorso fra gli operai di Pigra, per ottenere la convalidazione dell'atto 20 febbraio 1887 col quale essa procedeva all'acquisto di un'area, sulla quale fu poi eretta la sede del sodalizio;

Veduto il decreto del Tribunale civile di Como, in data 3 dicembre 1891, che conferì alla predetta Società la personalità giudiziaria in base alla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Veduta la legge 5 giugno 1850 n. 1037;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' convalidato l'acquisto di un'area, fatto dalla Società di mutuo soccorso fra gli operai di Pigra con atto 20 febbraio 1887.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 26 ottobre 1894.

UMBERTO.

A. BARAZZUOLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il N. **CCCCXXVI** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la domanda presentata dalla Società operaia di mutuo soccorso di Candelo, allo scopo di essere autorizzata ad acquistare un piccolo edificio, ad uso di sede sociale;

Veduto il decreto del Tribunale civile di Biella, in data 10 febbraio 1890, che conferì alla predetta Società la personalità giuridica in base alla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Società operaia di mutuo soccorso di Candelo è autorizzata ad acquistare uno stabile del valore di L. 820, a scopo di stabilirvi la propria sede.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 31 ottobre 1894.

UMBERTO.

A. BARAZZUOLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il N. **CCCCXXVII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testamento olografo in data del 25 gennaio 1893, depositato in atti del notaio Borelli Paolo, col quale il defunto signor Domenino Paolo del fu Tommaso, dispose un legato di lire cento a favore della Società di mutuo soccorso degli operai di Santena;

Veduto il decreto del Tribunale civile di Torino, in data 5 febbraio 1890, che conferì alla predetta Società la personalità giuridica in base alla legge del 15 aprile 1886, n. 3818;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società del 5 novembre 1893;

Veduta l'istanza presentata dal Presidente del detto Consiglio;

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Società di mutuo soccorso degli operai di Santena è autorizzata ad accettare il legato di lire cento, disposto in suo favore dal defunto signor Paolo Domenino del fu Tommaso, con testamento olografo del 25 gennaio 1893, depositato in atti del notaio Borelli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1894.

UMBERTO.

A. BARAZZUOLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Con RR. decreti del 14 novembre 1894 furono ordinate le seguenti disposizioni nel personale del Ministero delle finanze e Amministrazioni dipendenti:

I.

Personale amministrativo e d'ordine del Ministero, delle Intendenze di finanza e dell'Amministrazione esterna del Catasto

De Rizzoli cav. avv. Eugenio, Porta cav. avv. Edoardo, Mondino cav. Paolo Emilio e Schellini cav. Bernardo, intendenti di finanza di 2ª classe, sono nominati di 1ª classe reggenti con lo stipendio di L. 6000.

Anastagi cav. avv. Carlo, Guidoni cav. Antonio Re cav. Vittorio Emanuele, Bini cav. dott. Angelo e Bondi cav. dott. Emanuele capi sezione amministrativi di 1ª classe, nel Ministero, Mainardi conte commendatore Giuseppe, e Gnoato cavaliere dottor Lodovico, capi sezione amministrativi nell'Amministrazione del Catasto, Felici cav. avv. Flaminio e Bellincioni cav. Filippo, Garelli cav. Carlo, Bolla cav. dott. Marcello, e Marrè cav. Nicolò, capi sezione amministrativi di 1ª classe nel Ministero, sono nominati segretari capi di 1ª classe con lo stipendio di L. 5000.

Cerruti cav. Giuseppe, primo segretario di 1ª classe nell'Amministrazione dei Canali demaniali, Vianti cav. Ferdinando, primo segretario di 1ª classe nelle Intendenze, sono nominati segretari capi di 1ª classe reggenti con L. 4950.

Vannutelli cav. Nicola, capo sezione amministrativo di 2ª classe nel Ministero, è nominato segretario capo di 1ª classe reggente con L. 4500.

Calleri avv. cav. Cesare, Baravelli cav. Antonio, primi segretari di

1ª classe nelle Intendenze, sono nominati segretari capi di 1ª classe reggenti con L. 4950.

Fucini cav. Ghino, capo sezione amministrativo di 2ª classe nel Ministero, è nominato segretario capo di 1ª classe reggente con L. 4500.

Rispoli cav. Leopoldo e Fagiani cav. avv Gaetano, primi segretari di 1ª classe nelle Intendenze, sono nominati segretari capi di 1ª cl. reggenti con L. 4950.

Pelli cav. dott. Francesco, capo sezione amministrativo di 2ª classe nel Ministero, Mancini-Ferri cav. Gio. Battista e Caprara cav. Luigi, primi segretari di 1ª classe nelle Intendenze, Mongiardino cav. avv. Felice, capo sezione amministrativo di 2ª classe nel Ministero, Usoni cav. dott. Domenico e Giordana cav. Felice, primi segretari di 1ª classe nelle Intendenze, Pintor cav. avv. Raffaele, capo sezione amministrativo di 2ª classe nel Ministero, De Amicis cav. Ettore e Parrilli cav. Salvatore, primi segretari di 1ª classe nelle Intendenze, Dell'Acqua cav. Gugliemo, capo sezione amministrativo di 2ª classe nel Ministero, Canaperia cav Giovanni e Fornasari cav. Demetrio, primi segretari di 1ª classe nelle Intendenze, Sera cav. Raffaele, capo sezione amministrativo di 2ª cl. nel Ministero, Valeri cav. Alberto e Marpillero cav. dott. Antonio, primi segretari di 1ª classe nelle Intendenze, Pedrini cav. Emidio, capo sezione amministrativo di 2ª classe nel Ministero, Ulivieri cav. Francesco e Ponzetti cav. Giuseppe, primi segretari di 1ª classe nelle Intendenze, Catastini cav. Pietro, capo sezione amministrativo di 2ª classe nel Ministero, Roberti cav. Gaetano e Martinelli cav. dott. Francesco, primi segretari di 1ª classe nelle Intendenze, De Gioanni cav. Ernesto, capo sezione amministrativo di 2ª classe nel Ministero, Montemezzo cav. Gio. Battista e Botto cav. avv. Paolo, primi segretari di 1ª classe nelle Intendenze, Chelli cav. Gaetano Carlo, capo sezione amministrativo di 2ª classe nel Ministero, Prampolini cav. dott. Luigi, Diaferia cav. Carlo e Ragazzi cav. dott. Brunone, primi segretari di 1ª classe nelle Intendenze, sono nominati segretari capi di 2ª classe reggenti con L. 4500.

Pinoli cav. dott. Stafano, Brotto cav. dott. Giuseppe, Tucci cav. Luigi, Bonello cav. Luigi, Viti cav. Ernesto, Cassone cav. Sisto, Mastorgi cav. Demetrio, De Giacomo cav. Agostino, Zanoboni cav. Gaetano, Franco cav. Sebastiano, Ambrosini cav. dott. Federico, Del Guerra cav. Enrico e Maruti cav. Francesco, primi segretari di 1ª classe nelle Intendenze sono nominati segretari capi di 3ª classe con lo stipendio di L. 4400 e *ad personam* L. 100.

Barisone cav. Annibale, segretario amministrativo di 1ª classe (col titolo di 1° segretario) nell'Amministrazione del Catasto, è nominato segretario capo di 1ª classe reggente con L. 4000.

Magnico cav. Carlo, primo segretario di 2ª classe nelle Intendenze (in aspettativa per motivi di salute), è nominato segretario capo di 3ª classe reggente con L. 4000, restando in aspettativa.

Pugliese cav. Augusto, Bocca cav. Casimiro, Dias cav. Achille, Mancini cav. dott. Vincenzo, Balestrini cav. Temistocle, Celentani cav. Giovanni, Sospizio cav. Umberto, Felicetti cav. dott. Antonio, Bonaudi cav. Demetrio, Faga cav. Michele, Dothel cav. Luigi, Agostinelli dott. cav. Antonio, Tubaldini cav. dott. Marino, Vecchiato cav. dott. Edoardo, Zolli cav. Antonino, Beltrami cav. Antonio, Pozzi cav. Tito, Damiani cav. Luciano, Corner cav. dott. Antonio, Racagni cav. dott. Giuseppe, Bonetti cav. dott. Ettore, Cacciandra cav. Giovanni, Fontanelli cav. Egisto, D'Arienzo cav. Carlo, Pittoni cav. Antonio, Mutinelli cav. dott. Fabio, Benacchio cav. dott. Gustavo Adolfo, Tadisi dott. Romeo, Vignali cav. dott. Giovanni, Savoldelli Pedrocchi cav. Italo, Saltini cav. dott Antonio, De Matteis cav. avv. Belisario, primi segretari di 2ª classe nelle Intendenze, Luciolli cav. Lodovico, commissario alle visite nelle dogane, e Civicchini Annibale, segretario amministrativo di 1ª classe nelle Intendenze, sono nominati segretari capi di 3ª classe reggenti con lo stipendio di L. 4000.

Carli cav. Francesco, Molina cav. dott. Giovanni, Simondi cav. Paolo, Gobbo cav. Enrico, Semitecolo cav. Carlo, Vitali cav dott. Egidio, capi sezione amm. di 2ª classe nel Ministero, sono nominati segretari amministrativi di 1ª classe col titolo onorifico di capo sezione amministrativo, con L. 4000 e *ad personam* L. 500.

Guglieri cav. Emilio, capo sezione di ragioneria di 2ª classe nel Ministero, è nominato segretario amministrativo di 1ª classe col titolo onorifico di capo sezione di ragioneria, con L. 4000 e *ad personam* L. 500.

Castorina cav. Giacinto, primo segretario di 2ª cl. nelle Intendenze, è nominato segretario amministrativo di 1ª classe col titolo onorifico di primo segretario, con lo stipendio di L. 4000.

Nani cav. Filippo, segretario di ragioneria di 1ª classe nel Ministero, Montipò cav. Carlo, segretario amministrativo di 1ª classe (col titolo di primo segretario) nell'Amministrazione del catasto, Cornaglia cav. Gaetano, segretario di ragioneria di 1ª classe nel Ministero, Cristini cav. dott. Alfredo, segretario amministrativo di 1ª classe (col titolo di primo segretario) nell'Amministrazione del catasto, sono nominati segretari amministrativi di 1ª classe, con L. 4000.

Mauri Enrico e Montereggio Nicolò, segretari amministrativi di 1ª classe nelle Intendenze, Lucci Ippolito, segretario amministrativo di 2ª classe nell'Amministrazione del catasto, Bergonzio Radamisso, Dolza Michele segretari amministrativi di 1ª classe nelle Intendenze, Federici dott. Giacomo, segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero, Momigliano Beniamino, Giorgi dott. Vincenzo, segretari di 1ª classe nelle Intendenze, Zanelli dott. Gio. Batta, segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero, Foccillo Nicola e Ruspini Emidio, segretari amministrativi di 1ª classe nelle Intendenze, Murri Alfredo, segretario amm. di 2ª classe nel Ministero, Montograndi Eugenio e Campana Achille, segretari amm. di 1ª classe nelle Intendenze, De Giuli Franc. Alessandro, segretario amm. di 2ª classe nel Ministero, Brigo Giovanni e Martinola Biagio, segretari amm. di 1ª classe nelle Intendenze, Baseggio dott. Palmiro, segretario amm. di 2ª classe nel Ministero, De Cantelis Antonino e Paschetta Filippo, segretari amm. di 1ª classe nelle Intendenze, Campione dott. Franc., segretario amm. di 2ª classe nel Ministero, Loschi Angelo e Messaggi Felice, segretari amministrativi di 1ª classe nelle Intendenze, Cavalieri dott. Gaetano, segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero, Bellini Luigi e Cencina dott. Gio. Batta segr. amm. di 1ª classe nelle Intendenze, Vanni cav. avv. Gio. Antonio, segr. amministrativo di 2ª classe nel Ministero, Comi Enrico e Mazzini Pietro, segretari amministrativi di 1ª classe nelle Intendenze, Ferraris Giuseppe, segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero, Fischetti Raffaele e Dassignorio Agostino segretari amministrativi di 1ª classe nelle Intendenze, De Gaglia Antonio, segretario amministrativo di 2ª classe nell'Amministrazione del Catasto, Bel'usci Costantino e Mola Vincenzo, segretari amministrativi di 1ª classe nelle Intendenze, Sansoni cav. Carlo Alberto, segr. amm. di 2ª cl. nel Ministero, Sibilla Niccolò e Fumel Luigi, segretari amministrativi di 1ª classe nelle Intendenze, Banducci Alessandro, segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero, Borgialli Eugenio e Marchi Remigio, segretari amministrativi di 1ª classe nelle Intendenze, Castellazzi Federico, segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero, Manassero dott. Felice e Sabatelli dott. Pietro, segret. amministrativi di 1ª classe nelle Intendenze, Pieri Cesare, segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero, Caggegi Filippo Vincenzo e Tibaldi Achille segr. amministrativi di 1ª classe nelle Intendenze, Frasson cav. dott. Edoardo, segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero, Casini Luigi e Volpi Emanuele, segretari amministrativi di 1ª classe nelle Intendenze, Florineschi Cesare, segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero, De Magistris avv. Casimiro e Arduino dott. Casimiro, segr. amm. di 1ª classe nelle Intendenze, Guerri Oreste, segr. amm. di 2ª classe nel Ministero, Possente Sante e Nodari Luigi, segret. amministrativi di 1ª classe nelle Intendenze, sono nominati segretari amministrativi di 1ª classe reggenti con lo stipendio di L. 3500.

Precchia avv. Giovanni, Testoni Achille, Vigo avv. Vincenzo, segr. amministrativi di 1ª classe nelle Intendenze, Casaltoli Attilio, segretario di ragioneria di 2ª classe nel Ministero, Farina Matteo, Sanguettola dott. Carlo, Calisti avv. Italiano, Pavesio Giuseppe, Ciccarelli Achille, Motti Francesco, Borelli Adolfo, Guiducci Amico, Lalatta-Costerbosa Aurelio, Pesola Gaetano, Torti Lazzero, Vidoni Marzio, segretari amministrativi di 1ª classe nelle Intendenze, Armitano Ernesto, segr. amm. di 2ª classe nell'Amministrazione del catasto, Sticca Camillo, Albergo Agatino, Piovacari avv. Gastone, Lucangeli Giovanni,

segr. amm. di 1ª classe nelle Intendenze, Zaccagnini ingegnere Camillo, segretario amm. di 2ª classe nell'Amministrazione del catasto Mignani dott. Angelo, Ferrando Francesco, Coppi dott. Vittorio, Marenduzzo Augusto, Mazza Carlo, Cugini Ruggero, Marinoni dott. Luigi, Borgatta dott. Capitolino, Vignati Enrico, Cerchioli Giovanni, Baraldi Enrico, Bossi Antonio, Fregonara Pietro, Mancuso Raffaele, Scapino Luigi, Pani dott. Giuseppe, segretari amministrativi di 1ª classe nelle Intendenze, Romiti Temistocle, segretario di ragioneria di 2ª classe nel Ministero, Motta dott. Achille, Feraudi avv. Clemente, Gabitti Ernesto, Olmo avv. Cesare, Lecchi dott. Edoardo, Gubitosi dott. Amerigo, Ranaldi dott. Pio, Sanfelici avv. Angelo, Parise dott. Eugenio, Mansutti cav. Tarcisio, Lovato Eucherio, Ranieri Guido, Fagioli Antonio, Boffa dott. Gio. Battista, Lovisolo Luigi, Mandaliti Gennaro, Marut Luigi, Zilocchi Celestino, Francese Achille, Giliberti Pasquale, Capello dott. Carlo, Storchi dott. Amilcare, Cao-Pinna Luigi, Tassinari Adolfo, Borra Martino, Gastaldi Pietro Paolo, Sartore Gio. Lorenzo, Rispoli Angelo e Montesoro Pietro Michele, segretari amministrativi di 1ª classe nelle Intendenze e Bruno Carmino, segretario amministrativo di 1ª classe nell'Amministrazione del lotto, sono nominati segretari amministrativi di 2ª classe con L. 3500.

Togliani dott. Achille, Ascheri Alessandro, segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, Tocci dott. Carlo, segretario amministrativo di 3ª classe nel Ministero, Munari Gio. Battista e Tirelli dott. Luigi, segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, sono nominati segretari amministrativi di 2ª classe reggenti, con lo stipendio di L. 3300.

Mosso Carlo Alessandro, segretario amministrativo di 3ª classe nel Ministero, è nominato segretario amministrativo di 2ª classe reggente, con L. 3000.

Pepe Giuseppe e Benedettini Benedetto, segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, sono nominati segretari amministrativi di 2ª classe reggenti, con L. 3300.

Bonaga Enrico, segretario amministrativo di 3ª classe nel Ministero, è nominato segretario amministrativo di 2ª classe reggente, con L. 3000.

Caffuzzi Cesare e Gonzato dott. Alfonso, segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, sono nominati segretari amministrativi di 2ª classe reggenti, con L. 3300.

Arceri Antonino, segretario amministrativo di 3ª classe nel Ministero, è nominato segretario amministrativo di 2ª classe reggente con L. 3000.

Bosio dott. Gio. Battista e Bergamini dott. Paolo, segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, sono nominati segretari amministrativi di 2ª classe reggenti con L. 3300.

Briolo Giulio, segretario amministrativo di 3ª classe nel Ministero, è nominato segretario amministrativo di 2ª classe reggente con L. 3000.

Loy Isola dott. Enrico e Chionio avv. Ermanno, segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, sono nominati segretari amministrativi di 2ª classe reggenti con L. 3300.

Monteforte De Spanò Achille, segretario amministrativo di 3ª classe nel Ministero, è nominato segretario amministrativo di 2ª classe reggente con L. 3000.

Rendina Pasquale e D'Alessandro Luigi, segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, sono nominati segretari amministrativi di 2ª classe reggenti con L. 3300.

Ravetti Carlo, segretario amministrativo di 3ª classe nel Ministero, è nominato segretario amministrativo di 2ª classe reggente con L. 3000.

Giamberti Luigi e Chierici dott. Guglielmo, segretari amministrati di 2ª classe nelle Intendenze, sono nominati segretari amministrativi di 2ª classe reggenti con L. 3300.

Mortara Giuseppe, segretario amministrativo di 3ª classe nell'Amministrazione del Catasto, è nominato segretario amministrativo di 2ª classe reggente con L. 3000.

Marcato dott. Cesare e Barberis Vincenzo, segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze sono nominati segretari amministrativi di 2ª classe reggenti con L. 3300.

Ciaparelli avv. Francesco, segretario amministrativo di 3ª classe nel Ministero, è nominato segretario amministrativo di 2ª classe reggente con L. 3000.

Perrucchini Antonio e Rossi Eugenio Gustavo, segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, sono nominati segretari amministrativi di 2ª classe reggenti con L. 3300.

Comune Francesco, Giuliani Gustavo Augusto, Ginotti dott. Marco, Paseti Tommaso, Caso Giuseppe, Zonelli dott. Oscar Pietro, Assisi avv. Francesco, Pintor Isola Vincenzo, Ferrara Michele, Cuglieri dott. Cesare, Costa Alberto, Massari dott. Daniele, Izzo Raffaele, Del Po Giuseppe, Bellasi Riccardo, Meneghetti dott. Etelredo, Satta Enrico, Giannelli Oronzio, De Laurentiis dott. Carlo, Criscuolo dott. Giuseppe, Garone dott. Paolo, Calvano Giulio, segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, sono nominati segretari amministrativi di 3ª classe con L. 3000 e sessennio L. 300.

Guarducci Enrico, segretario di ragioneria di 3ª classe nel Ministero, è nominato segretario amministrativo di 3ª classe con L. 3000.

Danieli Ormildo e Fanghi Gino, segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, sono nominati segretari amministrativi di 3ª classe con L. 3000, e sessennio L 300.

Vecchini Ezio, segretario di ragioneria di 3ª classe nel Ministero, è nominato segretario amministrativo di 3ª classe con L. 3000.

Guglielmi Bettino e Bergamaschi Severino, segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, sono nominati segretari amministrativi di 3ª classe con L. 3000, e sessennio L. 300.

Toniatti Ottavio, segretario amministrativo di 3ª classe nell'Amministrazione del Catasto, è nominato segretario amministrativo di 3ª classe con L. 3000.

Toscani Giuseppe e Quajat Bernardo, segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, sono nominati segretari amministrativi di 3ª classe con L. 3000, e sessennio L. 300.

De Giuli Giuseppe, segretario amministrativo di 3ª classe nell'Amministrazione del Catasto, è nominato segretario amministrativo di 3ª classe con L. 3000.

Bia dott. Giovanni, Ajazzi Dario, Maggialetti dott. Pasquale, Goffis Federico, Cherié Lignière dott. Enrico, Tronci Attilio, Bartolucci Ranieri e Fenoglio Giuseppe, segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, sono nominati segretari amministrativi di 3ª classe con L. 3300, e sessennio L. 300.

Salamiti Gian Michele, Palumbo Costantino, Lossi dott. Enrico, Tedeschi Pirro Giovanni, Lombardi dott. Alessandro, De Grandi avv. Antonino, Perugini Giuseppe, Zanuccoli Augusto, Venturi Augusto, Trotti Domenico, Pepino Mario, Susan dott. Nicolò, Guida Bartolomeo, Manin Federico, Ferreri Benedetto, Aumiller Eugenio, Magliani avv. Umberto, Pastori Carlo, Du Marteau dott. Giov., Scè Giacinto, Satariano dott. Melchiorre, Cesarea Giuseppe, segretari amm.° di 2ª classe nelle Intendenze, Pol dott. Giuseppe segretario amm.° di 2ª classe nell'Amministrazione dei Canali demaniali, Basile Eugenio, Fattori dott. Gemello Primo, Barucco Edoardo, Strada Luigi, De Giacomo Francesco, Sanna Sotgiu dott. Antonio, Bonanni dott Giuseppe, Corigliano avv. Carlo, Marangoni Valerio, Catte dott. Antonio Michele, Panero dott. Luigi, Guardabassi dott. Benedetto, De Dominicis Antonio, Pozzi avv. Ettore, Cavallari Eugenio, Fanciotti Giovanni, Canepari Emilio, Sicardi Giuseppe, Satta dott. Josto, Berti Luigi, Scalamogna Angelo, Zulli Giovanni, Taddei dott. Achille, Fattorini Ernesto, Marro dott. Vittorio, Maschietti Giovanni, Chellini Lorenzo, Bellini Guglielmo, Paolella Gaetano, Mariani Francesco, Andrich Pietro, Manassero Alessandro di Enrico, Zoccola dott. Giuseppe, Ciuro Michele, Trossarelli dott. Andrea, Caruso avv. Francesco, Lori Alfredo, Lionti Gaspare, Massimilla Gaetano, Vigneri Cesare Antonio, Di Zinno Gerolamo, Mureddu Caboni Pietro, Bargilli Alfredo, Savinelli dott. Gio. Batta, Pazzaglia Enrico, Dell'Aquila dott. Federico, Tanzi Gian Luigi, Sordello Gregorio, Faconti Angelo, Nebbia dott. Paolo Alberto, Bosco Cesare, Fabbri Michele, Pederzoli Pilade, Fortichiari Lisiade, Bono dott. Nicolò Pietro, Frisciotti Lodovico, in aspettativa per motivi di salute, Guagliumi

dott. Mariano Cesura dott. Torquato, segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, Caramascola Alberigo e Capri Gaetano, ufficiali di 1ª classe nelle dogane, sono nominati segretari amministrativi di 3ª classe con L. 3000.

Santi Romolo, Becherini Filippo e Fontana Emilio, vice segretari di ragioneria di 1ª classe nel Ministero, Virgili Enrico, vice segretario amministrativo di 1ª classe nell'Amministrazione del catasto, Morosini Rinaldo e Tonini Vittorio, vice segretari di ragioneria di 1ª classe nel Ministero, Vitali Vittorio, vice segretario amministrativo di 1ª classe nell'Amministrazione del Catasto Carminiani Pietro, vice segretario di ragioneria di 1ª classe nel Ministero, Caccia Luigi e Chiaramonte Alessandro, vice segretari amministrativi di 1ª classe nell'Amministrazione del Catasto, Radogna Michele e Cenedese dott. Vittorio, vice segretari amministrativi di 1ª classe reggenti nel Ministero, sono nominati vice segretari amministrativi di 1ª classe con lo stipendio di L. 2500.

Montesi Alessandro e De Carolis Roberto, vice segretari amm. di 1ª classe reggenti nel Ministero, sono nominati vice segretari amministrativi di 1ª classe reggenti con L. 2250.

Farina Riccardo, Rastelli Gotifredo, De Celis dott. Gaetano, Mileto Mario, Pino Bini Carlo, Terasona Enrico, Pugliese Giuseppe, Ratti Pietro, Perotti Galeazzo, Perbellini Attilio, Massari Raffaele, Moscato-Morelli Fedele, Maraffi Arturo, Noquerol de Niquesa Salvatore, De Alessandri Florindo, Cetti Giovanni, Uccellatore Venerando, Albergante Francesco, Poma Francesco, Liberatore dott. Matteo, Montemerlo Ettore, Mari Giuseppe, Racchi Francesco, Macedonio dott. Salvatore, Lombardi Giacomo, Taddei Mario, D'Elia dott. Giuseppe, Mozzoni Eugenio, De Lucia Gennaro, Ricci dott. Marco, Ferrari Giuseppe, Buscaino Niccolò, Pipitone Alfonso, Monelli dott. Amilcare, Rinolfi Pompeo, Eller Vainicher Oreste, Basilio Cesare, Scilla Gaetano, Dal Bianco Alberto, Fiori Emilio, Bertolini Tommaso e Perrone Leonardo, vice segretari amm. di 1ª classe nelle Intendenze, sono nominati vice segretari amm. di 2ª classe con lo stipendio di L. 2200 e con l'assegno *ad personam* di L. 3000 — *Pugliesi*. Pugliesi Carlo, ufficiale di 2ª classe, nelle dogane, è nominato vice segretario amm. di 2ª classe con lo stipendio di L. 2200 e con l'assegno *ad personam* di L. 400. Semitecolo Antonio, ufficiale ai riscontri di 2ª classe nei Magazzini di deposito dei generi di privativa, Puglieri Raffaele, Corradini Saturno e Mangosi Luigi, ufficiali di 3ª classe nelle dogane, sono nominati vice segretari amministrativi di 2ª classe con lo stipendio di L. 2200.

Levi Silvio e Mannella dottor Liborio vice segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, Ceratti Eustacchio vice segretario amministrativo di 2ª classe nell'amministrazione del Catasto, Cocchia Pasquale e Marchese Francesco vice segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, Zanetti dottor Vittorio vice segretario di Ragioneria di 2ª classe nel Ministero, De Prisco Vincenzo e De Lama Francesco vice segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, Barile Vittorio vice segretario di Ragioneria di 2ª classe nel Ministero, Palumbo Vito e Albini Berardo vice segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, Mugnozza Lorenzo vice segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero, Costantini Michele e Solinas Silvio vice segretari amm. di 2ª classe nelle Intendenze, Giardini dottor Aniceto vice segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero, Laddaga Alfonso e Bobbiese Rodolfo vice segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, Oliva Vincenzo vice segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero, Faucher dottor Ludovico e Pilo Enrico vice segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, Rosetti Giuseppe vice segretario amm. di 2ª classe nel Ministero, Sicardi Vincenzo e Bontadini Luigi vice segretari amm. di 2ª classe nelle Intendenze, Stefanini Vittorio vice segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero, De Santis Giovanni e Ferrari Pietro di Giuseppe vice segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, Jannarone Gennaro vice segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero, Patrignani Aldo e Mottola Alfonso vice segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, La Sala Ferraro dottor Alberto vice segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero, Ferlazzo Rosario e Giampalmi Vincenzo vice segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, Bontardelli Emilio vice segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero, Bertolini Edgardo e Golinelli dottor Adolfo vice segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, Bonicelli dottor Arnaldo vice segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero, Pradella Alvise e Anfuso Filippo vice segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, Marinoni Italo, vice segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero, Biondelli Vittorio e De Santis Antonio vice segretari amm. di 2ª classe nelle Intendenze, Nani Giovanni vice segretario amm. di 2ª classe nel Ministero, Della Nave Antonio e Guastalla Italo vice segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, Barbieri Vittorio Evaristo vice segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero, De Sanctis Matteo e Borella Emilio vice segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, Fassi dottor Riccardo vice segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero, Casale Michele e Tomassini Pasquale vice segretari amministrativi di 2ª cl. nelle Intendenze, Ruggi dottor Raffaele vice segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero, Battaglini dott. Ottavio e Lalia Enrico, vice segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, Bellone dott. Angelo, vice segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero, Sperti dott. Vittorio Luigi e Belli Carlo, vice segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, Lorini dott. Felice, vice segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero, Mannarino Emanuele e Farina Marco, vice segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, Jacobacci Cornelio, vice segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero, Papi Luigi e Gatti Carlo, vice segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, Fiastri dott. Guglielmo, vice segretario amministrativo di 2ª classe nell'Amministrazione del Catasto, Toniolo dott. Ugo e Torelli Luigi, vice segretari amministrativi di 2ª classe nell'Intendenza, Raiteri Ugo, vice segretario amministrativo di 2ª classe nell'Amministrazione del Catasto, Zappa Luigi, Bondi Alfredo, Schiavon Emilio, D'Angelo Sebastiano, Paoletti Giuseppe, Piamonte dott. Giov. Batta., Fassi Petronillo, Consolati Luigi, Giustini Tito, Testa Giulio, Fumagalli Adolfo, Barbaro Silvio, Storani dott. Antonio, Angiulli Francesco, Berta dott. Federico, Tuttolomondo Calogero, Cosentino Carmelo, Palmucci Odoardo, Cordella Innocenzo, Minzioni dott. Gaetano, Mauri dott. Ernesto, La Verde Giovanni, Mangili Ettore, Stefanoni Ausonio, Derchi Carlo, Nappi Amerigo, De Orchi dott. Giovanni, Pezzolet Umberto, Lollini Angelo, Montanari Carlo, Bouffier Angelo, Furlanetto dott. Lodovico, Gila Teodorico, Rossi avv. Luigi, Milani Emilio, Taliani Ampelio e Foschini Luciano, vice segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, sono nominati vice segretari amministrativi di 2ª classe, reggenti, con L. 2000.

Piranesi Giorgio, Zecchini Edoardo, Stella Renato, Danzi Vincenzo, Lanni Armando, Perricone Giuseppe, Bellomo Goffredo, Vitali dott. Torquato, Romani Ugo, Vitale Franc., Pecorella Luigi, Canale Luigi, De Ferrari Gius., Marangoni Cand., Rizzoli Ugo, Gallerani Rinaldo, Fornaciari Camillo, Lupattelli dott. Astorre, Righetto Tancredi, Berta dott. Giovanni, Lupi dott. Alfredo, Capone dott. Nicola, Piatti dott. Cesare, Della Martina dott. Alfredo, Granata Giovanni, Sacchi Pietro, Rama Celestino, Ameglio Francesco, Arcadipane dott. Gaetano, Sindoni Domenico, Perilli Gio. Battista, Pedrotta Edoardo, Scaravaglio Francesco, Quargnali Antonio, Grimaldi Giuseppe, Marcenaro dott. Luigi Enrico, Massini Raffaello, Caravaggi Bernardo, Lofaro Antonino, Ruggieri dott. Giovanni, Remondini Pietro, Buscaglia Giocondo, Guerrina dott. Achille, Silva Eugenio, Mancuso Salvatore, Corner Gaetano, Costa Guglielmo, Orrigo Giovanni, Ferrari dott. Emilio, Ferrero dott. Antonio, Dalmasso Gaetano, Colonnetti dott. Pietro, Marotta dott. Gaetano, Polizio dott. Domenico, Molinengo dott. Bartolomeo, Scandolara Arturo, Ferrari Belisario, Fontana dott. Ferdinando, Vegni dott. Guido, Riello Domenico, Scazza Giuseppe, Conte Paolo, Lauriano Antonino, Bubani Antonio, Boschetti Luigi, Trevisani Tullio, Rossi dott. Francesco, Thea dott. Felice, Fracchia dott. Francesco, Gozo dott. Federico, De Domenico Pietro, Severi Ruggero, Ruzza Augusto, vice segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze sono nominati vice segretari amministrativi di 3ª classe con L. 1800 e *ad personam* L. 200.

Scolari dott. Giuseppe, vice segretario amministrativo di 2ª classe nelle Intendenze è nominato vice segretario di 3ª classe con L. 1800 e *ad personam* L. 400.

Bellina Adolfo, Messerotti-Benvenuti dott. Fabio, Federici Giulio, Tango Enrico, Murru Luigi, Testi Giuseppe, Genoese Domenico, Genova Federico, Tedeschi Ernesto, Paolizzi Paquale, Crisafulli Enrico, vice segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze, sono nominati vice segretari ammistrativi di 3ª classe con L. 1800, e *ad personam*, L. 200.

Egano Achilangelo, Gorra dottor Camillo, D'Alessandro Giovanni, Brunelli Odone, Mangiacapra Antonio, Ricci Gramitto dottor Emanuele, Condorelli dottor Antonino, Muti Luigi, Varvelli dottor Roberto, Borgna dottor Enrico, in aspettativa per motivi di salute, Bergonzi dottor Giuseppe, Martinez dottor Filippo, Piedimonte Luigi, Amato Antonio, Marinari Livio, Melucco dott. Michele, Angelicola Davide, Vincenzi Vico, Simoncelli Giuseppe, Ricci Luigi, Rinaldi Ettore Leis dott. Umberto, Cambruzzi Gio. Battista, Picucci Domenico Cugini Arturo, Contini dott. Ulrico, Lastaria Luigi, Corona Luigi, Sicchiero dott. Umberto, Paciello Nicola, Firmani Carlo, Lampugnani Lelio, La Deda Cesare, Lascala Ernesto, Ceresa Francesco, Berenga dott. Edoardo, De Sarlo Francesco, Ferrari Pietro di Andrea, Formosa Vincenzo, Laura dott. Carlo, Briganti dott. Emiddio, Giacalone dott. Luigi, Alfano dott. Gennaro, Fereoli Emilio, Rossi Giuseppe, Brigiani Giacomo, Cristina Giuseppe, Leporini Filippo, Ragghianti Vincenzo, Cicarelli Enrico, Esposito Vincenzo, Fontana Teodorico, Sigismondi Domenico, Bona Edgardo, Sinforiani dott. Vittorio, Bonanno Giovanni, Zoccola Arturo, Riccelli Vitaliano, Formati dott. Ferdinando Matarazzo dott. Francesco Paolo, Silvagni Giulio, Ventura Eduardo, De Silva Antonio, Montesoro Ugo, Zumpano Luigi, Fontana dott. Giuseppe, Baldi Giuseppe, Manfredi Candido, Ciampi Aurelio, Melia Primo, Patti Enrico, Malagoli dott. Lino, Arancio Ruggero, Morace Alfonso, Baeri Ignazio, Marschiczek Luigi, Carbonelli dott. Guglielmo, Allegretti Luigi, Alessandrini Amedeo, Pala Riccardo, Perricone dottor Salvatore, Buonocore de Widman dottor Ruggiero, Fontana dottor Michele, Dolza Silvio, Vignali Uberto, Sale dottor Ettore, Cantelli Federico, Cetti dottor Pietro Emilio, Bergamini Giovanni, Giordano Lanza Guido, Cannilli Beniamino, Ramaglia Domenico, Figliola Giuseppe, Marincola Vitaliano, Camboni dottor Paolo, Ferro Natale, Samarelli dottor Domenico, Giammanco Gaetano, Poma Gio. Battista, Addante dott. Luigi, Donatuti Eugenio, Ruffini Emilio, Frasson Carlo, Calderaro Pietro, Romanella Settimio, Caccese Alessandro, Biagiarelli Alberto, Costanzo Giovanni, Giacobini Francesco, Cafiero dott. Raffaele, Condò dott. Vincenzo, Fiori dott. Gio. Batta, Fiori Spano Paolo, Misasi dott. Ignazio, Mosciaro Francesco, Ambrosini dott. Vincenzo, Toran Roberto, Bossoni dott Ferruccio, Ferrari dott. Alfredo, Solari Rodolfo, Focacci dott. Cesare, Gastaldi Gentile, Cieri Francesco e Sepe dott. Aurelio, vice segretari amministrativi di 3ª classe nelle Intendenze, Carta Paolo, vice segretario amministrativo di 3ª classe nell'Amministrazione del Catasto, Ascari Gregorio, Bencich Adolfo, Iacampo Francesco, Capecchiacci Alfredo, Salsano Adelino, Trivison Giovanni, Riccoboni Attilio, Minganti Alfredo, Mazotti Gio. Battista, Mannini Giuseppe, Macola Leonida, Garro Mariano, Pettinati Antonio, Cottafavi dott. Clinio, Martinelli Annibale, Obicini Alfredo, Collidà Ferdinando, Giordano Altieri Raimondo, Di Rocco Andrea, Pace Ferdinando, Barbirolli Antonio, Di Stefano Francesco, Navarotto Guido, Troise Pasquale, Niccoli dott. Ugo, Petraroli Umberto, Quarta Francesco, Tucci Oscar, De Antoni Carlo, Caire dott. Camillo, Morichetti Oreste, Rossi Giuseppe Umberto, Properzi Agostino, Lanza Vincenzo, Coghe Enrico, Scardaccione dott. Francesco, Cavallucci Gino, Bianchi Alessandro, Crispino Ernesto, Leone Vincenzo, Emina Mario, Bernardi Enrico, Calandra Antonio, Tenino Gio. Battista, Mazzaborra Carlo, Madrezza Callisto, Muneratti Giulio, Marmo avv. Achille, Finoja dott. Luigi, Questa dott. Giuseppe, Zito Giovanni, Vairano Gaetano, Majetti dott. Enrico, Rossena dott. Angelo, Granito Aristide, Bottaro Gio. Augusto, Cigala dott. Fabrizio, Tedeschi Attilio, Cajano Teodoro, Caruso Francesco, Ellero Carlo, Dominici Luigi, Laurora dott. Santo, Fasiani Cesare, Combatti Vincenzo, Coco Giuseppe, Burla Alfredo, Marcanzani Traiano, Garbarini Francesco, Buccolini dott. Giuseppe, Zola Tullio, Augugliaro Giuseppe, Martire Pietro e Wautrain Umberto, vice segretari amministrativi di 3ª classe nelle Intendenze e Balzani Pietro, aiuto agente di 2ª classe nell'Amministrazione delle imposte dirette, sono nominati vice segretari amministrativi di 4ª classe con L. 1500.

Garroni cav. Pompeo, e Giovannelli cav. Enrico, capi degli uffici d'ordine nel Ministero, nominati archivisti di 1ª classe con lo stipendio di L. 3500, *ad personam* il primo L. 900, il secondo L. 500.

Fornasier cav. Giuseppe, archivista di 1ª classe nel Miistero, Gualtieri Luigi Annibale, Guidoni Luigi, archivisti di 1ª classe nelle Intendenze, Alvigini Filippo, id. id. nel Ministero, Ricci Paolo, Suardi Achille, id. nelle Intendenze, De Vecchi Luigi, id. id. nel Ministero, Gomez Edoardo, e Bergoglio Eugenio, id. id. nelle Intendenze, sono sono nominati archivisti di 2ª classe con lo stipendio di L. 3200, e *ad personam* di L. 300.

Brugnoli Angelo, e Cerini Adolfo, archivisti di 2ª classe nelle Intendenze, Forcella Filippo, archivista di 2ª classe nel Ministero, D'Osualdo Antonio, e Casalnuovo Valentino, archivisti di 2ª nelle Intendenze, Serantoni Coriolano, archivista di 2ª nel Ministero, Battistella Giuseppe, e Soldani Innocenzo, archivisti di 2ª nelle Intendenze, sono nominati archivisti di 3ª classe con L. 2800, e *ad personam* L. 400.

Borgiotti Ciro, segretario amministrativo di 3ª nel Ministero, è nominato archivista di 3ª classe con L. 2800, *ad personam* L. 200.

Fasullo Michele, Turchetti Angelo, archivisti di 2ª nelle Indenze, sono nominati archivisti di 3ª classe con L. 2800 *ad personam* 400.

Peruzzi Angelo, verificatore capo di 2ª classe, reggente nell'Amministrazione del Lotto, è nominato archivista di 3ª classe con L. 2800, *ad personam* L. 400.

Marsiglia Giuseppe e Bosco Bonaventura, archivisti di 3ª classe nelle Intendenze, Broggio Giovanni Battista, archivista di 3ª classe nell'Amministrazione del catasto, Tedeschi Domenico e Lo Presti Giovanni, archivisti di 3ª classe nelle Intendenze, De Angelis Salvatore, archivista di 3ª classe nel Ministero, Arrigotti Giovanni e Evangelisti Raffaele, archivisti di 3ª classe nelle Intendenze, Berti Luigi, archivista di 3ª classe nel Ministero, Camilletti Ettore e De Benedictis Ferdinando, id. nell'Intendenze, Carnevali Aristide, id. nel Ministero, Abate Diodati Vincenzo e Rovatti Ettore, id. nelle Intendenze, Pezzolato Romolo id. nel Ministero, Montobbio Carlo eMigliore Luigi, id. nell'Intendenze, sono nominati archivisti di 3ª classe reggenti con L. 2700.

Arlenghi Giulio, id. nel Ministero, Pacifici Francesco e Lagusello Antonio, id. nelle Intendenze, Brunelli Enrico, id. nel Ministero, Camaschella Lorenzo e Vigoni Gio. Batta, id. nelle Intendenze, Vizzini Gaetano, id. nel Ministero, Grifi Lorenzo e Rossi Costantino, id. nell'Intendenze, Troili Eusebio, id. nell'Amministrazione del Catasto, Gallinetti Felice e Boldrini Edoardo, id. nelle Intendenze, Ferranti Ferrante, id. nel Ministero, Musa Giovanni e Farina Antonio, id nelle Intendenze, Tosi Pio, id. nel Ministero, Omodei-Zorini Antonio e Caldini Luigi, id. nelle Intendenze, Spigaroli Carlo, id. nel Ministero, Bianchetti Armanno, id. nelle Intendenze, sono nominati archivisti di 4ª classe con L. 2500 e *ad personam* 200.

Razzoli Emilio, archivista di 3ª classe nelle Intendenze, Bianco Michele, id. nel Catasto, Rimbotti Vincenzo e Biasi Luigi, id. nelle Intendenze, Villani Francesco, id. nel Catasto, Bitossi Giuseppe e Monti Angelo, id. nelle Intendenze, Piovanelli Giuseppe, id. nel Catasto, Testa Romeo, Luraschi Francesco, Paglietti Raffaele, De Cesare Stanislao Mondei Tebaldo, id. nelle Intendenze, Corti Cherubino, id. nell'Amministrazione dei Canali demaniali, Rivolta Guglielmo, ufficiale di 2ª classe nelle dogane, sono nominati archivisti di 4ª classe con L. 2500 conservando *ad personam* L. 200.

Manassero Alessandro, vice segretario amministrativo di 1ª classe nelle Intendenze, Podio Ettore, ufficiale d'ordine di 1ª classe nel Catasto, Falorni Geremia, Garello Marcello, Toselli Francesco, id. id., sono nominati ufficiali d'ordine di 1ª classe a L. 2200 conservando il 1° L. 300 *ad personam*.

D'Auria Antonio, Doveri Alfredo, ufficiali d'ordine di 2ª classe nelle Intendenze, nominati ufficiali d'ordine di 1ª classe reggenti con L. 1980.

Grossi Tarquinio, Galli Gaetano, Tomatis Gio. Battista, Orlandini Er-

colo, Bertolini Vincenzo e Tobia Mariano, ufficiali d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione del Catasto, sono nominati ufficiali d'ordine di 2ª classe con L. 1800.

Forte Giuseppe, ufficiale d'ordine di 2ª classe nel Catasto, Bernasconi Francesco, Perelli Giovanni Edoardo, id. nelle Intendenze, Grassi Antonio, id. nel Ministero, Beneck Paolo e Trifari Roberto, id. nelle Intendenze, Sbiglio Pietro, id. nel Ministero, De Martino Achille, e Fidani Demofilo, id. nelle Intendenze, Baroncelli Ettore, id. nel Ministero, Cavalieri Luigi e Grugni Carlo, id. nelle Intendenze, Gavassa Belisario, ufficiale alle scritture di 3ª classe nelle manifatture dei tabacchi, Veneziani Paolo, capo riparto di 2ª classe id., Bruni Benedetto, ufficiale alle scritture di 1ª classe nei Magazzini di deposito delle Privative, Rutili Pietro, id., Redi Guglielmo, ufficiale di 2ª classe nell'amministrazione del Lotto, Bertucci Osvaldo, ufficiale alle scritture di 1ª classe nelle Saline, Bobbio-Porzia Alfredo, ufficiale di 2ª classe nell'Amministrazione del Lotto, Vandini Alfredo, capo verificatore di 2ª classe nelle Agenzie di coltivazioni dei tabacchi, Meozzi Giovanni, ufficiale di 2ª classe nell'Amministrazione del Lotto, Cardona Giovanni, ufficiale di 4ª classe nelle Dogane, con l'assegno personale di L. 200, sono nominati Ufficiali d'ordine di 3ª classe con lo stipendio di L. 1500 e con l'assegno *ad personam* di L. 300, e l'ultimo di L. 500.

Ambanelli Luigi, ufficiale alle scritture di 3ª classe nelle Manifatture dei tabacchi e Durzu Antonio, ufficiale alle scrittura di 1ª classe nei Magazzini di deposito delle Privative, sono nominati ufficiali d'ordine di 2ª classe con L. 1500, e *ad personam* 300.

Moro Luigi, verificatore reggente di 1ª classe per le tasse di fabbricazione, è nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe con L.1500 e *ad personam* L. 210.

Chissotti Carlo, ufficiale d'ordine di 3ª classe nell'amministrazione del Catasto è nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe con L. 1500.

Bernardoni Ettore, ufficiale d'ordine di 3ª classe nel Ministero, Fagnola Cesare e Mangiò Giovanni, id. nelle Intendenze, Focacci Ettore, id. nel Ministero, Carli Gualtiero e Zilioli Lodovico, id. nelle Intendenze, Oneto Edoardo, id. nel Ministero, Zita Paolo e Pelluchi Achille, id. nelle Intendenze e Arciti Vincenzo, id. nel Ministero, Barbini Egisto e Ordazzo Pio, id. nelle Intendenze, Vitelleschi Tommaso, id. nel Ministero, Orlandelli Cesare e Piovesana Vincenzo, id. nelle Intendenze, Vanzi Alfredo, id. nel Ministero, Antolini Alfredo e Spetrini Antonio, id. nelle Intendenze, Porta Getulio, id. nel Ministero, Frau Gavino e Grillo Evangelista, id nelle Intendenze, Guidoni Rinaldo, id. nel Ministero, Lacaria Luigi e Nunnari Giovanni, id. nelle Intendenze, Lainè Claudio, id. nel Ministero, Sordillo Salvatore e Ottina Giovanni, id. nelle Intendenze, Pagnoncelli Damaso, id. nel Ministero, Pascucci Giuseppe e De Raho Giacomo, id. nelle Intendenze, Fioravanti Pietro, id. nel Ministero, Patriarca Antonio e Sbranti Sebastiano, id. nelle Intendenze, Vacchini Augusto, id. nel Ministero, Serafini Camillo e Zafdini Gerardo, id. nelle Intendenze, Felici Giulio, id. nel Ministero, Micillo Vincenzo e D'Alterio Giovanni, id. nelle Intendenze, Scarlatti Ubaldo, id. nel Ministero, Puxeddu Raimondo e Balzarelli Cesare, id. nelle Intendenze, Patti Edoardo, id. nel Ministero, Dina Leone e Lucchesi Arturo, id. nelle Intendenze, Maurizi Maurizio, id. nel Ministero, Donelli Gherardo e Morelli Paolo, id. nelle Intendenze, Nisticò Nicola, id. nel Ministero, Perfumi Lorenzo e Giordano Stanislao, id. nelle Intendenze, Paccioni Annibale, Padovani Cesare, Marchiandi Raffaele, Geremicca Ferdinando, Persichetti Umberto, Scarpellini Giuseppe, Grossi Raffaele, Orlandi Cipriano, Corini Angelo, Neri Saverio, Capozzi Francesco, Migliorati Curzio, id. nel Ministero, sono nominati ufficiali d'ordine di 4ª classe con L. 1200, conservando L. 300 *ad personam*

Minelli Enrico, ufficiale alle scritture di 2ª nei Magazzini deposito privative, Ignarra Leopoldo, id. di 3ª nell'Amministrazione del lotto, Ercoli Augusto Edoardo, Evangelisti Luigi, Lodolo Pier Luigi, ufficiali di 4ª classe nelle Agenzie delle imposte, sono nominati ufficiali di ordine di 4ª classe con L. 1200, e *ad personam* 300.

Zampi Rodolfo, ufficiale alle scritture di 3ª nelle coltivazioni tabacchi, è nominato ufficiale d'ordine di 4ª classe con L. 1200 conservando L. 100 *ad personam*.

Schroeder Guglielmo, verificatore di 3ª classe, tasse di fabbricazione, è nominato ufficiale d'ordine di 4ª classe con L. 1200, conservando L. 150 *ad personam*.

Ravielli Enrico, id. id. 5ª id. id., è nominato ufficiale d'ordine di 4ª classe, reggente, con L. 1080.

Il cav. ing. Giovanni Castagnola, direttore compartimentale di 2ª classe nell'Amministrazione del Catasto, è nominato direttore generale del Catasto, con l'annuo stipendio di L. 9000, a decorrere dal 1° gennaio 1895.

2. Il cav. Luigi Lazari, direttore capo di divisione di 2ª classe nel Ministero delle finanze, è nominato vice direttore generale nel Ministero medesimo, con l'annuo stipendio di L. 8000, a decorrere dal 1° gennaio 1895.

3. I comm. Pietro Eula ed Enrico Quarto, capi di divisione amministrativi di 1ª classe nel Ministero delle finanze, il cav. Eugenio Dall'Oglio, ispettore superiore delle gabelle di 1ª classe, in disponibilità, il cav. dott Giuseppe Toniolo, primo segretario di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, sono nominati, con decorrenza dal primo gennaio 1895, il primo ed il secondo Intendenti di finanza di 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 7000; gli altri due Intendenti di finanza di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 6000.

Il cav. Gennaro De Risi, capo di divisione amministrativo di 2ª classe nel Ministero predetto, è nominato, con decorrenza dal 1° gennaio 1895, Intendente di 1ª classe reggente, con l'annuo stipendio di L 6000.

4° Il cav. ing. Natale Civardi, vice direttore di 2ª classe nell'Amministrazione del Catasto, il cav. ing. Lorenzo Tiraboschi, capo divisione nella stessa Aministrazione, il cav. Francesco Martellini, capo sezione amministrativo di 1ª classe nel Ministero delle finanze, il cav. Federico Barbieri, ispettore superiore di 2ª classe della Guardia di finanza, il cav. ing. Emilio Gorgo ed il cav. ing. Enrico Bondi, ispettori centrali delle privative, sono nominati, con decorrenza dal primo gennaio 1895, direttori capi divisione amministrativi di 2ª classe nel Ministero delle finanze.

I seguenti impiegati del Ministero delle Finanze sono collocati in disponibilità per riduzione di posti, con l'assegno per ciascuno di essi determinato, a partire dal 1° gennaio 1895:

Giazotto cav. Francesco, Saetti cav. Amilcare, Galeotti cav. Ettore, capi sezione amministrativi di 1ª classe, assegno annuo di disponibilità, pei primi sei mesi L. 5000, pel periodo successivo L. 2500.

Vanni Pasqua cav. Francesco, Piccio cav. Giacomo, Rambaldi cav. Gio. Batta, id. di 2ª classe, id. id. L. 4500, id. 2250.

Finozzi cav. Gaetano, segretario amministrativo di 1ª classe, id. id. L. 4500, id. L. 2250.

Pinto cav. Salvatore, id. id., id. id. L. 4400, id. L. 2200.

Zoppi cav. Carlo, Gusberti cav. Carlo, Verani cav. Augusto, id. id., id. id. L. 4000, id. L. 2000.

Sacchetta dott. Tito, id. di 3ª classe, id. id. L. 3000, id. L. 1500.

Zorzi Giovanni, vice segretario amministrativo di 1ª classe, id. id. L. 2705, id. L. 1375.

Grazzi Antonio, Tioli Luigi, Mossini Luigi, Marcucci Carlo, archivisti di 1ª classe id. id. L. 3500 id L. 1750.

Riccardi di Lantosca Ferdinando, Piergentili Eugenio, Romoli Guglielmo, id. di 2ª classe, id. id. L. 3200, id. L. 1600.

Battistella Eugenio, Tamberlick Paolo Emilio, Terrigi Pietro, ufficiali d'ordine di 1ª classe, id. id. L. 2200, id. L. 1100.

Pezzi Giuseppe, ufficiale d'ordine di 1ª classe, id. id. L. 2640, id L. 1320.

Boccini Filippo, id. id., id. id. L. 2200, id. 1100.

Del Monaco Giorgio, Giordano Guglielmo, Faraone Fedele, Angelini Eugenio, id. id, id. id. L. 2420, id. L. 1210.

Cristiani Aristo, Talpo Giacomo, Mistichelli Camillo, Cressotti de Ceresa Carlo, Corner Giuseppe, Bencini Pietro, Bassano Luigi, Viscadi Domenico, Politi Giuseppe, Giordetti Giulio, id. 2ª classe, id. id. L. 1800, id L. 900.

I seguenti impiegati delle Intendenze di finanza sono collocati in disponibilità, per riduzione di posti, a partire dal 1° gennaio 1895 con l'assegno per ciascuno di essi determinato.

Zardo cav. Francesco, intendente di finanza di 2ª classe, assegno annuo di disponibilità pei primi sei mesi L. 6000, pel tratto successivo L. 3000.

Quintavalle cav. Saverio, primo segretario di 1ª classe, id. id. L. 4500, id. L. 2250.

Camilletti-Perotti Giovanni e Porro Filippo, segretari amministrativi di 1ª classe, id. id. L. 4000, id. L. 2000.

Sasso Domenico, Robecchi Paolo, Genzabella cav. Salvatore, D'Errico Mariano, segretari amministrativi di 1ª classe, id. id. L. 3850 id. L. 1925.

Morbilli Gennaro e Bellulgi Fabiano, segretari amministrativi di 2ª, classe, id. id. L. 3300, id. L. 1650.

Perrone Vincenzo, vice segretario amministrativo di 1ª classe, id. id. L. 3000, id. L. 1500.

Dellacqua Giovanni, vice segretario amministrativo di 1ª classe, id. id. L. 3000, id L. 1500.

Cicchetti Stefano, Mauro Giuseppe, Nicolosi Matteo, Moroni Ferdinando, Sassi Cesare, vice segretari amministrativi di 1ª classe, id. id. L. 2750, id. L. 1375.

Franceschinis Pietro, vice segretario amministrativo di 1ª classe, id. id. L. 2500, id. L. 1250.

Noseda Giuseppe, archivista di 1ª classe, id. id L. 3850, id. L. 1925.

Ricci Emilio, Ceresa Giuseppe, archivisti di 1ª classe, id. id. L. 3500, id. L. 1750.

Garavoglia Adolfo, Alvino Feliciano, Orlando Enrico Edoardo, Tucciarelli Gaetano, Duretti Giovanni, Favia Giuseppe, archivisti di 2ª classe, id. id. L. 3200, id. L. 1600.

Rizzi Vincenzo, Cossu Porqueddu Vincenzo, archivisti di 3ª classe, id. id L. 2700, id. L. 1350.

Catania Achille, Giordano Luigi, Salmi Domenico, Travant Gaetano, Rap Giorgio, Andreotti Giuseppe, De Luca Michele, ufficiali d'ordine di 1ª classe, id id. L. 2640, id. L. 1320.

Diana Francesco, Carleo Vincenzo, Mazzinghi Gaetano, Mandarini Giuseppe, Macri Francesco, Falbo Nicola, Marziani Pietro, ufficiali d'ordine di 1ª classe, id. id. L. 2420, id. L. 1210.

Maccone Domenico, Terzaghi Pietro, Morabito Giovanni, Polidori Silvestro, Riva Gio. Battista, ufficiali d'ordine di 1ª classe, id. id. L. 2200, id. L. 1100.

I seguenti impiegati dell'Amministrazione del Catasto sono collocati in disponibilità per riduzione di posti, con l'assegno per ciascuno di essi determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1895:

Rosalba cav. dott. Achille, primo segretario, assegno annuo di disponibilità pei primi sei mesi L. 4950, pel tratto successivo L. 2475.

Marchetti cav. Marco, id., id. id L. 4500, id. L. 2250.

Zuccaro cav. Giovanni, segretario amministrativo di 1ª classe (con titolo di 1° segretario) id. id. L. 4400, id. L. 2200.

Zagri-Chelli cav. Guido, segretario amministrativo di 2ª classe, id. id. L. 3500, id. L. 1750.

Vizzotto Giuseppe, ufficiale d'ordine di 1ª classe, id. id. L. 2200, id. L. 1100.

Santonocito Luigi, ufficiale d'ordine di 1ª classe, id. id. L. 1800, id. L. 900.

Murgia Michelangelo, ufficiale d'ordine di 3ª classe, id. id. L. 1650, id. L. 825.

II.

Personale di ragioneria del Ministero delle Finanze e dell'Amministrazione del Catasto.

Sono approvate, con effetto dal 1° gennaio 1895, le seguenti disposizioni nel personale di ragioneria del Ministero delle Finanze e dell'Amministrazione esterna del catasto.

Barberis cav. Luigi, direttore capo di Ragioneria di 2ª classe nel Ministero, nominato direttore capo divisione di Ragioneria, reggente, L. 6000.

Corsi cav. Tito, capo sezione di Ragioneria di 1ª classe nel Ministero, nominato segretario capo di Ragioneria di 1ª classe, a L. 5000.

Pavesio cav. Amedeo, capo sezione di Ragioneria di 2ª classe nel Ministero, nominato segretario capo di Ragioneria di 1ª classe, reggente, a L. 4500.

Gobbo cav. Filippo, capo sezione di Ragioneria di 2ª classe nel Ministero, nominato segretario capo di Ragioneria di 2ª classe, reggente, a L. 4500.

Cattaneo cav. Tancredi, segretario di Ragioneria di 1ª classe nel Ministero, nominato segretario capo di Ragioneria di 3ª classe, a L. 4400.

Golfieri cav. Orazio, segretario di Ragioneria di 1ª classe nel Ministero, nominato segretario capo di Ragioneria di 3ª classe, reggente, a L. 4000.

Berruti cav. Alberto, segretario di Ragioneria di 1ª classe, nell'Amministrazione del Catasto, nominato segretario di Ragioneria di 3ª classe, reggente, a L. 4000.

Galluppi Pasquale, segretario di Ragioneria di 2ª classe nel Ministero, nominato segretario di Ragioneria capo di 3ª classe, reggente, a L. 3500.

De Maria cav. Giuseppe, Barabbino cav. Francesco, Parma cav. Antonio, capi sezione di Ragioneria di 2ª classe nel Ministero, nominati segretari di Ragioneria di 1ª classe (col titolo di capo sezione di Ragioneria), a L. 4000, *ad personam*, L. 500.

Lombardi cav. Napleone, Fadati cav. Francesco, segretari di Ragioneria di 1ª classe nel Ministero, nominati segretari di Ragioneria di 2ª classe, a L. 3500, *ad personam*, L 500.

Tolomei Teodoro Goffredo e Tarozzo Ettore, segretari di ragioneria di 3ª classe nell'Amministrazione del Catasto, nominati segretari di ragioneria di 2ª classe reggenti con L. 3000.

Pisani Tito, Borelli Leopoldo, Mortara Eraclio, Sambo Tommaso e Delodi Stefano, segretari di ragioneria di 3ª classe nell'Amministrazione del catasto, nominati segretari di ragioneria di 3ª classe con L. 3000.

Lombardo Michele, ufficiale di 1ª classe nelle Dogane nominato segretario di ragioneria di 3ª classe con L. 3000.

De Stefanis Edoardo, vice segretario di ragioneria di 1ª classe ne Ministero nominato segretario di ragioneria di 3ª classe (per esame di concorso) con L. 3000.

Cianetti Cesare, Randacio Antonio, Salvadori Carlo, Pescia Vincenzo, Marini Giuseppe, De Riso Cesare, Vitali Tito, vice segretari di ragioneria di 1ª classe nel Catasto L. 2750 col sessennio, nominati vice segretari di ragioneria di 1ª classe con L. 2500 sessennio L. 250.

Gobbi Italo, vice segretario di ragioneria di 1ª classe nel Ministero, Tavernari Ettore, id., Resmann Giovanni, id., Andretta Lorenzo, id., Ballerini Salvatore, id., Colapietro Giuseppe, id, nominati vice segretari di ragioneria di 2ª classe con L. 2200 *ad personam* L. 300.

Arace Raffaele e Quercia Vincenzo, vice segretari di ragioneria di 1ª classe reggenti, nominati vice segretari di ragioneria di 2ª classe con L. 2200 *ad personam* L. 50.

Andriola Pasquale, vice segretario di ragioneria di 2ª classe nel Catasto, nominato vice segretario di ragioneria di 2ª classe con L. 2200.

Fucili Giuseppe, vice segretario di ragioneria di 2ª classe nel Catasto nominato vice segretario di 2ª classe reggente con L. 2000.

Morrone dott. Nicola, vice segretario di ragioneria di 2ª classe nel Ministero, Ginesi Pietro, id., Bezzi Giulio, id., Lopez Bernardo, id., e Rossi Vincenzo id., nominati vice segretari di ragioneria di 3ª classe con L. 1800 *ad personam* L. 200.

Bonini Achille, vice segretario di ragioneria di 3ª classe nel Catasto col sessennio, nominato vice segretario di ragioneria di 3ª classe reggente con L. 1650.

Pagliano Giuseppe, vice segretario di ragioneria di 3ª classe nel Catasto, nominato vice segretario di ragioneria di 3ª classe L. 1500 sessennio L. 150.

Lauria Pasquale, vice segretario di ragioneria di 3ª classe nel Catasto, nominato vice segretario di ragioneria di 3ª classe con L. 1500.

De Giuli Federico, aiuto agente di 2ª classe nell'Amministrazione delle Imposte dirette, nominato vice segretario di ragioneria di 3ª classe con L. 1500.

I seguenti impiegati del Ministero sono collocati in disponibilità a partire dal 1º gennaio 1895 con l'assegno per ciascuno di essi determinato:

Lironcurti comm. Adriano, direttore capo di ragioneria di 1ª classe, id. id. L. 8000, id. 4000.

Segmaudi cav. ing. Domdnico, id. id, id. id. L. 7000, id. L. 3500.

Coppi cav. Gustavo, id. di 2ª classe, id. id. L. 6000, id. L. 3000

Bassi cav. Ottavio, Lauro cav. Giuseppe, Varesi cav. Angelo, Capi sezione di 1ª classe, id id. L. 5000, id L. 2500.

Berti cav Luigi, id. id., di 2ª classe, id. id. L. 4500, id. L. 2250.

Beusa cav. Francesco, segretario di ragioneria di 1ª classe id. id. L. 4400, id. L. 2200.

Nesti Giovanni, id. di 2ª classe, id. id. L. 3500, id. L. 1750.

I seguenti impiegati del Ministero sono collocati in disponibilità a partire dal 1º gennaio 1895 con l'assegno per ciascuno di essi determinato:

Cenciatti Girolamo, segretario di ragioneria di 3ª classe, id. id. L. 3000, id. L. 1500.

Santangeli Cesare e De Martino Gennaro, vice segretari di ragioneria di 2ª classe, id. id. L. 2200, id. L. 1100.

III.

Personale tecnico catastale.

Sono approvate, con decorrenza dal 1º gennaio 1895, le seguenti nomine nel personale tecnico catastale.

Nicola comm. ing. Francesco, direttore compartimentale di 1ª classe nominato ispettore compartimentale di 1ª classe a L. 7000, *ad personam* L. 1000.

Cavani cav. ing. Francesco, drettore compartimentale di 2ª classe a L. 7000, nominato ispettore compartimentale di 1ª classe a L. 7000.

Scaccia cav. ing. Emilio, vice direttore compartimentale di 1ª classe nominato ispettore compartimentale di 1ª classe a L. 7000.

Villani cav. ing. Carlo, vice direttore compartimentale di 2ª classe nominato ispettore compartimentale di 2ª classe a L. 6000 sessennio 600.

Biglio cav. ing. Tommaso, ispettore di 1ª classe nominato ispettore compartimentale reggente a L. 5500.

Pavese cav. Cesare, vice direttore compartimentale di 2ª classe nominato ispettore di 1ª classe a L. 5500, *ad personam* L. 500.

Mathis cav. Rodolfo, ingegnere capo nominato ispettore di 1ª classe a L. 5500, *ad personam* L. 500.

Angeloni Abbondio, Bisoni Carlo, Borin Luigi, Querini Antonio, Colombi Luigi, Campari Ettore, Giusberti Romeo, Galusi Romano, Coli Goffredo, Bianchini Bortolo, Zattini Giuseppe, Bojardi Aurelio, Spezzani Geminiano, D'Alessandso Felice, ingegneri di 4ª classe nominati ingegneri di 3ª classe reggenti a L. 2500.

Lucciola Michele, Salerno Francesco, Chines Eugenio, Pozzi Giovanni, ingegneri di 5ª classe nominati ingegneri di 4ª classe reggenti a L. 2000.

De Napoli Salvatore, Bardone Rinaldo, Turco Ferdinando, Palmieri Paolo, Spinotta Giuseppe, Ticozzi Ambrogio, Pedementi Amato, Pavesio Alberto, Vanni Narcisio, geometri principali di 1ª classe nominati geometri di 1ª classe a L. 3500.

Fedeli Giovanni, geometra principale di 3ª classe, nominato geometra principale di 2ª classe a L. 3000, sessennio L. 300.

Vozzi Salvatore, Lombardi Annibale, Vasari Francesco e Manfredi Carlo, geometri principali di 3ª classe, nominati geometri principali di 2ª classe a L. 3000.

Giacinto Debernardi, geometra principale di 2ª classe, fuori organico, nel personale tecnico di finanza, è nominato geometra principale di 2ª classe nel corpo tecnico catastale, con l'annuo stipendio di L. 3300, compreso l'aumento del decimo sessennale, a partire dal 1º gennaio 1895.

Sono nominati membri del Consiglio del Catasto, di cui all'articolo 3 del regolamento approvato con R. decreto del 14 novembre 1894, n. 477.

Il comm. ing. Giovanni Cadolini, deputato al Parlamento, presidente;

Di Prampero conte comm. Antonio, senatore del Regno;

Toriarolo ing. Pietro, deputato al Parlamento;

Saporito barone Vincenzo, deputato al Parlamento;

Visocchi Alfonso, deputato al Parlamento;

Soliati comm. ing. Vincenzo;

Ami cav. ing. Silvio, direttore capo divisione nel Ministero delle Finanze.

Il comm. Emilio Agnolozzi, direttore compartimentale di 1a classe nell'Amministrazione del Catasto, è collocato a riposo, per età avanzata e per anzianità di servizio, a partire dal 1º gennaio 1895 ed è insignito della onorificenza di grande ufficiale della Corona d'Italia.

Il cav. Giuseppe Verdoja, direttore capo divisione amministrativo nell'Amministrazione del Catasto, è collocato a riposo per età avanzata, a partire dal 1º gennaio 1895 ed è contemporaneamente insignito della onorificenza di commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia.

Il cav. Leopoldo Ademollo, ispettore di 1ª classe nell'Amministrazione del Catasto, è collocato a riposo, per anzianità di servizio, a partire dal 1º gennaio 1895, ed è contemporaneamente insignito della onorificenza di ufficiale della Corona d'Italia.

Luigi Doso, geometra principale di 3ª classe nell'Amministrazione del Catasto, è dispensato dall'impiego, a partire dal 1º gennaio 1895, ed è ammesso a far valere i suoi titoli per quanto potrà spettargli a termine di legge.

I seguenti impiegati sono collocati in disponibilità, a partire dal 1º gennaio 1895, con l'assegno per ciascuno di essi determinato:

Erede comm. ing. Giuseppe, direttore compartimentale di 1ª classe, assegno annuo pei primi sei mesi L. 8000, pel tratto successivo L. 4000.

Mazzoratti cav. ing Alfredo, Grazia cav. ing. Paolo e Vial cav. ing. Carlo, direttori compartimentali di 2ª classe, id. id. L. 7700, id. L. 3850.

Veglio cav. ing. Carlo e Pallia cav. Giovanni, direttori compartimentali di 2ª classe, id. id. L. 7000, id. L. 3500.

Lasagna cav. ing. Gio. Batta, vice direttore compartimentale di 2ª classe, id. id. L. 6600, id. L. 3300.

Cornaglia cav. Annibale, vice direttore compartimentale di 2ª classe, id. id. L. 6000, id. L. 3000.

Spadoni Leonida, Barucco Alfredo e Saporiti Achille, ispettori di 2ª classe, id. id. L. 5000, id. L. 2500.

Grà Luigi, ispettore di 3ª classe, id. id. L. 4500, id. L. 2250.

Brusati Antonio, Tonini Gio Batta, Alessio cav. Giacomo, Pozza Gio. Batta, Amadei Pompeo, Mertini Enrico, Simonetta Telesforo e Marani Giulio, id. id. L. 4000, id. L. 2000.

Regali Enrico, Rigotti Emilio, ingegneri di 2ª classe, id. id L. 3500 id. id. L. 1750.

Tamaio Luigi, ingegnere di 5ª classe, id. id. L. 2000, id. id. L. 1000.

Lasagua Luigi, Scala Dalmazzo, Avalle Giuseppe, geometra principale di 1ª classe, id id. L. 4000, id. id. L. 2000.

IV.

Personale tecnico di Finanza.

Con effetto dal 1º gennaio 1895 sono approvate le seguenti disposizioni:

Milesi cav. Antonio, ispettore, nominato ingegnere capo di 1ª classe conservando il titolo e grado onorifico di ispettore, con L. 5000, assegno personale L. 1000.

Mozzinelli cav. Lorenzo, Gilbert de Winkels cav. Angelo, Campofregoso cav. Bonifacio, Perini cav. Ernesto, Manfredi cav. Gio. Battista. ingegneri capi di 2ª classe nominati ingegneri di 1ª classe con L. 4000, assegno personale L. 500.

Ser Giacomi cav. Luigi, Vignali cav. Guglielmo, Colle Cesare, Serafini Angelo, ingegneri capi di 3ª classe, nominati ingegneri di 1ª classe con L. 4000.

Bergesio Camillo, Savagnone Enrico, Foresti Luigi, De Giovanni Ettore, Ricci Tommaso, Sacerdote Lazzaro, ingegneri di 4ª classe sono nominati ingegneri di 3ª classse con L. 2500.

Scarolna Giuseppe, Sica Luigi, Battaglia Ferdinando, ingegneri di 4ª classe, sono nominati ingegneri di 3ª classe reggenti, per merito, con L. 2500.

Tamajo Francesco, Zanini Alberto, Mascalchi Alberto, Gallo Ludovico, Caravotto Giuseppe, Giuliano Cesare, Lanfranco Mario, Macciò Francesco, Lubatti Emilio, Zauli Domenico, Sciocchetti Edmondo, Izzo Luigi, approvati nell'esame di concorso, sono nominati ingegneri di 5ª classe con lo stipendio di L. 2000.

Petri Alessandro, Bagolini Eginardo, Gerometta G. Battista, De Bernardi Daniele, Ronzini Costantino, disegnatori geometri di 2ª classe sono nominati aiutanti di 2ª classe con L. 2500.

Del Biglo Cesare, Ciboldi Innocenzo, Visetti Amilcare, Borlia Bernardo, Zanotti Pietro, disegnatori geometri di 3ª classe, sono nominati aiutanti di 3ª classe con L. 2100.

Stuardi Giuseppe, Quirico Giovanni, Buti Camillo, Poli Bellon Giuseppe, Pavone Giuseppe, Fois Piso Cesare, Gilli Giuseppe, Zerbo Ippolito, La Rocca Francesco, Poli Napoleone, Costetti Silvio, Siena Ettore, Simoncelli Manuelli Alessandro, disegnatori geometri di 4ª classe sono nominati aiutanti di 3ª classe reggenti con L. 1800.

Tortone Pietro, Faggiani Giovanni, Villanis Giuseppe, Bertagnolis Agostino, Bertino Antonio, Borgia Enrico, disegnatori geometri di 4ª classe, sono nominati aiutanti di 4ª classe con L 1800.

Benigno Asciutto Filippo, Paravagna Angelo, Rossi Alberto, Iafanti Bartolomeo, Achenza Salvatore, Meloni Serra Francesco, Pittalis Gavino, Manca Cristoforo, Manconi Battista, periti straordinari riconosciuti idonei, sono nominati aiutanti di 4ª classe con l'annuo stipendio di L 1800.

Milano Giovanni, Berlo Roberto, Guarino Francesco, Giusti Socrate, Dosio Giovanni, Albertini Carlo, Lazzarini Angelo, Salasso Melchiorre, Grassucci Giuseppe, Pisapia Vincenzo, Pianesani Ambrogio, Guazzo Guglielmo, Bandiera Augusto, Masoero Felice, Giordano Raffaele, disegnatori di 5ª classe, sono nominati aiutanti di 5ª classe con L. 1500.

Buongiovanni Raffaele, disegnatore di 4ª classe, fuori organico, nominato aiutante di 5ª classe reggente a L. 1400.

Gasperini Giuseppe, Rinaldi Francesco, Bernabei Romeo, Mazzanti Cino e Rossi Ferdinando, disegnatori assistenti di 5ª classe, fuori organico, nominati aiutanti di 5ª classe, reggenti a L 1250.

Fantacchiotti Ferdinando, Duranti Federico Emilio, Latoni Agostino, Rossignoli G. Battista, Cavani Raffaele, Salvietti Guelfo, Danesi Achille, Lupo Alessandro, Benigni Domenico, Natta Romolo, Del Miglio Attilio, Fiorelli Augusto, Perrone Antonino, Giovannini Umberto, Garilli Luigi, Faggiani Tito e Reggianini Cleto, disegnatori di 6ª classe, nominati aiutanti di 6ª classe a L. 1200.

I seguenti impiegati sono collocati in disponibilità a partire dal 1° gennaio 1895, con l'assegno per ciascuno di essi determinato:

Camurani cav. Giuseppe, ingegnere capo di 1ª classe, assegno annuo di disponibilità per i primi 6 mesi L. 5000, pel tratto successivo L. 2500:

Chiari cav. Alberto, ingegnere capo di 2ª classe, id. id. L. 4500, id. L. 2250.

Beldraghi cav. Achille, Dionisotti cav. Nicola, fuori organico, e Mosi cav. Pietro, ingegneri capi di 2ª classe, id. id. L. 4500, id. 2250.

Russo Edoardo, ingegnere di 1ª classe, id. id. L. 4000, id. L. 2000.

Ferrari Eugenio, ingegnere di 2ª classe, id. id. L. 3500, id. L. 1750.

Becatini Mario, disegnatore geometra di 2ª classse, id. id. L. 3000, id. L. 1500.

Valentini Giuseppe, disegnatore geometra di 3ª classe, id. id. lire 2400, id. L 1200.

Baitello Giuseppe, Morsero Antonio e Tuninetti Lorenzo, disegnatori geometri di 4ª classe, id. id. L. 1800, id. 900.

Toscani Michele, geometra principale di 1ª classe, fuori organico, id. id. L. 3850, id. L. 1925.

Osteiner Ignazio, Finetti Davide, Piccini Giuseppe, Buffo Felice e Velati Bellini Ambrogio, geometri principali di 1ª classe, fuori organico, id. id L. 3500, id. L. 1750.

Vignoli Pietro, Veglia Carlo e Malcotti Martino, geometri principali di 2ª classe, fuori organico, id id. L 3300, id. L 1650.

Eula Bartolomeo, Mosca Alberto, Pavia Eugenio, Pesati Emanuele, Montiglio Luigi, Alberto Antonino, Scaffini Camillo e Benzi Angelo, geometri principali di 2ª classe, fuori organico, id. id. L. 3000, id. L. 1500.

V.

Amministrazione del Lotto.

Pascali cav. Serafino, Indelicato cav. Girolamo, Tappari cav. Bortolo Tempesti cav. Ercole, Rinforzi cav. Luigi e Bergomi cav. Adolfo, già direttori, confermati direttori.

Lucchese cav. Michele, già ragioniere capo, nominato direttore reggente.

Minio cav. Luigi, già segretario capo, nominato direttore reggente.

Rinforzi Ferdinando, Filippone Giuseppe e Chiappo Francesco, già sotto direttori, nominati vice direttori.

Noto Vito e Mazza cav. Stefano, già segretari capi, nominati vice direttori.

Bonajuto Giuseppe e Scuderi Ignazio, già ragionieri capi, nominati vice direttori.

Mastracchio Giovanni, già ragioniere capo regg., nominato vice direttore.

Poli Domenico, già ragioniere capo, nominato commissario ai riscontri.

Marangoni Pietro, già ragioniere capo reggente, nominato commissario ai riscontri.

Ceccoli Lodovico, Pipitò Gennaro, Sartorelli Ermenegildo, Ranchetti Vincenzo, e Pappacena Giuseppe, già verificatori capi, nominati commissari ai riscontri.

Troisi Michele, già verificatore capo reggente, nominato commissario ai riscontri, reggente.

Romeo cav. Luigi, e Nicola cav. Giuseppe, già segretari capi, nominati commissari alle scritture.

Scarpa Carlo, e Faenza Luigi, già segretari amministrativi, nominati commissari alle scritture.

Amorello Pietro, Ferro Li Donni Bernardino, Prosti Giuseppe e Rinforzi Enrico, già segretari amministrativi, nominati commissari alle scritture, reggenti.

Lodi Achille, già verificatore capo reggente, nominato magazziniere contabile.

Alcozer Giulio Cesare, Negri Bernardo, Amour Pietro, Nasi Ettore e Ciampaglia Ernesto, già segretari di ragioneria, nominati magazzinieri contabili reggenti.

Scarpelli Federico, già vice segretario di ragioneria, nominato magazziniere contabile reggente.

Guglielmi Alfonso, e Massetti Enrico, già segretari di ragioneria, nominati ufficiali ai riscontri.

Massa Rosario e Scarafiotti Carlo, già verificatori capi reggenti, nominati ufficiali ai riscontri.

Galanti Carlo, già archivista, nominato ufficiale ai riscontri.

Morelli Luigi, già verificatore vice capo, nominato ufficiale ai riscontri.

Orlando Francesco, Villanova Giuseppe, Leone Francesco Paolo, Casotto Luigi, Coletti Antonio, Stefani Achille, Pagano Antonio, Cettineo Longo Marco, e Ciani Carlo, già verificatori vice capi, nominati ufficiali ai riscontri reggenti.

Argese Francesco e Avallone Michele, già vice segretari amministrativi, nominati ufficiali ai riscontri reggenti.

Bianchini Ferdinando e Ciani Edoardo, già verificatori vice capi nominati ufficiali alle scritture.

Gelich Venceslao e Salvati Gabriele, già archivisti, nominati ufficiali alle scritture.

Michieli Carlo, Ferraro Franc. Saverio, Campolongo Alberto, Moncada Giovanni, Susini Ernesto, Infante Pasquale e Mannarini Vincenzo, già vice segretari di ragioneria, nominati ufficiali alle scritture.

Vio Giovanni Francesco, Russo Antonino, Gialianza Giovanni, Russo Antonio, Provinciali Romolo, Luparelli-Albion Filippo, Filogamo Domenico, Giannuzzi Vittorio, Mosti Antonio, Del Basso Pasquale, Lecco Carlo, Auguglaro Luigi, Bellini Amedeo, Pieretti Romolo, Cuccia Giovanni, Trotta Luigi, Scinia Antonino, Bevilacqua Edoardo, Macoclin Francesco, già vice segretari di ragioneria, nominati ufficiali alle scritture.

Gaudenzi Alberto, Grassilli Vincenzo, Scanni Nicola, Casoni Enrico, Zurletti Augusto, Lazari Severino, Zita Luigi e Campanella Gaetano, già vice segretari amministrativi nominati ufficiali, alle scritture.

Gattinoni Giulio, Zannoni Marco, Abriani Fabrizio, Marroni Leone Ciacchi Enrico, Arena Giovanni, Canal Giacomo, De Sinno Gaspare, Tascone Vincenzo, Tomasetti Pietro, Fortunati Leopoldo, Sordi Natale Rinforzi Gaetano, Rago Raffaele, Castellano Pietro Paolo, Moy Giacomo, Savastano Angelo, Lavagnino Giovanni, Leone Giuseppe, Pellino Francesco, Cajazzo Domenico, Borgarino Giuseppe, De Fly Enrico, Pesacane Salvatore, Di Lorenzo Alfonso, Pluisette Nicola, Falanga Alfonso, Vecchio Enrico, Ruspoli Orazio, Nascè Gioacchino, Giustiniani Francesco, Angeletti Cesare, Benzi Carlo Cesare, Mazzeo Gaetano, Ferraro Gennaro, Antonelli Luigi, Romanin Giuseppe, Verzella Enrico, Vitelli Carlo, Bruno Giovanni, Corner Pietro, Aponte Giosuè, D'Errico Edoardo, Meneghetti Giulio, Succio Carlo, Marchetti Giuseppe, D'Ambrosio Carmelo, Foresti Antonio, Scaraflotti Gaudenzio, Galasso Luciano Maria, Bacchiani Damaso, Foschini Emilio, Ferruzzi Ippolito, Fiorini Giuseppe, Filipperi Augusto, Mastriani Filippo, Carrano Vincenzo, Martini Raffaele, Tabacchi Augusto, Busà Giuseppe, Bosco Teodoro, Mazzei Cesare, Ginnari Francesco, Annito Pietro, Priggione Luigi, Weis Arturo, Nicolao Ernesto, Cesaretti Cesare, Sartorelli Luigi Vittorio, Burchiellaro Attilio, Ferri Carlo, D'Onofrio Samuele, Ciuti Augusto, Bussi Ernesto, già ufficiali, nominati ufficiali alle scritture.

Cafaro Giovanni Battista, Caliendo Federico, Ferraro Raffaele, Grassi Vincenzo, Savy Guglielmo, Bottani Giovanni, D'Alessandro Luigi, Nicoletti Giuseppe, Barcellona Domenico, Maggioni Gio. Batta, Cappelli Pasquale, Togna Alfonso, Gatti Alfonso, De Fecondo Giuseppe e Giannelli Gustavo, già ufficiali, nominati ufficiali alle scritture di 1ª classe reggenti.

De Rosa Gennaro, Giorgi Fausto, Testa Corradino, Stendardo Federico, Raviglione Natale, Fiani Giuseppe, Cafaro Raffaele, Rossi Goffredo, Cervini Giacinto, Catastini Ferdinando, Casella Filippo e Lauranteni Nicola, già vice segretari di ragioneria, nominati ufficiali alle scritture di 2ª classe reggenti.

Romanello Pietro, Pignataro Francesco, De Nunzio Achille, Mambrini Luigi, Zito Donato, Sorrentino Luigi e Lippi Arnaldo Leopoldo, già vice segretari amministrativi, nominati ufficiali alle scritture di 2ª classe reggenti.

Armiano Michele, Tucci Gaetano e De Mola Enrico, già ufficiali, nominati alle scritture di 2ª classe reggenti.

Sono posti fuori ruolo, nel quale potranno rientrare, i seguenti impiegati:

Cettineo Longo Giuseppe, Ruggiero Stanislao, Doglio Domenico, De Martino Pietro, Pennetta Quintino, Guidi Gustavo, Mori Giuseppe, Pascali Gianfrancesco, Berra Luigi, Simonetti Ippolito, Roncaglia Augusto, Tempesti Corrado, Mango Emanuele, Pepe Domenico, Valerio Roberto, Caizzi Giacomo, Gargiulo Alfredo Repossi Giuseppe, Gulotta Luigi, Tempischi Ettore, Piccinini Geminiano Giuseppe, Biagi Cesare, Maddalena Ettore, Ciampaglia Vincenzo, Denza Francesco, Savastano Luigi, Fabris Giuseppe, Giberti Achille, Borga Ettore, Pizzolotto Antonio, Mazzarelli Gustavo, Cardarelli Oreste, Gismondi Omero, già ufficiali.

Sono posti fuori ruolo, senz possibilità di rientrarvi, a partire dal 1° gennaio 1895, i seguenti impiegati:

Aliotta Antonio, Caruso Salvatore, già verificatori vice capi.

Diana Vincenzo, Stampa Vincenzo, Allari Giuseppe, Boggio Carlo, già vice segretari di Ragioneria.

Castellano Gabriele, Conte Paolo, Bonanni Carlo, Lo Cicero Francesco, Orefice Francesco, Retta Andrea, Lamagna Ferdinando, Criscuolo Guglielmo, Damiani Minicuccio, Perosin Pietro, D'Amico Francesco, Pardi Vincenzo, Lamagna Alessandro, Giulini Pietro, Parisi G. Batta, Porro Carlo, Puleo Antonino, Ampola Giuseppe, Vaninetti Francesco, Granata Michele, Lavazza Antonio, Marotta Erasmo, Santojanni Giuseppe, Santarello Angelo, Italiani Pietro, Reggio Ferdinando, Tufari Nicola Ambel Giuseppe, Simeoni Luigi, Ceci Giovanni, Vio Enrico, Sartori Carlo, Cirillo Carlo, Galiani Giovanni, Licari Carlo, Caporossi Giovanni, Guarracino Giacinto, De Vita Giuseppe, Marullo Marco Aurelio, Zuccotti Paolo, La Rosa Giacomo, già ufficiali.

Sono collocati in disponibilità, a partire dal 1° gennaio 1895, i seguenti impiegati:

Garrone cav. Tommaso, Furitano Antonio, Provenzano Rosario, Pappalardo Gio. Battista, già verificatori capi.

Pennacchi cav. Giulio, Craveri cav. Fedele, già segretari capi.

Fornari Salvatore, già archivista.

Mira Michele, già verificatore capo reggente.

Rapisardi Giuseppe, Mayer Francesco Paolo, Bianco Giuseppe, Noto Sebastiano, Di Mattei Salvatore, già verificatori vice capi.

Riotta Carlo, Papa Lugaro Salvatore, Signoretti Antonio, Massa Vincenzo, già vice segretari di ragioneria.

Buona Pietro, Lanza Ferdinando, Rapisardi Andrea, D'Angelo Vincenzo, Ghia Edoardo, Leoni Leopoldo, Lo Verde Giuseppe, Vassalli Ercole, Colangelo Gaetano, Batalà Federico, Patierno Gabriele, Guiseppe, Fattori Pietro, già ufficiali.

VI.

Agenzie per le coltivazioni dei tabacchi.

De Vecchis cav. Vincenzo, agente di 1ª classe, nominato direttore di 2ª classe reggente, collo stipendio di L. 4000. Fabi cav. Uldarico, id. id., id. id. Tani Sebastiano, id. id., id. di 3ª classe reggente id. Tomei Torquato, id. di 2ª classe, id. di 4ª classe reggente, collo stipendio L. 3500. Angeloni dott. Leonardo, id. di 3ª classe, id. id., collo stipendio di L. 3000 Mazzorin Pio, id. di 2ª classe, nominato capo tecnico di 1ª classe, collo stipendio di L. 3500. Verdura Odoardo, id. di 3ª classe, id. id. reggente, collo stipendio di L. 3000. Picciolo Franc., id. id., id. di 2ª cl. id. Stelluti Cesi Gerolamo, ispett. di 1ª cl. id. id., id. id. Compatangelo Fedor, id. id., id. id. Inglese dott. Emilio, id. id. id. id. reggente L. 2800. Colombo dott Michele id. id. id. id. Bollo Ettore id. id., id id. Del Casale Enrico id. id., id. id. Candioto dott Vincenzo, ispettore di 2ª classe id. id. collo stipendio di L. 2400. Sparano dott. Nicola, id. id., id. id. Broccardi Giovanni Battista id. nominato ufficiale tecnico di 1ª classe reggente, id. Cesarini Rainiero, id. id., id. id. Gando'fi dott. id. id., id. id. Sanzi Pietro id. di 3ª classe, id. id. Paradisi Michelangelo id. id, id. id. Cacciò Tarlete id. id, id. id. Capobianco dott. Giuseppe, id. id., id. id. Abbate Domenico id. id., id. collo stipendio di L. 2200. Grisolia Daniele, id. id., id. id. Mori Augusto, id. id. id. id. Coppola dott. Gaetano, id. id., id. id. Origo cav. ing. Ferdinando commissario alle scritture di 2ª classe nelle dogane, nominato commissario alle scritture di 1ª classe collo stipendio di L. 3500. Contursi Achille, ispettore di 1ª classe id. id. di 2ª classe reggente id. di L. 2800. Bellieni Gaetano, contabile di 1ª classe id. id., id. id. Mattinò Ambrogio, id. id., id. id. collo stipendio di L. 2600. Ferrazzi Luigi, id id, id. id. Picciotto Giuseppe id. di 2ª id. di 3ª classe reggente id. Isgrò Francesco, id. id., id. collo stipendio di L. 2400. Alberti Altobianco id. id., id. id. Gindri Francesco, id. id., id. id. Occhini Fidardo, id. di 3ª classe id, id. Battoncini Edoardo, id. id., id. collo stipendio di L. 2200. Gallo Raffaele id. id., id. id. Biscardi Arnaldo, capo verificatore di 1ª classe, nominato ufficiale alle scritture di 1ª classe reggente collo stipendio di L. 2000. Fontani Teodoro, ufficiale alle scritture di 1ª classe, id. id., collo stipendio di L. 1980. Meoli Serafino, id. id., id. id. De Lio Cipriano id. id., id. id. Merli Achille, capo verif. di 2ª cl., nom. uffic alle scritt. di 2ª cl. regg. collo stip. di L. 1800. Levi

Giuseppe id. id, id. id. Benucci Cesare, ufficiale alle scritt. di 1ª cl. id. id., id. id.. Radicchi Placido, ufficiale alle scritture di 2ª classe, nominato ufficiale alle scritture di 3ª classe, reggente, collo stipendio di L. 1760. Gargiulo Luigi, capo verificatore di 3ª classe, id. id. Proto Emanuele, ufficiale alle scritture di 2ª classe, id id., Cattellani Pietro, id., collo stipendio di L 1600. De Angelis Guglielmo, capo verificatore di 3ª classe, id. id. Danti Dante, ufficiale alle scritture di 2ª classe, id. id. Lamb'ase Vincenzo, id id., id. id. Pinciroli Giovanni, id. id., collo stipendio di L. 1760. Velardi Vincenzo, id. id., collo stipendio di L. 1600. Posta Alfredo, id. id., ufficiale alle scritture di 4ª classe, collo stipendio di L. 1500 e coll'assegno annuo di L. 100, *ad personam*. Sartori Giuseppe, ufficiale alle scritture di 3ª classe, nominato ufficiale alle scritture di 4ª classe, reggente, collo stipendio di L. 1430. Calvello Ernesto, id. id., id id Di Maggio Stefano, id. id., id. id. Di Lorenzo Gaetano, id. id., id. id. Ruggiero Domenico, id. id. id. id., Quarta Guglielmo, id. id. id id., Monti Giovanni, id. id. id. id., Tironi Giuseppe, id. id. id. id, D'Ercole Sante, id. id. id. id, Stendardi Egisto, capo verificatore di 1ª classe a capo verificatore di 1ª classe reggente, collo stipendio di L. 2200, Astolfi Girolamo, id. id. id. id, Scoponi Ugo, id. id. id. id, Corinaldesi Pietro, id. id. id. id, Vicario Pasquale, id. id. id. id., Carradori Giuseppe, id. id. id. id., Magli Diomede, id. id. id. id., Asaro Andrea, id. id. id. id., Maraschi Licinio, id. id. id. id, Ristori Morando, id. id. id. id., Schirato Girolamo, capo verificatore di 1ª classe a capo verificatore di 2ª classe, con lo stipendio di L. 2200, Impallomeni Emanuele, id. id. id. id, Cacioli Vittorio, id. id. id. id.. Travaglini Vincenzo, id. id. id. id, Bucchi Alessandro, id id. id. id., Gramazio Angelo, id. id. id. id, Ferdinandi Luigi, id. id. id. id., Gelli Angelo, id. id. id. id., Fabi Telemaco, id. id. a capo verificatore di 2ª classe reggente, con lo stipendio di L. 2000, Capitani Alessandro, id. id. id. id., Selvi Antonio, id. id. id. id., Fili Pilade, id. id. id. id., Romano Salvatore, id. id. id. id., Raffaelli Arturo, id. id. id. id., Bernardini Astorre, id. id. id. id., Cocco Vincenzo, id. id. id. id., Ferdinandi Giov. Batta., id. id. id. id, Spiridigliozzi Alessandro, id. id. id. id, Fonzoli Cesare, id. id id. id., Lazzarini Valentino id. id. id. id., Pisanelli Carlo, capo verificatore di 1ª classe a capo verificatore di 3ª classe con lo stipendio di L 1800 e l'assegno annuo di L. 200 *ad personam*. Bonacci Antonio, id. id. id. id., Perillo Lodovico, id. id. id. id., Julien Pietro, capo verificatore di 2ª classe a capo verificatore di 3ª classe con lo stipendio di L. 1800. Buti Giuseppe, id. id. id. id., Amadio Luigi, id id. id id., Carbonelli Stanislao, id. id. id. id., Errichiello Vincenzo, id. id id. id, Lardoni Luigi, id. id. id. id, Ugolini Vittorio, id. id. id. id., Bartolani Ezio, id. id. id. id., Cataldi Tassoni Silvio, id. id. id id., Cipriani Aurelio, id. id. id. id., Lupo Michele, id. id. id. id., Di Giorgi Vincenzo, id. id. id. id., Bellini Ernesto, id. id. id. id., Patrizi Giovanni, id. id. id. id., Pettirossi Giuseppe, id. id. id. id., Montessori Tito, id. id. id. id, Allori Averardo, id. id. id. id., Babuscio Raffaele, id. id. id id, Bertiboni Ettore, id. id. id. id., Satarlosci Umberto, id. id. id. id., Betti Giuseppe, id. id. id. id., Sacchiero dott. Giovanni, id. id id. id, Sensi Odoardo, id. id. id id., Resi Ulisse, id. id id. id., Moavero Vincenzo, id. id. id. id., Rossi Francesco, id. id. id. id, Cornaro Marco, id. id. id. id., Stampelli Amos, capo verificatore di 3ª classe a capo verificatore di 4ª classe con lo stipendio di L. 1500 e l'assegno annuo di L. 100 *ad personam*. Carnevali Augusto, id. id. id. id., Coppi Adolfo, id. id. id. id., Babuscio Francesco, id. id. id. id., Conti Domenico, id. id. id. id., Ferratoli Francesco, id. id. id. id., Fochi Nicola, id. id. id. id., Brazzini Federico, id. id. id. id., Annibale Raffaele, id. id. id. id., Marchi Angelo, id. id. id. id, Bortoletti Eugenio, id. id. id. id., Tanganelli Tito, id. id. id. id., Rizzon Nicolò, id id. id. id., Pettirossi Vincenzo, id id. id. id., Verusio Raffaele, id id. id. id., D'Avanzo Giovanni, id. id. id. id, Curiale Bartolomeo, id. id. id. id., Veltroni Giovanni, id. id. id. id, Pennacchietti Cesare, id. id. id. id, Jervoglini Gaetano, id. id. id. id., Paolini Cesare, id. id. id. id., Marino Vincenzo, id. id. id. id., Zanchi Aldo, id. id. id. id, Possenti Vincenzo, id. id. id. id., Izzo Paolo, id. id. id. id., Tosi Angelo, id. id. id. id., Chemin Basilio, id. id. id. id., Ricciardelli Giuseppe, id. id. id. id., Cantarelli Luigi, id. id. id. id., Giovagnoli Silvio, id. id. id. id., Bernardi Antonio, id. id. id. id, Biasi Enrico, id. id. id. id, Bologna Domenico, verificatore, a capo verificatore di 4ª classe reggente, con lo stipendio di lire 1430. Bertoncello Zaccaria, id. id. id. id, Santucci Ugo, id. id. id. id., Berti Alessio, id. id. id. id, Marocco Salvatore, id. id. id. id., Augusto Oreste, id. id. id. id, Benedetti Guerrino, id. id. id. id., De Marinis Felice, id. id. id. id, Aielli Florestano, id. id. id., con lo stipendio di lire 1300. Pisanelli Salvatore, id. id. id. id. id., Boschi Ettore, id. id. id. id, Abbondanza Nicolò, id. id. id. id., Generazzi Gaetano, id. id. id. id., Greco Vincenzo, id. id. id. id., Zito Prospero, id. id. id. id., De Stavola Carlo, id. id. id. id., Sternini Enrico, id id. id. id., Pisanelli Antonio, id. id. id id.

Sono dichiarati fuori ruolo i seguenti impiegati:

Bozzi Ernesto, contabile di 1ª classe.

Mari Francesco, contabile di 3ª classe.

Mannu Agostino, Delle Cese Alessandro, Balbi Francesco, Magherini Enrico, Agosti I Carlo, capi verificatori di 1ª classe.

Bracci Enrico, Landucci Emilio, Pisani Francesco, Bini Adriano, Giacchini Annibale, Grossa Giacomo, Giannini Pietro, Russo Carlo, Niccolucci Augusto, capi verificatori di 2ª classe

Pacifico Vincenzo, Russo Vincenzo, Scoponi Augusto, Vessichelli Luciano, Coppola Francesco, Fiato Rinaldo, Serafini Serafino, Fabbri Michele, Guida Francesco, capi verificatori di 3ª classe.

Natale Luigi, Follo Marino, Sabatini Gregorio, Pastore Giovanni, Dusmet Vincenzo Bassi Orazio, ufficiali alle scritture di 1ª classe.

Artini Melchiore, Filippi Carlo, ufficiali alle scritture di 2ª classe.

Scibilla Celestino, Cinelli Enrico, Garzi Guglielmo, ufficiali alle scritture di 3ª classe.

Severi Domenico, Aversa Vincenzo, Baccari Giovanni, Fallani Carlo, Pesante Silvestro, Falghera Giacomo, Paci Ugo, Cherubini Cherubino, Zauli Ferdinando, Lotti Cimbro, Silvestrini Achille, Bruciapaglia Giuseppe, Porqueddu Efisio, Nottoli Guerrino, Andreani Adriano, De Vita Vincenzo, Frappi Antonio, verificatori.

VI.

Personale demaniale.

Il cav. Giovanni Corsini, conservatore delle ipoteche a Pistoia, è, a partire dal giorno della sua surrogazione, collocato a riposo, per anzianità di servizio, in seguito a sua domanda, ed è insignito dell'onorificenza di Ufficiale della Corona d'Italia.

L'ingegner cav. Luigi Perozzo, ispettore centrale delle privative di 1ª classe, è nominato conservatore delle ipoteche.

N. 46449, Div. 5ª.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduta la legge 29 luglio 1879, colla quale venne prescritta la costruzione delle Ferrovie complementari del Regno, fra cui è compresa quella da Roma-Sulmona;

Veduto il decreto prefettizio 30 giugno 1893 num. 28498, con cui venne ordinato al Ministero dei lavori pubblici il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità concordate coi proprietari per gli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Vedute le polizze rilasciate dall'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti in data 30 settembre 1894, coi nn. 22758-22759 constatanti l'avvenuto deposito delle somme dovute ai suddetti;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'ufficio di registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'ufficio delle ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del municipio di Arsoli, notificato ai proprietari interessati, all'agenzia delle imposte

dirette e del catasto di Tivoli per la voltura in testa al Demanio degli stabili occupati.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento delle suddette indennità, potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'art. 2 del presente decreto e nei modi indicati nell'art. 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento delle indennità depositate, previo la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalla indennità, da farsi a cura e spese degli interessati con regolare istanza alla Prefettura.

Art. 5. Il sindaco di Arsoli provvederà a fare affiggere all' albo pretorio del municipio il presente decreto ed a notificarlo agli interessati a mezzo di usciere comunale.

Roma, 30 ottobre 1894.

Per il Prefetto
BRUNELLI.

ELENCO DESCRITTIVO
degli stabili di cui si autorizza l'occupazione

1. Alimonti Proietti Antonio, d'ignoti, domiciliato in Arsoli.

Terreno seminativo olivato in territorio di Arsoli, vocabolo Fonte Petrina, descritto in catasto alla sez. 1ª al numero 558 di mappa, confinante strada di Fonte Petrina, fratelli De-Angelis Giuseppe, Risulli e Serafino Proietti.

Altro terreno, come sopra, in catasto sez. 1ª, n. 560 di mappa, confinante strada di Fonte Petrina, Serafino Proietti, Giuseppe Risulli e De-Angelis Giovanni.

Superficie in mq. da occuparsi: 442,80.

Indennità stabilita L. 134.

2. Proietti Serafino, d'ignoti, domiciliato in Arsoli.

Terreno seminativo olivato, vocabolo Fonte Petrina, descritto in catasto alla sez. 1ª, col n. 559 di mappa, confina strada di Fonte Petrina, Proietti Antonio e Giuseppe Risulli.

Superficie in mq. da occuparsi: 190,15.

Indennità stabilita L. 202,01.

Registrato a Tivoli, li 6 novembre 1894, vol. 29, foglio 38, n. 157, registro 1° — Esatte a gratis.

Il RICEVITORE.

Per copia conforme ad uso amministrativo,
Il Segretario: TORRONI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La Commissione parlamentare per riferire sul progetto per la spedizione militare della Francia a Madagascar, fu eletta ieri: sopra 11 commissari, 9 sono favorevoli all'approvazione del progetto del Ministero.

Non convien dimenticare che per le stesse dichiarazioni ufficiali, la spedizione non potrà essere presta prima di sei mesi: vi è anzitutto la stagione delle pioggie nel Madagascar; poi gli apparecchi lunghi e minuziosi.

Non sarà inutile frattanto di qui accennare per sommi capi, sulle orme dell'esposizione chiara e precisa fatta dal Ministro degli affari esteri alla Camera dei deputati, alle origini ed alla situazione attuale di questa questione del Madagascar.

Non è ora la prima volta che la Francia accorre colle armi nell'isola; essa novera una prima operazione militare nel 1883 e 1885, chiusa col trattato del 26 dicembre 1885. Nello inadempimento per parte del Governo dell'isola, dei patti allora stipulati fu convenuto che al Residente rappresentante la Repubblica francese, fosse riservato il governo delle relazioni estere. A S. M. la Regina del Madagascar spetterà, come per lo passato l'amministrazione interna dell'isola.

Ora, nota il Ministro, la politica del Governo Hova non fu ad altro intesa che ad eludere i patti stabiliti e l'azione della Francia, specialmente sul punto dei rapporti coll'estero: esso si è sempre rifiutato di dar corso alle domande presentate dal nostro Residente perchè fossero accreditati i Rappresentanti esteri presso il Governo della Regina. Un altro punto importante fu parimenti e sempre eluso, quello cioè della sicurezza personale dei cittadini e coloni francesi nell'isola: parecchi di essi caddero assassinati dagli hovas: questi delitti rimasero impuniti: nella stessa capitale la sicurezza del personale addetto al Residente, non è garantita: tutti i reclami e le proteste restarono senza alcun effetto; nè migliore l'ebbe la missione del signor Le Myre de Vilers, che aveva per mandato di chiedere il pieno adempimento del trattato del 1885, e stabilire di fatto il prottetorato della Francia.

Questo risultato si vuole ora conseguire colla forza delle armi.

La direzione della spedizione militare e delle operazioni di guerra, tanto per l'esercito che per la marina, è riservata al ministro della guerra.

Però non è affatto fuor di luogo la previsione che il governo della Regina Ranavalo si decida, prima che le navi della spedizione francese arrivino al Madagascar, a sottomettersi accettando l'*ultimatum* già presentato dal sig. Le Maire de Vilers.

***

Il dì 13 corrente seguirono le elezioni in 1° grado in varii distretti della Norvegia. La *Destra* ha guadagnato 5 seggi allo Storthing: il partito di *Sinistra* 1 seggio.

Restano ancora a compiersi cinque elezioni in distretti già rappresentati dalla *Destra*: se essa ottiene di nuovo questi 5 seggi, il risultato delle elezioni sarebbe il seguente: la *Sinistra* non sarebbe rappresentata che in 58 seggi, perdendone 6: la *Destra* e la parte liberale moderata ne avrà 56 invece di 50.

***

Nel Parlamento belga il Ministro degli affari esteri, associandosi alle parole di rimpianto colle quali i Presidenti della Camera e del Senato parteciparono la morte dello Czar, Alessandro III, diede lettura del Messaggio inviato dal Governo pel luttuoso avvenimento.

Un solo senatore, del partito socialista, credette opportuno di protestare *contro la proposta*.

Gli fu osservato che non si era fatta nessuna proposta e conseguentemente non era il caso di protesta. L'incidente, dice il resoconto parlamentare, fu quindi chiuso.

***

Scrivono da Vienna a proposito della riforma elettorale:

La seduta, che doveva aver luogo domani fra i deputati, il governo e i fiduciari dei partiti coalizzati fu rimandata, volendosi prima tentare di vincere l'opposizione del club polacco. I polacchi non vogliono assolutamente consentire all'istituzione delle camere operaie; essi propongono invece la creazione di una quinta curia, nella quale avrebbero diritto di voto oltre agli operai industriali, anche i contribuenti per importi inferiori all'attuale minimo, gl'impiegati ausiliari e gl'impiegati delle aziende private. Si dice che la Sinistra riunita si dimostri favorevole a questi cambiamenti.

Il governatore conte Badeni è arrivato qui per trattare con

il club polacco sulla questione della riforma. Il governo non ha perduto la speranza di ottenere un'intesa fra i vari partiti.

***

In un convegno di senatori e deputati del partito conservatore, tenutosi ora a Madrid, il sig. Canavas, esponendo il programma del partito, disse che senza ostruzione sistematica, si sarebbe opposto al progetto per Cuba, che qualificò *home-rule cubano*, ed alla creazione di una assemblea per le colonie: nell'interesse dell'industria dell'agricoltura nazionali, difenderà le tariffe del 1892 contro l'annunciata revisione.

Non sarà contrario ad un accomodamento col Marocco; ma chiederà spiegazioni al Gabinetto sulle cause dell'ultima crise.

Questo programma è assai e variamente commentato dalla stampa Madrilena, in quelle parti specialmente che accennano a minaccie contro la maggioranza e i conservatori dissidenti, ed a pericoli per la pace interna del Regno, scorgendo in queste ultime parole un'allusione ai carlisti.

NOTIZIE VARIE

ROMA.

S. M. la Regina ripartiva ieri alla ore 16,30 da Stresa per Monza.

S. E. il Presidente del Consiglio onor. cav. Crispi stamane ha fatto ritorno a Roma.

Per l'educazione della donna. — Come è noto ogni anno la Società per la educazione della donna, promuove una serie di conferenze nell'Aula Magna del Collegio Romano, alle quali si interessa moltissimo S. M. la Regina.

Quest'anno i conferenzieri saranno soltanto quattro, e ciascuno tratterà un argomento in una serie di letture.

I conferenzieri sono Ernesto Masi, Antonio Fogazzaro, Pompeo Molmenti e Guido Mazzoni.

Il primo tratterà delle *Donne di Casa Savoja*; il secondo *I problemi dell'anima;* Mazzoni e Molmenti sulle *Arti industriali*. Ognuno quindi svolgerà un argomento di speciale competenza.

Marina militare. — Quanto prima incomincieranno nell'arsenale di Spezia i lavori per trasformare completamente l'armamento guerresco delle corazzate *Dandolo* e *Duilio*.

I cannoni ad avancarica da 450 mm. di calibro e del peso di 100 tonnellate - meraviglia, 16 anni or sono, dell'arte guerresca, ma oggi non più rispondenti alle nuove esigenze, scompariranno ben presto da bordo di queste navi per lasciar posto ad artiglierie più leggiere e di minor calibro, ma di una quasi eguale potenzialità: i nuovi cannoni, cioè, da 251 mm. Mod. 1893 a retrocarica - non ancora adottati su alcuna nave - i quali, anzichè in torri corazzate, saranno sistemati in barbetta, sul ponte scoperto e su piattaforma girevole in modo da ottenere un largo campo di tiro per 45° a prua ed a poppa ed una maggior prontezza e facilità di evoluzione e di caricamento.

Oltre a ciò l'armamento del *Dandolo* e del *Duilio* sarà aumentato di 7 cannoni da 152 Mod. 91 e di 5 cannoni da 120 mm. a caricamento rapido - e tale armamento secondario e leggiero ma potente, porrà le navi, così pregevoli d'altra parte per sobrietà e qualità nautiche, in condizione di sostenere il confronto colle più formidabili corazzate recenti, quali la *Sardegna*.

Durante poi l'esecuzione di tali opere - che richiederanno non meno di 16 mesi di attivo lavoro - saranno sostituite le attuali difettose caldaie dell'apparato motore del *Dandolo* con altre, in modo che all'accresciuta potenzialità offensiva corrisponda sempre ed efficacemente la velocità della nave.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Las Palmas* della linea la *Veloce*, arrivò ieri a Parnambuco e proseguì per Genova.

Il piroscafo *Kaiser Wilhelm* del *Norddeutscher Lloyd* partì ieri da Genova diretto a New-York.

I piroscafi della Navigazione Generale Italiana *Domenico Balduino*, *Bormida* e *Singapore* partirono ieri il primo da Bombay per Aden il secondo da Penang per Bombay, il terzo da Suez per Aden.

Il piroscafo *Arno* della stessa Compagnia arrivò ieri a Montevideo proveniente da Genova e scali.

INTERNO.

L'uragano a Genova. — Riparati prontamente i guasti della pioggia, i quali furono minori di quanto temevasi, il servizio sulla linea Genova Ventimiglia fu ieri ripreso, e fu anche ristabilito sulle linee del tramwai fra Genova-Voltri e Genova-Pontedecimo.

Terremoto in Sicilia. — La *Stefani* comunica:

Messina. 16.

Alle ore 18,48 vi fu una fortissima e lunga scossa di terremoto ondulatorio e sussultorio, che provocò panico nella popolazione, la quale, abbandonate le case, si riversò sulle vie.

La scossa è durata circa dodici secondi. La parte superiore del faro è caduta e il custode è rimasto ferito.

Molte case sono sensibilmente lesionate. I cornicioni di varie chiese sono caduti.

Vi è una sola vittima.

Continua il panico.

La scossa fu avvertita in tutta la provincia e nelle vicine Calabrie.

Acireale, 16.

È stata avvertita, alle ore 18,55, una fortissima scossa di terremoto ondulatorio e sussultorio, della durata di 13 secondi, che destò panico nelle popolazioni etnee.

Temonsi danni nelle campagne vicine in causa del terremoto. Il tempo è cattivo.

Messina, 17.

Vi furono iersera altre due scosse sussultorie di terremoto, forti ma brevi e senza ulteriori danni.

Una compagnia di zappatori del genio staziona nell'atrio del palazzo municipale per ogni possibile evenienza.

Le case sono deserte.

Molti lasciano la città recandosi in campagna.

Milazzo, 17.

Alle ore 19 vi fu una terribile scossa di terremoto sussultoria ed ondulatoria, la quale ha durato circa 15 secondi.

Nessun danno.

La popolazione è allarmatissima.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

RIO JANEIRO, 15. — P. Prudente de Moraes ha assunto la Presidenza della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile.

Egli ha pubblicato un manifesto, in cui riconosce le difficoltà della sua missione e confida nell'appoggio di tutti per vincerle.

Dichiara inoltre di garantire il rispetto della libertà ed un severo controllo per le finanze.

CHARLEROI, 16. — Un attentato colla dinamite ebbe luogo presso un materassaio a Houdeng-Aimeres. La casa fu devastata. Non vi fu alcuna disgrazia di persone.

LISBONA, 16 — È stato firmato l'accordo anglo-portoghese riguardo alla delimitazione della frontiera del Manicaland.

TIEN-TSIN, 16. — L'Imperatore ha ricevuto giovedì a palazzo il Corpo diplomatico.

MADRID, 16. — L'accordo che si era stabilito alla Camera fra i conservatori ed i liberali venne rotto. I conservatori dichiarano che faranno opposizione a tutta oltranza al ministero Sagasta. La situazione è tesa.

Oggi verranno presentate alla Camera ed al Senato parecchie interpellanze circa la consacrazione del vescovo protestante Cabrera.

L'arcivescovo di Toledo, cardinale Monescillo y Viso, ebbe una nuova congestione cerebrale. Appena che sia ristabilito in salute,

dirigerà al Senato una comunicazione sulla vertenza col Nunzio a proposito del nuovo vescovo protestante.

Il vescovo di Tuy pubblica una pastorale nella stesso senso di quella dell'arcivescovo di Toledo.

VIENNA, 16. — *Camera dei Signori.* — Il Presidente, conte di Trattmansdorff-Weinsberg, fa la commemorazione dello Czar Alessandro III.

Dice che l'Europa intera apprezza il lutto del popolo russo in occasione della morte del Sovrano che mantenne, con stretto spirito di continuità, la linea di condotta che aveva riconosciuta giusta.

Afferma che si rese sempre più evidente che tutti gli sforzi dello Czar Alessandro III furono diretti al progresso pacifico e che l'Europa gliene è grata.

Soggiunge che lo Czar Alessandro III era amico dell'Imperatore Francesco Giuseppe e che fra i due Governi, austro-ungarico e russo vi erano buone relazioni, divenute ultimamente sempre più favorevoli, giustificando così la convinzione che l'opera inaugurata dal defunto Czar prospererà anche per l'avvenire. — (Approvazioni generali).

Le parole del Presidente saranno iscritte nel processo verbale a manifestazione di lutto per la marte dello Czar Alessandro III.

PARIGI, 16. — Il Presidente della Repubblica, sig. Casimir-Périer, ha ricevuto oggi i componenti la Presidenza del gruppo progressista alla Camera, recatisi a protestare contro le manovre e gli attacchi, ai quali è fatto segno il Presidente della Repubblica.

Il signor Casimir-Périer rispose loro ringraziandoli ed affermando che egli appartenne sempre e appartiene interamente alla Repubblica.

Soggiunse ritenere che non è già tornando indietro, nè rimanendo immobili, ma bensì proseguendo sempre nella via del progresso, che si potranno risolvere le difficoltà presenti ed adempiere i doveri che incombono ad un Governo democratico verso le classi laboriose e diseredate.

ODESSA, 16. — Nel processo per lo scontro fra il *Wladimiro* ed il *Colombia*, il Tribunale condannò la Compagnia russa a pagare 230 mila rubli di danni, e l'armatore del *Colombia* a pagarne 40 mila.

I due capitani furono entrambi condannati a quattro mesi di carcere.

FERROL, 17. — Imperversa una grande tempesta. Numerose navi di tutte le nazionalità si sono rifugiate nel porto.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 16 novembre 1894

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49.6.

Barometro a mezzodì 761.4
Umidità relativa a mezzodì 51
Vento a mezzodì . . . . Sud moderato.
Cielo . . . . 1|4 coperto.
Termometro centigrado . . . { Massimo 21.°0. / Minimo 11.°9.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 16 novembre 1894.

In Europa pressione bassa al NW, sulle Ebridi; elevata in Russia, 774 Mosca, Kiev.

In Italia nelle 24 ore: barometro generalmente aumentato di circa 2 mm, pioggie e nebbie al NW ed in Calabria, pioggie copiose con temporali a Genova ed all'Est della Sicilia.

Stamane: cielo piovoso in Lombardia ed a Domodossola, poco nuvoloso al Sud, coperto o nebbioso altrove; venti freschi intorno levante in Sicilia, deboli meridionali altrove.

Barometro: poco diverso da 765 sul continente; a 763 in Sicilia; a 762 in Sardegna.

Mare calmo o leggermente mosso.

Probabilità: venti deboli intorno al levante, cielo vario con qualche pioggia.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 16 novembre 1894.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	coperto	mosso	19 4	14 5
Genova	temporalesco	calmo	17 5	13 5
Massa Carrara	1|4 coperto	calmo	24 2	14 2
Cuneo	coperto	—	9 8	6 8
Torino	nebbioso	—	10 6	9 5
Alessandria	coperto	—	11 0	9 7
Novara	coperto	—	10 9	9 0
Domodossola	piovoso	—	11 8	8 4
Pavia	nebbioso	—	10 4	9 3
Milano	nebbioso	—	11 4	9 8
Sondrio	piovoso	—	11 6	8 2
Bergamo	piovoso	—	12 0	9 0
Brescia	piovoso	—	13 0	11 0
Cremona	sereno	—	11 5	9 5
Mantova	coperto	—	11 6	9 0
Verona	coperto	—	13 4	11 0
Belluno	coperto	—	13 1	8 8
Udine	3|4 coperto	—	16 4	11 0
Treviso	nebbioso	—	13 1	11 8
Venezia	3|4 coperto	calmo	12 8	10 4
Padova	coperto	—	13 3	10 8
Rovigo	coperto	—	12 8	10 5
Piacenza	nebbioso	—	11 0	9 1
Parma	nebbioso	—	10 9	8 5
Reggio Emilia	nebbioso	—	10 8	9 4
Modena	coperto	—	11 4	9 2
Ferrara	coperto	—	11 6	9 1
Bologna	coperto	—	11 1	8 4
Ravenna	coperto	—	14 7	10 0
Forlì	nebbioso	—	12 4	8 9
Pesaro	3|4 coperto	calmo	15 5	11 3
Ancona	nebbioso	calmo	17 3	12 7
Urbino	nebbioso	—	16 1	9 2
Macerata	nebbioso	—	17 4	11 1
Ascoli Piceno	3|4 coperto	—	18 2	11 0
Perugia	coperto	—	15 7	11 4
Camerino	coperto	—	15 3	9 8
Pisa	1|4 coperto	—	21 4	10 4
Livorno	1|4 coperto	calmo	19 0	12 8
Firenze	coperto	—	18 2	9 8
Arezzo	nebbioso	—	18 0	9 0
Siena	1|2 coperto	—	17 0	10 5
Grosseto	1|2 coperto	—	20 1	11 1
Roma	1|4 coperto	—	20 1	11 9
Teramo	3|4 coperto	—	17 6	9 2
Chieti	nebbioso	—	17 8	5 5
Aquila	1|2 coperto	—	14 9	6 9
Agnone	sereno	—	17 9	8 9
Foggia	3|4 coperto	—	19 0	10 9
Bari	sereno	calmo	20 3	11 7
Lecce	1|2 coperto	—	20 8	14 0
Caserta	sereno	—	19 5	13 4
Napoli	sereno	calmo	18 9	15 7
Benevento	nebbioso	—	16 0	7 8
Avellino	nebbioso	—	16 9	6 0
Salerno	—	—	—	—
Potenza	1|4 coperto	—	14 7	8 7
Cosenza	3|4 coperto	—	18 0	7 4
Tiriolo	3|4 coperto	—	14 3	5 4
Reggio Calabria	1|4 coperto	calmo	20 2	16 8
Trapani	sereno	calmo	21 0	14 7
Palermo	1|4 coperto	calmo	20 5	10 2
Porto Empedocle	1|4 coperto	legg. mosso	20 0	15 0
Caltanissetta	sereno	—	20 0	10 0
Messina	1|2 coperto	legg. mosso	20 0	16 1
Catania	1|4 coperto	legg. mosso	17 1	13 7
Siracusa	3|4 coperto	mosso	18 2	15 5
Cagliari	1|4 coperto	calmo	23 5	[illegible] 9
Sassari	sereno	—	21 0	12 1

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 16 novembre 1894.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 luglio 94	—	—	RENDITA 5 0[0 1ª grida		— —	90,90		— —
»	—	—	RENDITA 5 0[0 2ª grida	90,75 77 1[2	90 76 1[2			— —
»	—	—	detta in cartelle da L. 50 a 200	90,85 90	— —			— —
			» da L. 5 a 25		— —			— —
1 ottobre 94	—	—	detta 3 0[0 1ª grida		— —			— —
»	—	—	detta 3 0[0 2ª grida		— —			54 20
»	—	—	Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64		— —			93 25
»	—	—	Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			96 —
»	—	—	Prestito Romano Blount 5 0[0		— —			98 —
1 giugno 94	—	—	» Rothschild		— —			107 —
			Obbligazioni Municipali e Credito Fondiario		Cor. Med.			
1 luglio 94	500	500	Obb.i Municipio di Roma 5 0[0		— —			— —
1 ottobre 94	500	500	dette 4 0[0 1ª Emissione		— —			435 —
»	500	500	dette 4 0[0 2ª a 8ª Emissione		— —			430 —
1 giugno 93	500	500	Obb.i Comune di Trapani 5 0[0		— —			497 —
1 ottobre 94	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito	336	336 —			— —
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0		— —			489 —
»	500	500	» » » » » 4 1[2 0[0		— —			487 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Opere di S. Paolo 5 0[0		— —			— —
»	500	500	» » » » » » 4 1[2 0[0		— —			— —
»	500	500	» » » dell'Ist. It. Cr. Fond. 4 1[2 0[0		— —			486 —
			Azioni Strade Ferrate					
1 luglio 94	500	500	Az.i Ferr.e Meridionali		— —			645 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			495 —
1 luglio 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 ottobre 94	500	500	» Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Em.		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse					
1 gennaio 94	1000	700	Az.i Banca d'Italia		— —			770 —
1 gennaio 93	1000	1000	» » Romana		— —			350 —
1 luglio 93	300	300	» » Generale		— —	41 41 1[2		— —
1 gennaio 91	500	500	» » di Roma		— —			150 —
1 gennaio 86	333	333	» » Tiberina		— —			15 —
1 ottobre 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			25 —
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			100 —
1 gennaio 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 ottobre 94	500	500	» » Anglo-Romana per l'Illuminazione di Roma col Gas ed altri sistemi		— —			770 —
1 luglio 94	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1120 —
1 gennaio 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —	150 150 1[2 151		— —
1 luglio 93	500	500	» » Immobiliare		— —			23 —
1 gennaio 94	150	150	» » dei Molini e Magazzini Generali		— —			60 —
1 gennaio 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gennaio 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			240 — 1)
1 aprile 94	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —			169 50
1 gennaio 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottobre 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			304 —
1 gennaio 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			40 —
1 gennaio 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			190 —
1 gennaio 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			— —
1 gennaio 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gennaio 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			28 —
»	250	250	» » di Credito e d'industria Edilizia		— —			— —

1) ex coup L. 7

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni					
1 gennaio 93	100	100	Az.i Fondiaria - Incendio	. . . .	— —	. . . . .	. . . . . .	80 —
»	250	125	» » - Vita	. . . .	— —	. . . . .	. . . . .	2:8 —
			Obbligazioni diverse					
1 luglio 94	500	500	Obb.i Ferroviarie 3 0[0 Emissione 1887-88-89.	. .	— —	. . . .	. . .	275 —
1 luglio 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro).	. . . . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno	. . . .	— —	. . . .	. . . .	4:8 —
ottobre 94	500	500	» Soc. Immobiliare	. . . .	— —	. . . .	. . . .	236 —
»	250	250	» » » 4 0[0	. . . .	— —	. . . .	. . . .	108 —
»	500	500	» » Acqua Marcia	. . . .	— —	. . . .	. . . .	510 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia . . .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 ottobre 94	500	500	» » FF. Sarde nuova Emissione 3 . .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	300	300	» » FF. Palermo Mar. Trap. I. S. (oro).	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna . .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottajano (5 0[0 oro) .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	170 —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
			Titoli a Quotazione Speciale					
1 ottobre 94	25	25	Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI	NOMINALI	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle Borse di Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
2 1/2	Francia . . .	90 giorni .	— —	106 87 1/2	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi . . .	Chèque . .	107 50	— —	107 65	107 65	107 62 1/2	— —	107 60
2	Londra	90 giorni .	— —	26 85 1/2	26 90	— —	— —	— —	— —
	»	Chèque . .	27 —	— —	— —	27 04	27 03 1/2	— —	27 04 1/2
	Vienna-Trieste .	90 giorni .	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania . . .	Chèque . .	— —	— —	— —	132 45	132 50	— —	132 45

Risposta dei premi . . 28 novembre

Prezzi di Compensazione. 28 »

Compensazione . . . 29 novembre

Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE OTTOBRE 1894

Rendita 5 %	90 35
detta 3 %	54 50
Prestito Rothschild 5 % . .	107 25
Obb^l. Città di Roma 4 % . .	422 —
» Cred. Fond. S. Spirito .	370 —
» » » B. Nazion. .	482 —
» » » » .	480 —
Az^l. Ferr^e. Meridionali . . .	630 —
» » Mediterranee . .	492 —
» Banca Nazionale . . .	780 —
» » Romana	400 —
» » Generale . . .	44 —
» Banco di Roma . . .	150 —
» Banca Tiberina	— —
» Soc. Industriale . . .	25 —
» » Cred. Mobiliare . .	110 —
» » Gas	765 —
» » Acqua Marcia . .	1100 —
» » Condotte d'acqua	145 —
» » Gen. Illuminazione .	240 —
Az^l. Soc. Tramway Omnibus.	165 —
» » Molini Mag. Gen. .	60 —
» » Immobiliare . . .	30 —
» » Fond. Italiana . .	— —
» » Min. Antimonio . .	— —
» » Mat. Laterizi . . .	18 —
» » Navig. Gen. Ital. .	280 —
» » Metallurgica Ital. .	40 —
» » Piccola Borsa . .	190 —
» » Caoutchouc . . .	— —
» » An. Piem. di Elettr.	— —
» » Risanamento . . .	25 —
» » Cred. Ind. Edilizia .	— —
» » Fondiaria Incendio.	80 —
» » » Vita . .	216 —
» Ferr. Sarde	285 —
Obb^l. Soc. Immob. 5 % . .	265 —
» » » 4 % . .	110 —
» » Ferroviarie . . .	275 —
» Ferr. Napoli-Ottajano .	170 —
» » del Tirreno . .	425 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

15 novembre 1894.

Consolidato 5 % . . . . L. 90 721

Consolidato 5 % senza la cedola del semes. in corso. » 88 721

Consolidato 3 %, nominale . . . . » 53 987

Consolidato 3 % senza cedola, nominale . . . . » 52 787

Il Presidente
R. TITTONI.

Per il Sindaco: ADOLFO CAVACEPPI.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini — Tipografia delle Mantellate — *Gerente responsabile:* Fumino Raffaele.